

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

- **AATO** Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
- **ATO** Ambito Territoriale Ottimale
- **BURV** Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto
- **CR** Consiglio Regionale
- **DEL** Delibera
- **DGR** Deliberazione Giunta Regionale
- **DIA** Dichiarazione di Inizio Attività
- **DLgs** Decreto Legislativo
- **DM** Decreto Ministeriale
- **DOC** Denominazione di Origine Controllata
- **DOP** Denominazione di Origine Protetta
- **DP** Documento Preliminare
- **DPCM** Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri
- **ERP** Edilizia Residenziale Pubblica
- **GR** Giunta Regionale
- **IAT** Informazioni Accoglienza Turistica
- **IGP** Indicazione Geografica Protetta
- **IGT** Indicazione Geografica Tipica
- **LR** Legge Regionale
- **NTA** Norme Tecniche di Attuazione
- **PI** Piano degli Interventi
- **PAI** Piani di Assetto Idrogeologico
- **PAT** Piano di Assetto del Territorio
- **PATI** Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
- **PCM dipartimento PC** Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Protezione Civile
- **PEE** Piano di Emergenza Esterna
- **PPAI** Progetti di Piano di Assetto Ideologico
- **PPE** Piano Provinciale di Emergenza
- **PRC** Piano Regolatore Comunale (LR 11/2004)
- **PRG** Piano Regolatore Generale (LR 61/1985)
- **PRUSST** Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo sostenibile del Territorio
- **PS** Piano Strategico
- **PTA** Piano di Tutela delle Acque
- **PTCP** Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (LR. 11/2004)
- **PTRC** Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- **PUA** Piano Urbanistico Attuativo
- **QC** Quadro Conoscitivo
- **RD** Regio Decreto
- **REV** Rete Ecologica Veneto
- **RIR** Rischio di Incidente Rilevante
- **RTA** Residenze Turistico-Alberghiere
- **s.l.m** sul livello del mare
- **s.m.i** successive modifiche e integrazioni
- **SAU** Superficie Agricola Utilizzabile
- **SFMR** Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
- **SIC** Sito di Interesse Comunitario
- **SIG** Sistema Informativo Geografico
- **SP** Strada Provinciale
- **SR** Strada Regionale
- **STC** Superficie Territoriale Comunale
- **TPL** Trasporto Pubblico Locale
- **TRM** Tram Metropolitano
- **UE** Unione Europea
- **VAS** Valutazione Ambientale Strategica
- **VIA** Valutazione di Impatto Ambientale
- **VINCA** Valutazione di Incidenza Ambientale
- **VVF** Vigili del Fuoco
- **ZPS** Zona a Protezione Speciale

PARTE I ATTUAZIONE DEL PTCP	5
Titolo I Finalità, natura, contenuti ed efficacia del PTCP	5
Art. 1. La natura giuridica del PTCP.....	5
Art. 2. Gli elaborati costitutivi del PTCP.....	5
Art. 3. Obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni.....	6
Art. 4. Adeguamento del PTCP.....	7
Art. 5. Modificazioni del PTCP.....	7
Titolo II Rapporti del PTCP con altri piani e programmi	9
Art. 6. Rapporto tra PTCP e altri piani e programmi territoriali.....	9
Art. 7. Rapporto tra PTCP e piani e programmi di settore provinciali.....	9
Art. 8. Rapporti con la pianificazione comunale.....	9
Art. 9. Coordinamento intercomunale.....	9
Titolo III Ruolo ed efficacia del PTCP	11
Art. 10. L'interpretazione strutturale del territorio.....	11
Art. 11. Macro-obiettivi del PTCP.....	11
Art. 12. Il quadro conoscitivo e il Sistema Informativo Geografico.....	12
Art. 13. Coordinamento tra gli elaborati di piano.....	12
PARTE II TUTELA DELL'AMBIENTE E USO DELLE RISORSE	13
Titolo IV Sistema ambientale	13
Art. 14. Contenimento e contrasto degli effetti del mutamento climatico.....	13
Art. 15. Rischio idraulico.....	13
Art. 16. Rischio da mareggiate e difesa della costa.....	15
Art. 17. Rischio di incidente rilevante.....	17
Art. 18. Rischio sismico.....	18
Art. 19. Sistema delle aree di interesse ambientale.....	19
Art. 20. Parchi e Riserve regionali, Ambiti naturalistici di livello regionale e sistema naturalistico dell'Adige.....	19
Art. 21. Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale.....	20
Art. 22. Rete Natura 2000.....	22
Art. 23. Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali.....	23
Art. 24. Altre aree di interesse ambientale.....	23
Art. 25. Fasce di tutela dei corsi d'acqua e bacini idrici e "segni ordinatori".....	24
Art. 26. Zone umide.....	26
Art. 27. Aree umide di origine antropica.....	27
Art. 28. Reti ecologiche.....	28
Art. 29. Macchie boscate, elementi arboreo/arbustivi lineari, vegetazione arboreo/arbustivo perifluviale di rilevanza ecologica.....	31
Art. 30. Gestione delle risorse idriche.....	31
Art. 31. Gestione dei rifiuti.....	33
Art. 32. Attività estrattive.....	33
Art. 33. Produzione, distribuzione e risparmio energetico.....	34
Art. 34. Emissioni elettromagnetiche.....	36
Art. 35. Contenimento degli inquinamenti.....	36
Titolo V Territorio rurale	38
Art. 36. Sviluppo attività rurali e miglioramento dei loro effetti ambientali.....	38
Art. 37. Riqualificazione ed assetto del territorio rurale.....	38
Art. 38. Tutela del patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata.....	40
Art. 39. Aree urbano rurali.....	41
Art. 40. Fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale.....	42
Art. 41. Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriali di pregio.....	43
Titolo VI Patrimonio culturale	46
Art. 42. Centri storici.....	46
Art. 43. Beni culturali e beni di rilevanza archeologica.....	47
Art. 44. Centuriazione romana.....	50
Art. 45. Itinerari storico- culturali, ambientali e turistici.....	50
PARTE III ASSETTO INSEDIATIVO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE	52

Titolo VII Assetto insediativo urbano	52
Art. 46. Disposizioni generali.....	52
Art. 47. Razionalizzazione degli sviluppi insediativi	54
Art. 48. Sistema insediativo reticolare	54
Art. 49. Fattori di centralità e servizi di livello sovralocale.....	56
Titolo VIII Assetto insediativo economico produttivo	59
Art. 50. Insediamenti per attività economico produttive	59
Titolo IX Sistema turistico	62
Art. 51. Il sistema turistico	62
Art. 52. Attività, insediamenti e infrastrutture turistiche.....	62
Art. 53. Insediamenti litoranei	63
Art. 54. Attrezzature e servizi per la nautica da diporto	64
Titolo X Sistema della mobilità e infrastrutture.....	67
Art. 55. Il sistema della mobilità	67
Art. 56. Infrastrutture viarie.....	68
Art. 57. Corsi d'acqua, canali navigabili e foci fluviali	70
Art. 58. Infrastrutture e attrezzature nelle lagune sulle gronde lagunari	71
PARTE IV PROGETTI INTEGRATI PER TEMI O PARTI DEL TERRITORIO.....	73
Titolo XI Progetti Strategici	73
Art. 59. Progetti per temi e per parti del territorio.....	73
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI.....	77
Art. 60. Revisione periodica del PTCP.....	77
Art. 61. Misure di salvaguardia e disciplina transitoria.....	77
Art. 62. Prescrizione di carattere generale.....	77
Art. 63. Criteri di Verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	77
Art. 64. Coordinamento del monitoraggio dei PAT/PATI.....	78
Art. 65. Disposizioni per l'applicazione della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale...	79
APPENDICE	80
Linee guida per un corretto assetto idraulico	80
Linea guida per la formazione dell'elaborato tecnico RIR.....	84
Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità	89

PARTE I ATTUAZIONE DEL PTCP

Titolo I Finalità, natura, contenuti ed efficacia del PTCP

Art. 1. La natura giuridica del PTCP

1. Il PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale.
2. Il PTCP assume i contenuti previsti dall'articolo 22 della LR 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale.
3. Il PTCP si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.

Art. 2. Gli elaborati costitutivi del PTCP

1. Il PTCP è formato dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Relazione Tecnica costituita da:
 - Tavola di Sintesi degli Elementi progettuali;
 - Rapporto sulla Partecipazione;
 - Relazione Tavole Progettuali;
 - Relazione introduttiva alle NTA;
 - Relazione Tecnica a corredo del Quadro Conoscitivo;
- Rapporto Ambientale
- Elaborati cartografici progettuali scala 1:50.000
 - Tavola 1: *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale,*
 - Tavola 2: *Carta delle fragilità,*
 - Tavola 3: *Sistema ambientale,*
 - Tavola 4: *Sistema insediativo - infrastrutturale,*
 - Tavola 5: *Sistema del paesaggio*
- Tavole elementi progettuali scala 1:100.000*
 - Tavola I : Sistema infrastrutturale,
 - Tavola II : Sistema viabilistico,
 - Tavola III : Assetto produttivo - Ricognizione e analisi,
 - Tavola IV : Sistema portualità,
 - Tavola V : Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici,
 - Tavola VI : Centri storici,
 - Tavola VII : Ricognizione della perimetrazione dei Centri Storici
- Quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della LR 11/2004 con le allegate tavole significative scala 1:100.000
 - Tavola A: Microrilievo,
 - Tavola B: Sistema ambientale - Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali,
 - Tavola C: Sistema ambientale - Rischio idraulico per esondazione,
 - Tavola D: Sistema ambientale - Rischio di mareggiate,
 - Tavola E: Sistema ambientale - Aree naturali protette e Aree natura 2000,
 - Tavola F: Sistema ambientale - Rete ecologica,
 - Tavola G: Sistema del territorio rurale - Capacità d'uso agricolo dei suoli,
 - Tavola H: Sistema del territorio rurale - Carta della salinità dei suoli,
 - Tavola I: Sistema insediativo storico - Beni culturali e del paesaggio,
 - Tavola L: Sistema insediativo storico - Carta delle unità di paesaggio antico geo-archeologico,
 - Tavola M: Sistema insediativo contemporaneo - Sintesi della pianificazione comunale,
 - Tavola N: Sistema insediativo contemporaneo - Evoluzione del territorio urbanizzato,
 - Tavola O: Sistema insediativo contemporaneo - Infrastrutture esistenti.

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenenti
 - le disposizioni generali del piano, riguardanti in particolare gli obiettivi da perseguire, gli elementi costitutivi e la loro efficacia nei confronti degli altri strumenti di governo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, le forme delle determinazioni del piano, il ruolo e le modalità della valutazione;
 - le disposizioni relative all'organizzazione complessiva del territorio, degli insediamenti residenziali, produttivi e turistici e delle reti infrastrutturali,
 - le disposizioni relative alla tutela delle risorse primarie e delle diverse componenti naturali, paesistiche e culturali, alla prevenzione e alla gestione dei rischi ambientali, alla realizzazione delle reti ecologiche e a quant'altro previsto dall'art.22 della LR 11/2004.

Art. 3. Obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni

1. Con riferimento all'art. 22 della LR11/2004, il PTCP:
 - a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
 - b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
 - c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
 - d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
 - e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
 - f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
 - g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
 - h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
 - i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
 - j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
 - k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
 - l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
 - m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
 - n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16 della LR 11/2004;
 - o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g della LR11/2004.
2. Per gli aspetti di cui al precedente comma, nelle presenti NTA il PTCP definisce:
 - gli obiettivi da perseguire, articolati nel riferimento a ciascun aspetto disciplinato;
 - gli indirizzi per orientare la pianificazione settoriale, la programmazione e l'azione della Provincia in attività di concertazione e governance;
 - le direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello comunale;

- le prescrizioni che i soggetti pubblici e privati devono attuare, fino all'adeguamento dei PAT/PATI e degli altri piani urbanistici comunali, ovvero quelle che, in applicazione di specifiche disposizioni normative sovraordinate, determinano vincoli prevalenti ed immediatamente efficaci;
- le "linee guida" riportate in Appendice alle presenti NTA, che hanno carattere orientativo e ausiliario e quando espressamente previsto dalle norme di richiamo assumono valore suppletivo.
- Misure di mitigazione derivanti dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale inserita a seguito del Parere della Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010.

Art. 4. Adeguamento del PTCP

1. Il PTCP si adegua alle leggi sovraordinate o ai piani o programmi di amministrazioni pubbliche, ove ciò sia previsto dalle norme che li disciplinano.
2. L' adeguamento avviene, a seconda dei casi:
 - con le modalità e nei tempi previsti dalle norme che lo impongono (siano esse norme internazionali, statali o regionali, ovvero previste da sopravvenuti piani o programmi sovraordinati);
 - automaticamente, senza necessità di formale variante, quando sia richiesto esclusivamente il mero recepimento e l'eventuale adattamento degli elaborati di Piano, con relativa presa d'atto del Consiglio provinciale;
 - con una variante formata ai sensi dell'art. 23, comma 11, della LR 11/2004, predisposta dai Comuni interessati e approvata dal Consiglio Provinciale, quando siano introdotte modificazioni che, ai sensi dell'art. 5 delle presenti NTA, hanno carattere meramente operativo e non alterano i contenuti sostanziali del PTCP;
 - con una variante formata ai sensi dell'art. 23, commi da 1 a 10, della LR 11/2004, negli altri casi.
3. Fatte salve le specifiche modalità di pubblicità previste direttamente dalla legge, gli adeguamenti del PTCP sono in ogni caso pubblicati all'albo pretorio provinciale, inseriti nel sito internet della Provincia e comunicati alla Regione, ai Comuni interessati e all'amministrazione pubblica o all'ente, diverso dal Comune, che hanno formato l'eventuale piano o programma al quale il PTCP si adegua.

Art. 5. Modificazioni del PTCP

1. Nelle presenti NTA sono puntualmente previsti criteri e limiti entro cui i Piani Regolatori Comunali, di cui all'art. 12 della LR 11/2004, e le relative varianti, possono modificare le previsioni del PTCP, ai fini dell'ottimale perseguimento di specifici obiettivi del PTCP, senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.
2. Previa intesa con la Regione e la Provincia, le modificazioni, di cui al comma precedente, possono essere introdotte anche attraverso:
 - le varianti ai vigenti Piani Regolatori Generali, di cui alla LR 61/1985 e s.m.i, che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della LR 11/2004 e s.m.i., sono finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, o a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica;
 - le varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'approvazione di Accordi di Programma per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. I PAT/PATI possono contenere proposte di modificazione al PTCP, che abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali del PTCP.
5. Fatte salve ulteriori indicazioni particolari contenute nelle presenti NTA, hanno carattere meramente operativo le proposte di modificazione che:
 - garantiscono il rispetto degli obiettivi specificatamente perseguiti da previsioni di Piano per le quali è proposta modifica;
 - non pregiudicano e/o non rendono più difficile il perseguimento di altri obiettivi del PTCP (coerenza);
 - assicurano uguale o maggiore tutela (adeguatezza);
 - non determinano ulteriori esigenze di variazione al di fuori del territorio amministrativo del Comune/Comuni proponente/i.
6. In caso di formazione del PAT mediante procedura ordinaria, le proposte di modificazione al PTCP sono predisposte, previa intesa con la Provincia, a cura del Comune proponente e sono corredate da tutti i relativi elaborati, ivi compresi gli studi e le valutazioni previste dalla normativa vigente (es. Vinca, Paesaggio, etc.).
7. In caso di formazione del PAT/PATI mediante procedura concertata, le modalità per la redazione degli elaborati costituenti la proposta di modificazione del PTCP sono concordate con i Comuni, la Regione e gli altri soggetti pubblici interessati in sede di Accordo di Pianificazione.

8. Ferme restando le procedure previste dalla legge, per le varianti e gli adeguamenti, di cui all'articolo precedente, e le modifiche, di cui al presente articolo, la Provincia di Venezia informa la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, assicurando in ogni procedura il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi e con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico.

Titolo II Rapporti del PTCP con altri piani e programmi

Art. 6. Rapporto tra PTCP e altri piani e programmi territoriali

1. Il PTCP è formato in compatibilità con i contenuti del PTRC vigente e dei Piani d'area in quanto coerenti con i compiti riservati dalla LR 11/2004 ai diversi livelli di pianificazione urbanistica e territoriale e con la disciplina statale in materia di beni culturali e paesaggio.
2. In base all'interpretazione strutturale del territorio, di cui all'art.10 delle presenti NTA, la Provincia persegue, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, strategie d'area vasta per l'area metropolitana, la viabilità, le ferrovie e i trasporti, le localizzazioni di attrezzature di livello sovralocale, concertandole con le Province contermini.

Art. 7. Rapporto tra PTCP e piani e programmi di settore provinciali

1. Il PTCP costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione settoriale, anche negoziata, di livello provinciale.
2. I piani e programmi provinciali di settore si conformano agli obiettivi e attuano e approfondiscono gli indirizzi dettati dal PTCP.
3. I piani e programmi di settore dovranno essere adeguati entro dodici mesi dall'approvazione del PTCP.
4. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, contenute nel vigente strumento di pianificazione provinciale di protezione civile (Piano Provinciale di Emergenza - PPE), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, che recepisce altresì le indicazioni derivanti dai vigenti piani prefettizi di emergenza esterna in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 8. Rapporti con la pianificazione comunale

1. I piani regolatori comunali (PAT/ PATI e P.I.) e, ove previsto, i vigenti PRG, si conformano agli obiettivi e agli indirizzi espressi nel PTCP, ne attuano le direttive e ne assumono le prescrizioni.
2. Fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da specifiche disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 co. 5, l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle direttive del presente PTCP deve avvenire, di norma, in occasione della prima variante e comunque non oltre 12 mesi dall'approvazione del PTCP medesimo.
3. Le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali devono comunque:
 - a) attuare le direttive, anche sviluppandole, attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori, eventualmente condotti con la partecipazione della stessa Provincia;
 - b) recepire le prescrizioni;
 - c) precisare la definizione delle aree vincolate, motivandone gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni del PTCP.
4. Fino all'entrata in vigore del PAT/PATI, adeguato al PTCP, si applica la disciplina transitoria, ove prevista, nonché l'articolo 61 delle presenti NTA.
5. Il PTCP individua i temi e le situazioni in relazione ai quali la pianificazione di livello locale deve essere coordinata a livello intercomunale, attraverso il PATI oppure attraverso diverse modalità procedurali che assicurino tale coordinamento, ai sensi dell'art. 9 delle presenti NTA.
6. I PAT/PATI nell'attuazione delle direttive, qualora non determinato dal PTCP, potranno definire, d'intesa con la Provincia quali contenuti demandare al PI.
7. A far data dall'approvazione, da parte della Regione, dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lett. g, della L.R. 11/2004, i Comuni con ampiezza demografica inferiore a 5.000 abitanti, potranno redigere il PAT in forma semplificata, previa stipula di accordo di pianificazione con la Provincia, con il quale potranno essere definiti gli ulteriori requisiti che assicurino un livello adeguato di analisi e valutazioni per garantire il necessario coordinamento della pianificazione.

Art. 9. Coordinamento intercomunale

1. Il PTCP individua i temi e i relativi ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni, indicando altresì, laddove possibile, le alternative al PATI idonee a garantire e assicurare la coordinata trattazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei medesimi tematismi, purché la necessità di redazione di un PATI non sia prevista dal PTRC o dagli stessi comuni interessati.

2. I comuni nel loro insieme collaborano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PTCP in materia di implementazione delle rete ecologica, riduzione della frammentazione e del consumo di suolo, prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici, gestione integrata delle coste. A tal fine la Provincia promuove e coordina la concertazione a livello sub provinciale finalizzata alla equa ripartizione tra i Comuni dei vantaggi e degli oneri derivanti dalla attuazione delle relative politiche, anche attraverso forme di applicazione territoriale degli strumenti della perequazione, del credito edilizio e della compensazione ambientale.
3. Entro 6 mesi dalla approvazione del PTCP la Provincia istituisce un tavolo di coordinamento con i Comuni, la Regione e le altre amministrazioni interessate per la definizione quantitativa dei macro obiettivi di cui all'art. 11, la definizione degli indicatori necessari al monitoraggio del loro raggiungimento e le modalità di informazione, partecipazione ed eventuale retroazione, come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.
4. Nel rispetto dei compiti riservati, in via esclusiva, al PAT, in materia di perequazione urbanistica, riqualificazione ambientale e credito edilizio, nonché compensazione urbanistica, il PTCP indica, per i diversi tematismi che richiedono un coordinamento intercomunale, eventuali esigenze/obiettivi di ripartizione equa tra i Comuni dei vantaggi e degli oneri derivanti dalla concentrazione insediativa nonché dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale e degli interventi necessari per assicurare le condizioni di sostenibilità dello sviluppo.
5. In presenza di disposizioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale, il PTCP può subordinare l'attuazione delle sue previsioni alla sottoscrizione di apposita intesa di coordinamento con le amministrazioni comunali interessate, in tal caso i termini per l'adeguamento di cui all'art. 8 co. 2 possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi.
6. Qualora gli interventi programmati coinvolgano infrastrutture regionali, esistenti o programmate, all'intesa dovrà partecipare la Regione Veneto.

Titolo III Ruolo ed efficacia del PTCP

Art. 10. L'interpretazione strutturale del territorio

1. Nella pianificazione provinciale di settore e nei PAT/PATI devono essere salvaguardati i caratteri e le relazioni strutturali del territorio derivanti da:
 - a) gli aspetti "primari": climatici, idrogeomorfologici e pedologici, quelli dell'assetto naturale dell'ecosistema, direttamente connessi ai primi, con particolare riguardo alle relazioni tra le acque (fluviali, lagunari, marine) e le funzionalità e le morfologie di terra;
 - b) gli insediamenti consolidati storicamente, che formano nell'insieme una relazione "secondaria", i loro caratteri determinati dalla relazione primaria di acque e terra e comunque organizzati in sistemi che comprendono centri o complessi isolati, connessioni e contesti rurali, con le relative opere di regimazione idraulica;
 - c) i caratteri identitari sedimentati nel rapporto tra gli abitanti, i fruitori e il territorio, frutto di una relazione culturale "terziaria", derivanti dall'integrazione tra i segni dei paesaggi naturali e dell'azione insediativa storica, in buona parte ancora leggibili direttamente sul territorio.
2. Sulla base degli aspetti e delle relazioni di cui al precedente comma, i PAT/PATI dovranno precisare e delimitare i fattori strutturali di importanza sovralocale che il PTCP, a seconda dei casi, individua o riporta in cartografia, quali:
 - Lagune, barene e canali
 - Aree depresse rispetto al mediomare
 - Sistema idraulico del bacino scolante in territorio provinciale
 - Dune e dune spianate che non siano interessate da urbanizzazioni o previsioni di urbanizzazione
 - Arenili
 - Sistema idrografico
 - Tracce di corsi fluviali estinti
 - Golene e isole fluviali
 - Zone umide
 - Rete natura 2000 e Aree di interesse naturalistico
 - Biotopi naturali boschi e pinete litoranee
 - Tracce archeologiche di insediamenti o infrastrutture
 - Opere storiche di regimazione e di difesa delle acque fluviali o marine
 - Centri storici
 - Ville venete
3. In sede di formazione dei PAT/PATI, i suddetti elementi sono tutelati e valorizzati nel ruolo territoriale e paesistico, nelle relazioni reciproche e nella loro complessiva entità.

Art. 11. Macro-obiettivi del PTCP

1. Sulla base della interpretazione strutturale del territorio di cui all'articolo precedente e alla luce degli scenari di evoluzione territoriale ed ambientale del contesto regionale, il PTCP delinea le strategie che riassumono gli orientamenti di governo del territorio di lungo periodo e di larga scala, investendo in primo luogo due ordini di temi rilevanti ai fini di inquadrare le scelte del PTCP:
 - a) aspetti del sistema funzionale metropolitano, quali:
 - la rete delle polarità di livello sovralocale;
 - il sistema delle città costiere;
 - il sistema dei centri regionali (Mestre, Padova, Treviso) e la rete delle loro connessioni;
 - il sistema infrastrutturale ferroviario, portuale e viabilistico principale;
 - b) aspetti ambientali coinvolti nei processi di adattamento al cambio climatico, quali:
 - le emissioni climalteranti;
 - l'assetto idraulico;
 - il consumo di suolo per utilizzi urbanizzativi o infrastrutturali;
 - gli utilizzi e le produzioni dello spazio rurale.
2. Costituiscono macro-obiettivi del PTCP, da approfondire e specificare in sede di accordi interistituzionali ed intese con le Province, la Regione e gli altri soggetti, anche privati, coinvolti nelle scelte di pianificazione a scala metropolitana e territoriale:
 - una significativa diminuzione del tasso di crescita del consumo di suolo;
 - l'inversione della tendenza alla frammentazione territoriale;
 - la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico;

- l'implementazione della rete ecologica;
 - la gestione integrata delle aree costiere.
3. I necessari approfondimenti del quadro conoscitivo e del sistema di indicatori di livello comunale e provinciale necessari a coordinare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente sono implementati attraverso il Sistema Informativo Geografico Provinciale, di cui al successivo articolo 12.
 4. Il contributo dei piani regolatori comunali al raggiungimento degli obiettivi del PTCP in materia di sostenibilità ambientale, dovrà essere documentato e quantificato attraverso la VAS, nel Rapporto ambientale, con particolare riferimento ai macro-obiettivi di cui al precedente comma 2.

Art. 12. Il quadro conoscitivo e il Sistema Informativo Geografico

1. Fatte salve diverse disposizioni normative, gli aggiornamenti del quadro conoscitivo (QC) che non determinano esigenza di adeguamento delle previsioni del PTCP sono oggetto di mera ricognizione da parte del Consiglio Provinciale, previa verifica che accerti che dette previsioni non siano assoggettate a VAS o Vinca.
2. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale riferite agli aggiornamenti del QC sono pubblicate all'albo pretorio provinciale, inserite nel sito internet della Provincia e comunicate alla Regione, ai Comuni e agli altri soggetti direttamente interessati.
3. La Provincia assicura l'attuazione delle presenti disposizioni mediante individuazione di apposito Sistema Informativo Geografico Provinciale, ai sensi della LR 11/2004.
4. Il regolamento del SIG individuerà le modalità di aggiornamento del QC, nonché di integrazione e scambio di dati e informazioni con ciascun sistema informativo, anche uniformandosi alle disposizioni che saranno previste dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10 LR 11/2004.

Art. 13. Coordinamento tra gli elaborati di piano

1. Ove risulti un contrasto tra gli aspetti normativi contenuti nei diversi elaborati costitutivi del piano, prevalgono quelli contenuti nelle NTA; le previsioni e le informazioni contenute negli elaborati grafici prevalgono su quelle contenute nella Relazione Illustrativa.
2. Le indicazioni grafiche contenute nelle tavole di piano:
 - aventi maggiore dettaglio descrittivo sono prevalenti rispetto a quelle indicate in modo schematico;
 - aventi diretto riferimento ad aspetti riscontrabili sul territorio prevalgono rispetto a quelle prive di tale riferimento;
 - relative a componenti e valori ambientali prevalgono su quelle relative alle infrastrutture o agli insediamenti;
 - relative alle infrastrutture e alla localizzazione di servizi e attrezzature prevalgono su quelle relative agli insediamenti.
3. In caso di dubbio tra grafie parzialmente sovrapposte si avrà riguardo ai dati del Quadro Conoscitivo per dirimere eventuali dubbi di carattere interpretativo.
4. Tutto ciò che nelle tavole di piano viene rappresentato al di fuori del confine amministrativo provinciale ha puramente carattere indicativo per il confronto ed il necessario coordinamento con le province limitrofe.

PARTE II TUTELA DELL'AMBIENTE E USO DELLE RISORSE

Titolo IV Sistema ambientale

Art. 14. Contenimento e contrasto degli effetti del mutamento climatico

Obiettivi

1. IL PTCP, anche in attuazione di politiche generali a scala regionale, interregionale e europea, da applicare alle specifiche caratteristiche del territorio provinciale, persegue l'obiettivo di adattare il territorio ai mutamenti climatici e di contrastarne gli effetti negativi, incidenti sull'equilibrio ambientale e insediativo, applicando il principio di precauzione nelle valutazioni di opportunità e di alternativa degli interventi e criteri di mitigazione e compensazione degli impatti, mediante misure e azioni di cui al presente titolo.

Art. 15. Rischio idraulico

Obiettivi

1. Il PTCP assume l'indicazione del Piano provinciale delle emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale 2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:
 - tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare rischi idraulici;
 - sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE.
2. Alla luce del PPE il PTCP persegue i seguenti obiettivi:
 - salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
 - prevenire alterazioni della stabilità dell'ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili;
 - migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d'uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d'acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore;
 - promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l'utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione;
 - armonizzare la pianificazione e la programmazione dell'uso del suolo con la pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI.

Indirizzi

3. In attesa di aggiornamenti in materia di aree esondabili, la cui individuazione spetta alle competenti autorità, la Provincia, di concerto con la Regione Veneto e con le altre Autorità e soggetti competenti, promuove la effettuazione di studi e la elaborazione di modelli proiettivi e valutativi .

Direttive per le aree di mitigazione e per la compensazione idraulica

4. Si richiama la delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, con cui è stato previsto che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una "Valutazione di compatibilità idraulica"; previsione poi confermata dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n. 4453 del 29 dicembre 2004

5. I Comuni d'intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia idraulica, in via prioritaria i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile regionale, individuano attraverso i PAT/PATI le aree che, in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e ambientali – considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle infrastrutture –, risultano idonee per svolgere, anche temporaneamente, una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica.
6. I criteri per l'individuazione di dette aree, dovranno essere opportunamente specificati nel PAT/PATI per la successiva redazione e adeguamento del PI, degli strumenti urbanistici attuativi, dei programmi di intervento convenzionati e dei provvedimenti abilitativi (progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, permessi di costruire, DIA, etc.).
7. Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo da perseguire in modo integrato e compatibile, oltre a quelle idrauliche, anche finalità ambientali e ricreative.
8. Analoghe aree per l'espansione delle acque potranno essere previste nelle fasce laterali di infrastrutture, impianti o aree produttive anche mediante l'integrazione di funzione di barriera e di filtro per la mitigazione e la compensazione degli impatti.
9. La previsione di nuove aree urbanizzate, attraverso opportuni indici di piano, dovrà comunque individuare, all'interno dell'ambito oggetto di trasformazione d'uso, adeguate superfici con funzione di invaso superficiale in grado di compensare all'interno dell'ambito stesso le condizioni di rischio idraulico preesistenti nonché quelle conseguenti alla trasformazione.

Direttive per le aree assoggettate a pericolosità idraulica come individuate dai PAI/PPAI

10. In presenza di Piani di Bacino, come il PAI, vigenti o in regime di salvaguardia, i Comuni interessati, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono riportare le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dai Piani nonché le relative disposizioni normative.
11. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o sul B.U.R.V.) della avvenuta adozione dei Progetti di Piano, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti, a meno di una diversa disposizione più restrittiva prevista dai singoli PAI/PPAI.
12. Adeguando i propri strumenti urbanistici ai Piani di Bacino i Comuni approfondiscono e aggiornano le valutazioni di rischio e di pericolo alla luce di studi ed analisi di dettaglio ed eventualmente propongono aggiustamenti delle perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo e della attribuzione alle diverse parti del territorio di classi di rischio o di pericolo.

Direttiva "Piano delle Acque"

13. I Comuni, d'intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, nell'ambito del PAT/PATI provvedono alla predisposizione, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque", da redigersi secondo le Linee Guida riportate in appendice delle presenti NTA, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
 - integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
 - acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
 - individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
 - determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;
 - individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità;
 - individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;

- individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico;
 - individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;
 - individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all'appendice, apposite "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...).
14. Fino alla redazione del Piano delle Acque di cui al comma precedente, qualsiasi intervento che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, dovrà essere compatibile con le "Linee Guida" di cui all'appendice;
15. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione mettendo a disposizione tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili.

Prescrizioni

16. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento, che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.
17. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all'adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle "Linee Guida" in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.

Art. 16. Rischio da mareggiate e difesa della costa

1. Il PTCP, anche alla luce delle specifiche analisi condotte dal PPE, riconosce la rilevanza strategica della difesa del territorio dall'ingressione del mare e della erosione degli arenili causato dalle mareggiate, anche in considerazione della rilevanza ambientale e dell'importanza sociale ed economica delle attività ricreative e turistiche connesse agli arenili e alla loro fruizione, definisce i seguenti obiettivi:
- difendere l'attuale linea di costa e riformare gli arenili erosi dalle mareggiate nei tratti non protetti da opere di difesa a mare;
 - ridurre gli squilibri nella distribuzione delle sabbie determinati dalla realizzazione di opere di difesa;
 - preservare la geomorfologia della costa ed in particolare degli elementi che costituiscono difesa naturale dalle mareggiate;
 - contrastare la subsidenza dei suoli lungo la costa minimizzando e compensando la componente dovuta a processi naturali.

Indirizzi

2. La Provincia, sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dell'individuazione dei principali allineamenti di dune e paleodune naturali ed artificiali, promuove di concerto con la Regione e con i Comuni interessati la definizione di linee guida sulla funzionalità e la tutela delle dune costiere secondo i seguenti indirizzi:
- a seconda della vocazione specifica dell'ambito territoriale saranno identificate le tipologie d'intervento e i criteri da adottare per la conservazione, ristrutturazione e/o potenziale ricostruzione delle dune, utilizzando criteri VAS anche ai fini della redazione dei piani di arenile;
 - la conservazione, ricostruzione, riconnessione delle dune può essere effettuata soprattutto in ambito urbanizzato, prevedendo precise misure ed azioni che coniughino le attività balneari e le destinazioni d'uso concessorio con la funzionalità stessa delle dune sia in termini morfodinamici (interscambio sedimentario con la spiaggia antistante) che ecologici e di difesa.
3. La Provincia promuove e favorisce, per quanto di competenza, la conservazione, ricostruzione e riconnessione delle dune ed il loro consolidamento e stabilizzazione mediante idonea impianti vegetazionali.

Directive

4. I PAT/PATI, in adeguamento al PTCP che individua nella Tavola 2 i principali lineamenti dunali e sistemi di dune (naturali e artificiali) e paleodune, indicano detti elementi e, in relazione alle indicazioni dell'Allegato 23 al PPE che definisce le aree a maggior vulnerabilità all'azione ingressiva del mare, definiscono le conseguenti disposizioni finalizzate a tutelare la funzione di difesa dall'ingressione delle mareggiate. In particolare i PAT/PATI considereranno il profilo altimetrico, la profondità e l'estensione degli apparati dunali, le soluzioni di continuità degli stessi e le altre caratteristiche che possono incidere sulla funzione difensiva.

Prescrizione

5. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, e con le modalità di cui al precedente comma, va tutelata la funzione di difesa dall'ingressione nell'entroterra delle mareggiate costituita, in virtù del loro profilo altimetrico, dalle dune e dai sistemi di dune. Fatte salve ulteriori normative di maggior tutela, sono ammessi gli interventi che non riducano la funzione di difesa dall'ingressione delle mareggiate nell'entroterra, non è quindi consentito l'abbassamento, la rimozione o l'interruzione dei residui dunali esistenti, ancorché già totalmente o parzialmente spianati.

Difesa del suolo - Aree costiere di particolare fragilità

Obiettivi

6. Il PTCP, alla luce dei mutamenti climatici in corso e delle stime previsionali dell'innalzamento del livello marino e tenuto conto della situazione altimetrica del territorio e della vastità dei territori sottoposti a bonifica idraulica, delle tendenze evolutive dell'assetto morfologico e idrogeologico del territorio, riconosce le condizioni di particolare fragilità delle seguenti aree:
- la porzione di territorio poste a quota inferiore a + 1,00 m s.l.m sulla base dei contenuti dell'Allegato 2 al PPE (riportata nella Tavola 2) ed in considerazione dell'escursione del livello medio marino
 - le aree a rilevante subsidenza (riportate nella Tavola 2);
 - le aree interessate da intrusione salina.
7. Per dette aree, caratterizzate da fragilità determinata dalle quote altimetriche del suolo, interessate da estese bonifiche idrauliche che contribuiscono all'innescare dei fenomeni di subsidenza ed intrusione salina, il PTCP indica i seguenti obiettivi:
- limitare gli effetti della subsidenza naturale nelle aree costiere a rischio di mareggiate e sul sistema idraulico interessato dalla bonifica;
 - ridurre il contributo antropico alla subsidenza, con particolare riferimento all'estrazione di fluidi e gas naturali dal suolo (bonifica meccanica) e dal sottosuolo (emungimento d'acqua da pozzi), soprattutto nelle aree costiere a rischio di mareggiate e sul sistema idraulico interessato dalla bonifica;
 - limitare il fenomeno dell'intrusione salina lungo i corsi d'acqua e nella falda contenendo l'estrazione di acqua dolce superficiale e favorendone la presenza (normalmente accumulata nella dune, o favorendo l'allagamento con acqua dolce fluviale) nelle aree critiche anche con l'introduzione di opere idrauliche di sbarramento.

Indirizzi

8. La Provincia, ritenuto che in tali aree fragili e soprattutto in alcune aree litorali (Cavallino, S. Erasmo, Ca' Corniani, Bibione), è necessario ponderare l'estrazione di fluidi dal sottosuolo con particolare riguardo all'estrazione di acqua da falde profonde, promuove l'elaborazione di appositi studi di approfondimento dei fenomeni idrogeologici locali per la razionalizzazione dello sfruttamento della risorsa acqua, al fine di contenere l'incremento di subsidenza per cause antropiche.
9. La Provincia, in accordo con i Comuni interessati e, in ossequio ai principi della LR 11/2004, facendo partecipare alla definizione progettuale i privati interessati, concertando con i Consorzi di Bonifica competenti l'eventuale sospensione dell'estrazione d'acqua, favorisce il riallagamento e la riconsegna ad una condizione di maggiore naturalità, anche con l'attivazione di nuove e innovative funzioni, porzioni di territorio che già si trovano sotto il livello del mare e che sono interessate da rilevanti fenomeni di subsidenza.
10. La Provincia promuove altresì, ad integrazione e coordinamento con quanto indicato al precedente paragrafo e d'intesa con le Autorità idrauliche competenti, la costituzione di specchi d'acqua dolce come casse di espansione di corsi d'acqua nelle aree interessate da problemi di salinità dei suoli (riportati nella Tavola 2) e di intrusione salina, tenendo conto della potenziale funzione idraulica e di riserva d'acqua che tali aree potrebbero rappresentare.
11. La Provincia inoltre favorisce forme di utilizzo dell'acqua (per uso agricolo, geotermico, potabile e industriale) che non comportino l'estrazione dal sottosuolo mediante pozzi in falde più o meno profonde.

Direttive

12. In sede di formazione e adeguamento dei PAT/PATI andranno definiti appositi indicatori, da utilizzare nel processo di VAS, per verificare la prevista riduzione dell'erosione costiera e della fragilità delle aree a seguito attuazione delle misure di Piano, compreso il permanere della convenienza a sostenere socialmente i complessivi costi di manutenzione della bonifica idraulica in determinate aree.
13. I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI, in riferimento alle indicazioni del PTCP e di concerto con le autorità idrauliche competenti individuano nell'ambito delle aree sotto bonifica idraulica quelle ritenute più idonee ad essere riallagate o utilizzate come casse di espansione dei corsi d'acqua.

Prescrizione

14. Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m, ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m.

Art. 17. Rischio di incidente rilevante

Obiettivi

1. Il PTCP, in considerazione dei contenuti del PPE, persegue l'obiettivo della tutela del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui alla normativa vigente in materia.
2. Il PTCP indica nella tavola 2 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, così come indicati dal Ministero dell'Ambiente, e le relative aree di danno determinate secondo il D.M. 9 maggio 2001.

Direttive

3. I PAT/PATI recepiscono e attuano le direttive di cui al presente capo nei seguenti casi:
 - quando siano presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - quando siano presenti aree di danno e/o aree di osservazione, così come individuate al successivo comma 4, di stabilimenti insediati in territorio confinante;
 - nei casi in cui la pianificazione comunale consenta la localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
4. Ai fini della definizione di un adeguato contesto conoscitivo, in sede di redazione di PAT/PATI e/o di adeguamento dello strumento di pianificazione vigente deve essere individuata, con riferimento alla componente del rischio tecnologico un'area di osservazione - corrispondente all'area di attenzione come definita dalle "Linee guida per la Pianificazione di emergenza esterna" - o, in carenza di indicazioni del PEE, all'ambito definito dal doppio della "seconda distanza di danno" individuata con il metodo speditivo di cui all'Allegato 1 delle richiamate "Linee guida" per il PEE e comunque non inferiore a quella ricadente entro un raggio di 500 metri dall'impianto a rischio. I Comuni possono incrementare l'ambito minimo dell'area di osservazione per includere porzioni significative del territorio. In detta area di osservazione i Comuni devono eseguire una accurata ricognizione e analisi degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.
5. La pianificazione comunale dovrà prevedere, con particolare attenzione agli elementi vulnerabili rilevati, l'applicazione di una o più delle seguenti strategie in ragione delle peculiari caratteristiche del territorio:
 - prevedere la realizzazione di interventi di prevenzione e di mitigazione dei danni con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
 - prevedere la predisposizione delle misure di protezione e di prevenzione per gli elementi territoriali e ambientali e di riqualificazione territoriale ed edilizia;
 - prevedere l'eventuale ipotesi di delocalizzazione degli impianti e delle eventuali funzioni insediative e produttive.
6. I Comuni possono prevedere misure di prevenzione e riduzione del rischio e di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti, anche mediante l'eventuale applicazione della perequazione urbanistica e del credito edilizio.
7. Qualora la pianificazione comunale introduca limitazioni all'edificazione a tutela dell'ambiente e delle persone maggiormente cautelative rispetto ai "requisiti minimi" di cui al D.M. 9/05/2001, in base all'elaborato RIR, potrà essere prevista l'applicazione dell'istituto della compensazione urbanistica e

della perequazione, secondo quanto previsto dalla LR 11/2004, permettendo ai proprietari di aree, soggette a detto vincolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree.

8. Per la delocalizzazione, anche parziale, di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nei casi di messa in sicurezza del territorio e degli insediamenti esistenti, si potranno individuare aree, conformi ai requisiti minimi di sicurezza contenuti nel D.M. 9 maggio 2001, anche in deroga al criterio di concentrazione delle aree produttive definito dal PTCP. La pianificazione comunale dovrà definire appositi criteri per la delocalizzazione parziale o totale dell'impianto a rischio, basata sulla valutazione delle analisi costi-benefici e multicriteria, le quali devono formare parte integrante delle ipotesi di attuazione delle previsioni urbanistiche e territoriali necessarie per effettuare la delocalizzazione stessa.
9. Nell'area di osservazione, esterna alle "aree di danno", si procede con una valutazione di compatibilità degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili in relazione agli scenari incidentali.
10. Per facilitare la costruzione dell'Elaborato tecnico RIR, si riportano in appendice le "Linea guida per la formazione dell'elaborato tecnico RIR", costituite da una tabella di confronto tra le indicazioni dell'Allegato tecnico al DM 9 maggio 2001 e i contenuti del PAT /PATI e PI riferiti alla LR 11/04.
11. Nei casi in cui le aree di danno e/o di osservazione coinvolgano il territorio di più Comuni la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale deve essere eseguita con il metodo del confronto e della concertazione con i comuni interessati, come stabilito dalla LR 11/2004 e in conformità alle disposizioni del PTCP.
12. Qualora sia prevista la delocalizzazione dell'impianto esistente in altro Comune, possono essere previste misure di compensazione e perequazione anche mediante la sottoscrizione di appositi accordi / intese tra la Provincia e i Comuni interessati.

Prescrizioni

13. Fino all'approvazione e/o all'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici comunali alle normative in materia di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trova diretta applicazione la metodologia di cui al D.M. 9 maggio 2001, con particolare riguardo al regime transitorio per l'attività edilizia, previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dalle "Linee guida per la Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante" predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile e approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18. Rischio sismico

Obiettivi:

1. Il PTCP, alla luce delle nuove normative antisismiche nazionali e regionali, ed alla riconsiderata sismicità del territorio nazionale, riconosce l'esigenza di un moderno e quantitativo approccio alla pericolosità sismica del proprio territorio provinciale e per tanto definisce i seguenti obiettivi:
 - valutare la pericolosità sismica di base che affligge il territorio
 - relazionare la pericolosità sismica di base alla peculiarità geolitologica provinciale e agli edifici strategici di interesse pubblico
 - stabilire il livello di rischio e pianificarne la gestione.

Indirizzi

2. La Provincia, sulla base delle conoscenze geologiche acquisite, sulle rinnovate conoscenze sismogenetiche nazionali, e sulle nuove classificazioni sismiche a livello comunale, promuove la definizione di linee guida per lo studio della pericolosità sismica e pianificazione del territorio secondo i seguenti indirizzi:
 - valutazione, su base geolitologica, di aree omogenee dal punto di vista sismico, e valutazioni di particolari condizioni di pericolosità legate a forti contrasti litologici o morfologie topografiche;
 - definizione peculiare dell'azione sismica per le opere strategiche suddette, e dunque valutazione degli spettri di risposta sismica di base attesi, basati sulla classificazione sismica territoriale e la classificazione sismica del suolo.
3. La Provincia promuove ed incentiva, per quanto di competenza, la raccolta di dati pregressi o opportunamente collezionati, funzionali ad un razionale approccio di pianificazione del rischio sismico. La Provincia, in tal modo, riconosce l'esigenza della creazione e della diffusione di un moderno approccio culturale alla sismicità, colmando un lacunoso aspetto dello studio del territorio, essenziale per la sua razionale gestione.

Directive

4. I Comuni, nell'ambito dei Piani di Assetto del Territorio, in riferimento agli obiettivi del PTCP, effettuano:
- lo studio sismologico del proprio territorio in funzione della classe sismica d'appartenenza, basato su dati pregressi di natura geolitologica e geomorfologica, definendo le aree omogenee dal punto di vista sismico ed eventuali particolari condizioni di rischio potenziale attribuibili a peculiari condizioni geologico – topografiche;
 - la pianificazione dell'emergenza, basata sui criteri delle aree e degli edifici individuati, nell'ambito del piano comunale di Protezione Civile;
 - le classificazioni sismiche del suolo, qualora non disponibili, per le aree interessate dagli edifici strategici suddetti.

Art. 19. Sistema delle aree di interesse ambientale

Obiettivi

1. Il territorio provinciale è caratterizzato dalla presenza di numerose aree di interesse naturalistico alcune delle quali, anche in attuazione delle direttive UE, individuate dalla Regione Veneto, sottoposte a tutela e assoggettate a gestione. Il PTCP, nel fare proprie le disposizioni della pianificazione sovraordinata e per dare applicazione alle vigenti normative, definisce i seguenti obiettivi generali da perseguire in riferimento a dette aree:
 - favorire la tutela e il rafforzamento della biodiversità;
 - integrare le aree nel sistema reticolare ambientale
2. Negli articoli che seguono sono riportate, distintamente e in relazione alle diverse parti del territorio, le disposizioni relative alle aree di interesse naturalistico assoggettate a specifiche disposizioni normative.

Indirizzi

3. La Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti interessati promuove:
 - azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC (art. 19 NTA Directive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali);
 - l'individuazione anche nelle aree limitrofe di analoghi obiettivi di tutela;
 - la tutela delle risorse idriche, promovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone;
 - la tutela, la valorizzazione e il controllo delle formazioni vegetali esistenti, per conseguire un aumento della biodiversità;
 - la fruizione sostenibile per finalità educative e scientifiche;
 - compatibilmente con le specifiche esigenze di tutela, la valorizzazione delle aree per attività ricreative, turistiche e rurali e la creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le componenti naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, storiche e monumentali.

Art. 20. Parchi e Riserve regionali, Ambiti naturalistici di livello regionale e sistema naturalistico dell'Adige

Parchi e Riserve regionali e Ambiti naturalistici di livello regionale

Obiettivi

1. Il PTCP recepisce i perimetri e i contenuti naturalistico - ambientali dei Parchi Regionali e degli Ambiti naturalistici di livello regionale indicati nel PTRC e coordina l'integrazione delle relative direttive e prescrizioni contenute nei PAT/PATI.
2. Il PTCP riconosce le aree di particolare tutela paesaggistica definite dall'articolo 33 del PTRC, anche in riferimento all'articolo 62 del PALAV, e, con particolare riferimento alla Laguna di Venezia, si adeguerà alle norme specifiche di tutela che saranno previste con l'approvazione di apposito Piano Ambientale ai sensi della LR 40/1984 previsto dalla variante al PRG per la laguna e le isole minori adottata dal Comune di Venezia.

Indirizzi

3. In riferimento a detti Parchi e Ambiti, il PTCP promuove in accordo con la Regione e con gli Enti di gestione:
 - a) la realizzazione di un sistema a rete per incrementare le funzioni ecologiche di ciascuna area e la loro connessione alle reti ecologiche del territorio provinciale di cui all'art. 28 delle presenti NTA; in particolare Parchi e Riserve regionali sono parti integranti e strutturanti delle reti ecologiche costituendo - assieme alle aree Rete Natura 2000 (di cui all'art. 22 delle presenti NTA) - le Aree nucleo.
 - b) la formazione, anche attraverso un apposito progetto strategico di cui all'art. 59 delle presenti NTA, di una rete di itinerari di interesse naturalistico per la valorizzazione di detti Parchi, e Ambiti, degli elementi di interesse storico e culturale e di promozione della fruizione turistica sostenibile. Con la formazione del progetto strategico si procederà, mediante l'intesa ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA, al coordinato adeguamento della pianificazione comunale.

Sistema naturalistico dell'Adige

Obiettivi

4. In attuazione dell'ultimo comma dell'art. 34 del PTRC, il PTCP definisce le modalità di tutela e valorizzazione del sistema naturalistico dell'Adige riportato nella Tavola 2 – "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale" del vigente PTRC.

Direttive

5. I PAT/PATI:
 - individuano gli elementi naturalistici e ambientali peculiari di detto ambiente, valutano la qualità naturalistica e lo stato di detti elementi e definiscono per ciascuno di essi un grado di tutela adeguato a garantirne la conservazione e, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, il recupero e la riqualificazione;
 - definiscono le misure necessarie per garantire, in riferimento alla rete ecologica provinciale di cui all'art. 28 delle presenti NTA, la corretta connessione di detti elementi nel sistema reticolare ambientale;
 - individuano, compatibilmente con le esigenze di tutela, le attività ricreative e turistiche insediabili nell'ambito di dette aree;
 - definiscono le modalità di accesso e di mobilità all'interno dell'ambito regolando il transito degli automezzi, individuando le aree e i punti di parcheggio e sosta e i punti di scambio modale;
 - indicano i punti da attrezzare per la navigabilità fluviale mediante la realizzazione di approdi e le aree nelle quali sarà possibile realizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e idraulica, aree attrezzate per lo scalo delle imbarcazioni;
 - definiscono i tracciati più idonei per la realizzazione degli itinerari ciclabili con priorità per quelli di livello sovracomunale e in particolare per la così detta "pista del sole".

Prescrizioni

6. Nell'area individuata dal PTRC come ambito naturalistico di livello regionale relativo al fiume Adige, fino alla adozione del PAT/PATI elaborato ai sensi dell'articolo 15 della LR 11/2004, ovvero fino all'approvazione del PAT elaborato mediante procedura ordinaria di cui all'articolo 14 della LR 11/2004, restano in vigore le norme dei vigenti PRG.

Art. 21. Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale

1. In attuazione dell'art. 34 del PTRC, il PTCP definisce le modalità di tutela e valorizzazione delle aree di interesse regionale e competenza provinciale (riportate in Tavola 3) di seguito indicate:
 - a) Medio Corso del Piave
 - b) Ambito fluviale del Reghena e Lemene
 - c) Laguna del Morto.

a) Medio Corso del Piave

Obiettivi

2. Si tratta di un complesso sistema fluviale in cui gli aspetti naturalistici e ambientali e quelli di interesse storico, culturale e identitario costituiscono componenti essenziali della percezione dei luoghi. Obiettivo strategico è la valorizzazione del sistema fluviale come asse ordinatore del territorio e come insieme di risorse per una fruizione ambientale, ricreativa e sportiva. Il sistema fluviale dovrà essere oggetto di un generale progetto di tutela ambientale e di riqualificazione delle attrezzature fruibili.

Indirizzi

3. Alla luce del DP-PTRC (Documento Preliminare al PTRC) e degli obiettivi di coordinamento interprovinciale, il Fiume Piave è individuato come sistema fluviale e asse ordinatore da assoggettare, di concerto con i Comuni interessati, a Progetto Strategico in collaborazione con le Province di Belluno e Treviso e con il coordinamento della Regione Veneto.

Direttive

4. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, integrano gli obiettivi di salvaguardia ambientale con quelli di riordino dell'assetto insediativo e infrastrutturale. In particolare andranno approfonditi gli aspetti relativi alla mobilità nell'area della Città del Piave e quelli relativi alla localizzazione di servizi e attrezzature per lo sport e il tempo libero la cui previsione dovrà garantire la massima integrazione con il SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) e il TPL (Trasporto Pubblico Locale) per realizzare un polo di rango sovralocale. La mobilità lenta lungo gli itinerari indicati dal PTCP dovrà costituire, a scala locale e urbana, un sistema alternativo a quello stradale. Andranno adeguate le strutture per la navigazione fluviale anche prevedendo un sistema di connessione alle località balneari.

Prescrizioni

5. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, nelle aree di cui al precedente comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di pubblico interesse;
 - il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione;
 - la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali;
 - l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

b) Ambito fluviale del Reghena e Lemene

Obiettivi

6. Tutela naturalistica dell'ambito e valorizzazione ricreativa e sportiva delle risorse ambientali da attuare mediante l'attivazione del "Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei Laghi di Cinto", istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 20.03.2003, e successive modificazioni, e attraverso la formazione del relativo Piano ambientale.

Direttive

7. Con l'istituzione del Parco, l'ambito fluviale del Reghena Lemene risulta suddiviso in due aree:
 - l'area individuata come Parco che il PTCP conferma e all'interno della quale, fino all'approvazione del relativo Piano ambientale, si applicheranno le disposizioni relative all'ambito n. 43 e quelle riportate al titolo settimo del vigente PTRC;
 - l'area esterna al perimetro del suddetto Parco, ma compresa nell'ambito individuato dal PTRC, nella quale, fino alla adozione del PAT/PATI elaborato ai sensi dell'articolo 15 della LR 11/2004, ovvero

fino all'approvazione del PAT elaborato mediante procedura ordinaria di cui all'articolo 14 della LR 11/2004, continuano ad applicarsi le norme dei vigenti PRG.

8. Per le aree esterne al perimetro del Parco Reghena Lemene, ma ricomprese nell'ambito previsto dal PTRC, continuano a trovare applicazione le medesime norme di tutela di cui al titolo VII del PTRC e quelle riportate per l'ambito 43.

c) Laguna del Morto

Obiettivi

9. La laguna del Morto in considerazione della prossimità ad aree di rilevante fruizione turistica e della sua strutturale fragilità, richiede una particolare cura per garantire una adeguata tutela. Riconoscendo la estrema fragilità morfologica e ambientale, va perseguita la salvaguardia del sistema dunale, della sponda fluviale e della retrostante pineta anche mediante la realizzazione di interventi di potenziamento naturalistico e di regolazione della fruizione.

Indirizzi

10. La Provincia promuove, nell'ambito del "Progetto Strategico Sistema Costiero" di cui all'art. 59 delle presenti NTA, di concerto con i Comuni interessati, con il Competente Consorzio di Bonifica e con gli altri Enti interessati, il perseguimento degli obiettivi del PTCP attivando, in analogia a quanto già sperimentato per il sistema ambientale Reghena – Lemene, un processo di Agenda 21 finalizzato ad individuare le più efficaci e condivise modalità di gestione dell'ambito della laguna del Morto.

Direttive

11. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, integrano gli obiettivi di salvaguardia ambientale con quelli di riordino dell'assetto insediativo e infrastrutturale. In particolare andranno considerati e approfonditi gli aspetti relativi a:
 - salvaguardia dell'assetto morfologico e idraulico;
 - incidenza delle attività e degli insediamenti esistenti e previste nelle aree limitrofe;
 - modalità di accesso all'area individuando, in particolare, varchi attrezzati e serviti.Inoltre, nel quadro degli obiettivi generali della pianificazione comunale, dovranno essere verificate le potenzialità per prevedere interventi di perequazione e compensazione finalizzati alla valorizzazione dell'ambito.

Art. 22. Rete Natura 2000

Obiettivi

1. Il PTCP fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle Direttive UE e recepisce i vincoli riguardanti i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele.
2. Dette aree (riportate in Tavola 1), costituiscono parti integranti e strutturali delle reti ecologiche di area vasta e provinciale, all'interno delle quali sono ricomprese tra le "Aree nucleo" (art. 28 delle presenti NTA). Dette zone partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali, extra-urbani e urbani.

Indirizzi

3. Mediante la partecipazione ad attività di concertazione, nella espressione di pareri, in sede di sottoscrizione di accordi e intese, nella elaborazione di progetti per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, impianti ed edifici la Provincia verificherà le modalità per contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

Direttive

4. In sede di adeguamento al PTCP, i Piani Regolatori Comunali dovranno effettuare la ricognizione delle attività, con potenzialità di incidenza ambientale, presenti all'interno dei siti ed entro una fascia di 200 metri dal perimetro degli stessi (*area di transizione*). Le attività per le quali si rilevi una significativa

potenzialità di incidenza potranno essere interessate da processi di rilocalizzazione anche mediante credito edilizio.

Prescrizioni

5. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, fatte salve vigenti disposizioni di maggior tutela, nei siti di cui al presente articolo, ed entro una fascia di 500 metri dal perimetro degli stessi (*area di transizione*), non potranno essere adottate varianti ai vigenti strumenti urbanistici, se non previa verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente. Fanno eccezione le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico assoggettate a VIA e quelle relative ad opere urgenti e indifferibili in quanto finalizzate alla sicurezza del territorio o alla protezione dell'ambiente.
6. Sono assoggettate a Valutazione di Incidenza Ambientale le attività e gli interventi, anche ricadenti all'esterno dei siti di interesse comunitario (SIC ZPS) - con le modalità dettate dalla Regione Veneto con la DGR 3173 del 10.10.2008 e s.m.i. - quando esse siano ricomprese all'interno delle aree nucleo (di cui all'articolo 28 delle presenti NTA) o delle *aree di transizione* (di cui al comma 4).

Art. 23. Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali

Obiettivi

1. Il PTCP assume gli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui all' articolo 35 delle NTA del PTRC per le aree della Laguna di Caorle, Valle Altanea, e Valli e Pineta di Bibione, Foce dell'Adige e Bosco di Lison (riportate nella Tavola 3).

Indirizzi

2. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la Provincia promuove:
 - tutela e gestione delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche;
 - fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.
3. Per le zone non comprese in siti SIC/ZPS o in altre aree già assoggettate a forme di gestione, la Provincia, di concerto coi Comuni, con i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O., persegue gli obiettivi di cui sopra promuovendo adeguate forme di gestione.

Direttive

4. I Piani Regolatori Comunali, in sede di adeguamento al PTCP, individuano di concerto con la Provincia le strutture e gli impianti per la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative di dette aree.
5. L'individuazione e la localizzazione delle strutture e degli impianti di cui sopra si baserà sui seguenti criteri:
 - elevata reversibilità delle opere;
 - massima riutilizzazione di manufatti ed edifici esistenti;
 - integrazione con le strutture già presenti e attive perseguendo la multifunzionalità delle strutture;
 - accessibilità mediante servizi di T.P.L. e mezzi a basso impatto ambientale.
6. L'attività di adeguamento al PTCP mediante intesa per il coordinamento della pianificazione costituisce attuazione del PTRC anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti.

Prescrizioni

7. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, fatte salve vigenti disposizioni di maggior tutela, nei siti di cui al presente articolo, ed entro una fascia di 500 metri dal perimetro degli stessi, non potranno essere adottate varianti ai vigenti strumenti urbanistici se non previa verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente. Fanno eccezione le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico assoggettate a VIA e quelle relative ad opere urgenti e indifferibili in quanto finalizzate alla sicurezza del territorio o alla protezione dell'ambiente.

Art. 24. Altre aree di interesse ambientale

Obiettivi

1. Il PTCP individua biotopi, dune e dune spianate che non siano interessate da urbanizzazioni o previsioni di urbanizzazione (riportate nella Tavola 2 e 3), ed altri elementi di interesse ambientale che costituiscono componenti naturali da tutelare per il loro intrinseco valore e da considerare in relazione alle complessive esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e allo scopo di favorire l'integrazione delle aree ambientali attraverso le Reti ecologiche di cui all'art. 28 e riconosce la presenza di geositi, anche con il supporto dello studio elaborato dalla Provincia di Venezia.
2. Per dette componenti naturali, in ragione della loro limitata estensione areale e della loro fragilità ambientale, il PTCP persegue i seguenti obiettivi:
 - promuovere la conoscenza e favorirne, ove ammessa e compatibile con le esigenze di protezione, l'accessibilità e la fruizione;
 - conservare l'ecosistema rappresentato dalle biocenosi comprese in dette aree, preservarne i processi ecologici essenziali e salvaguardare le diversità genetiche presenti;
 - tutelare dette componenti naturali anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti e favorirne il restauro o il ripristino degli elementi degradati o mutilati;
 - ridurre e minimizzare, nell'ambito dei siti e nei territori limitrofi, le emissioni inquinanti anche incentivando in dette aree e nelle aree circostanti, ove ammesso e compatibile con le esigenze di protezione, l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso tasso di emissioni e del T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale).

Indirizzi

3. Per le aree di cui al presente articolo che non siano già assoggettate a forme di gestione ambientale e/o a misure di tutela o recupero la Provincia, di concerto con i comuni e gli altri enti interessati, verifica la possibilità di individuare, secondo il metodo della condivisione e della sussidiarietà, e attivare opportune forme di gestione adeguate alle caratteristiche di dette aree, mediante la sottoscrizione di accordi e nell'ambito di intese di coordinamento della pianificazione, coinvolgendo se del caso la Regione Veneto.
4. La provincia promuove inoltre modalità di gestione delle aree finalizzate a:
 - favorire la fruizione sostenibile, anche mediante la costituzione una rete di centri di educazione ambientale e l'attivazione di servizi ricreativi e turistici;
 - tutelare le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi in modo da garantirne la conservazione e la riproduzione.

Direttive

5. I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra:
 - individuano le attività presenti entro una fascia di 50 metri e ne valutano la compatibilità con gli obiettivi di tutela;
 - definiscono apposite disposizioni per regolamentare, entro la stessa fascia le previsioni di intervento e le attività compatibili;
 - definiscono le modalità di mitigazione delle eventuali residue incidenze non eliminabili;
 - individuano misure per valorizzare la funzione ambientale nell'ambito della rete ecologica;
 - sottopongono a verifica e dettagliano gli ambiti dei geositi.
6. I PAT/PATI individuano inoltre i requisiti delle attività rurali compatibili con le caratteristiche ambientali e le prospettive di valorizzazione naturalistica di dette componenti, da tenere in conto in sede di applicazione attuativa del Piano di sviluppo rurale e negli altri strumenti di gestione regionale dell'agricoltura.

Prescrizioni

7. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, dette componenti naturali non possono essere oggetto di interventi che ne riducano l'estensione o che possano incidere negativamente sulla qualità ambientale delle stesse.
8. Fino all'adeguamento di cui sopra gli interventi ammessi su dette componenti naturali e in una fascia di 50 metri dagli stessi sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelli eventualmente necessari per ragioni di pubblico interesse o di somma urgenza.

Art. 25. Fasce di tutela dei corsi d'acqua e bacini idrici e "segni ordinatori"

Obiettivi

1. Il PTCP assume gli obiettivi di conservazione e salvaguardia dei corsi d'acqua e dei bacini idrici, anche minori, riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza strutturale per l'assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale.
2. Il PTCP riconosce inoltre che, per le loro caratteristiche naturali e geomorfologiche, i principali corsi d'acqua (Adige, Brenta, Piave, Livenza e Tagliamento), insieme al sistema delle Lagune (Laguna di Venezia, Laguna del Morto, Laguna di Bibione e Caorle), assumono il valore di "segni ordinatori" (riportati nella Tavola 3), elementi e sistemi complessi che devono essere considerati anche nella loro funzione di integrazione tra i sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale.
3. La Provincia inoltre, allo scopo di rafforzare e integrare detti obiettivi, promuove la qualità ambientale nelle aree contermini delle risorse idriche.

Indirizzi

4. Per i principali corsi d'acqua e bacini idrici non compresi in siti SIC/ZPS o in altre aree già assoggettate a forme di gestione, la Provincia, di concerto coi Comuni, con i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O., persegue gli obiettivi di cui sopra promuovendo adeguate forme di gestione che favoriscano inoltre la fruizione per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.
5. La Provincia promuove inoltre:
 - la tutela e gestione delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche;
 - la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.

Direttive

6. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, lungo il corso dei fiumi e del perimetro dei bacini idrici, in una fascia di profondità di 150 metri dal limite demaniale per i principali corsi d'acqua e di 20 metri per quelli minori, dettano specifiche disposizioni per la realizzazione di impianti, infrastrutture e insediamenti civili e produttivi. Dette disposizioni dovranno in particolare considerare:
 - la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - il grado di impermeabilizzazione del suolo e le conseguenti mitigazioni e compensazioni da realizzare in loco;
 - la valorizzazione naturalistica e fruitiva (percorsi, punti di osservazione studio ecc.);
 - la necessità di favorire il mantenimento del livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati.
7. Nella fascia di cui al comma precedente, salvo che nelle aree suscettibili di essere investite da correnti veloci in caso di esondazione, è favorita la piantumazione con essenze arbustive e arboree, ai fini di realizzare un assetto vegetazionale stabile, fatta salva l'eventuale autorizzazione degli enti competenti alla tutela idraulica.
8. In riferimento ai "segni ordinatori", i PAT/PATI provvedono a:
 - valorizzare i sistemi fluviali promuovendo la eliminazione degli elementi detrattori e incentivando l'incremento della naturalità anche mediante azioni di perequazione e compensazione in connessione con interventi di riqualificazione insediativa e infrastrutturale;
 - individuare le cave dislocate in prossimità dei corsi d'acqua, per le quali, anche mediante azioni di perequazione e compensazione in connessione con interventi di riqualificazione insediativa e infrastrutturale, si dovrà procedere al recupero ambientale e alla integrazione nel sistema fruitivo locale;
 - verificare la presenza di polle o di zone umide connesse al sistema delle risorgive e definire specifiche disposizioni per la loro salvaguardia e per la valorizzazione ambientale e fruitiva;
 - tutelare i caratteri ambientali del sistema lagunare, specificando la localizzazione delle attrezzature e degli impianti e promuovendo la valorizzazione del ring perilagunare costituito dalle aree di gronda, dalle valli, dal reticolo idrografico, e dagli altri elementi ricompresi nell'ambito di apposito progetto strategico.
9. Nella fascia di cui al precedente comma 6 i PAT/PATI, per quanto di competenza individuano in quali casi è ammesso l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali, le piste di esbosco e di servizio forestale.
10. In considerazione dei caratteri ambientali di corsi d'acqua e bacini i PAT/PATI stabiliscono in quali casi, anche all'interno delle predette fasce, comunque ammessa:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento in forma non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari;
 - la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri ;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture esistenti.
11. Tutte le trasformazioni, escluse quelle di cui al comma precedente, dovranno in ogni caso assicurare la massima conservazione dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete scolante principale. Per una fascia minima di 10 metri lineari dagli alvei e invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua e bacini naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui al comma precedente.
12. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative di maggior tutela.

Art. 26. Zone umide

Obiettivi

1. Il PTCP riconosce gli aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici delle zone umide presenti all'interno del territorio provinciale e li disciplina ai sensi dell'art. 21 NTA del PTRC (Direttive e prescrizioni per le zone umide), mirando in particolare alla:
 - conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - salvaguardia delle diversità genetiche presenti.
2. Il PTCP riconosce inoltre la Valle Averno (riportata nella Tavola 3), in Comune di Campagnalupia come zona umida individuata ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 448/1976, e fa propri gli obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che la caratterizzano.

Indirizzi

3. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la Provincia, di concerto con gli altri enti interessati, promuove:
 - la gestione di specie animali e vegetali in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione, la riproduzione e la densità biologica ottimale;
 - il mantenimento delle attività agricole presenti, indirizzandole ed incentivandole verso forme di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione biologica e la lotta integrata alle fitopatie vegetali.

Direttive

4. In sede di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali, nel rispetto delle altre disposizioni delle presenti NTA, saranno applicate le seguenti direttive:
 - individuazione delle strutture di servizio, esterne alla zona, funzionali alla fruizione scientifica, didattica e ricreativa;
 - individuazione delle aree rurali limitrofe alla zona nelle quali promuovere la attivazione di servizi agrituristici di supporto alla fruizione.

Prescrizioni

5. In dette aree (riportate nella Tavola 3), in applicazione dell'art. 21 del P.T.R.C: sono vietati:
 - le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
 - gli interventi di bonifica idraulica;
 - i movimenti di terra e gli scavi, fatte eccezione esclusivamente per le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
 - la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR 15. 11. 1974, n. 53;
 - la navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente;

sono consentiti :

- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque;
- le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività alieutiche e di pesca professionale (nel rispetto dell'art. 14 della LR 9.12.1986, n. 50 e della conservazione e salvaguardia di particolari specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico).

Art. 27. Aree umide di origine antropica

Obiettivi

1. Il PTCP riconosce la rilevanza per l'assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale delle aree umide di origine antropica formatesi in esito ad attività ora concluse e dismesse di sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo e persegue l'obiettivo di conservazione e salvaguardia dell'area umida nella sua consistenza geomorfologia e dei suoi caratteri ambientali.

Indirizzi

2. Per le aree umide di origine antropica non comprese in siti SIC/ZPS o in altre aree già assoggettate a forme di gestione, la Provincia, di concerto coi Comuni, con i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O., persegue gli obiettivi di cui sopra promuovendo adeguate forme di gestione finalizzate alla:
 - tutela e gestione delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche;
 - fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.

Direttive

3. I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra:
 - individuano le attività presenti entro una fascia di 200 metri e ne valutano la compatibilità con gli obiettivi di tutela;
 - definiscono apposite disposizioni per regolamentare, entro la stessa fascia le previsioni di intervento e le attività compatibili,
 - definiscono le modalità di mitigazione delle eventuali residue incidenze non eliminabili,
 - individuano e prevedono, anche localizzandole in relazione alle esigenze di tutela, le attrezzature e i servizi necessari per favorire la fruizione sostenibile,
 - individuano misure per valorizzare la funzione ambientale nell'ambito delle Reti ecologiche di cui all'art. 28.
4. I PAT/PATI individuano inoltre i requisiti delle attività rurali compatibili con le caratteristiche ambientali e le prospettive di valorizzazione naturalistica di dette componenti, da tenere in conto in sede di applicazione attuativa del Piano di sviluppo rurale e negli altri strumenti di gestione regionale dell'agricoltura.

Art. 28. Reti ecologiche

Obiettivi

1. Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità presente nel territorio provinciale, individuando, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli ecosistemi, il progetto delle Reti ecologiche.
2. Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV).
3. Il PTCP, con la indicazione dello schema di Reti ecologiche indicato nella Tavola 3, persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - salvaguardare il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e componente naturale e integrare i biotopi, i geositi, gli altri siti e le risorse di interesse naturalistico, anche attraverso la formazione di corridoi ecologici, nel sistema di Rete Natura 2000 per connettere tra loro le aree e le componenti naturali al fine di favorire le biocenosi e salvaguardare la biodiversità;
 - integrare e ampliare il patrimonio ambientale e naturalistico con particolare riguardo alle componenti più fragili ed esposte al rischio di depauperamento o estinzione e favorire la conservazione della biodiversità e il rafforzamento del sistema ecologico con il ripristino o la creazione delle connessioni ecologiche necessarie per la funzionalità dell'ecosistema, con l'eliminazione o la riduzione della frammentazione e dell'insularizzazione degli habitat;
 - favorire l'utilizzo degli spazi poco insediati della rete ecologica per il consolidamento o il miglioramento delle connessioni fruibili, compatibili con le funzioni naturalistiche e per la formazione di percorsi che privilegiano modalità di spostamento lento (ciclo-pedonale) o di trasporto collettivo, particolarmente riferiti a mete selezionate di risorse naturalistiche e storiche;
 - "accompagnare" le profonde trasformazioni in atto nelle aree rurali determinate dai mutamenti nelle produzioni agricole, nelle strutture aziendali e nell'assetto sociale della popolazione rurale per conseguire:
 - o maggiore qualità ambientale,
 - o funzione di filtro e transizione,
 - o integrazione con le previsioni insediative e infrastrutturali,
 - o limitazione dei processi espansivi e diffusivi,
 - o multifunzionalità.
4. Il PTCP individua le Reti ecologiche come un sistema polivalente di collegamento (Corridoi ecologici di area vasta e Corridoi ecologici provinciali) tra ambienti naturali diversificati con differenti caratteristiche ecosistemiche: Aree nucleo o Gangli primari e Gangli secondari.

La rete ecologica di area vasta

5. Il PTCP identifica la struttura della rete ecologica di area vasta in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV) e sulla base delle conoscenze dei valori e delle strategie di conservazione presenti nei territori limitrofi alla data di adozione delle presenti norme.
6. La rete ecologica di area vasta è strutturata nei seguenti elementi:
 - Aree nucleo o Gangli primari: aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (siti della Rete Natura 2000, Parchi e Riserve regionali);
 - Aree tampone: aree attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
 - Corridoi ecologici: corsi d'acqua principali e secondari e aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale o potenziale. Sono ricomprese nel corridoio ecologico anche aree di piccola superficie, non necessariamente di pertinenza fluviale, che per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti ai fini di sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici.

La rete ecologica di livello provinciale

7. Il PTCP identifica la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio con riferimento al progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia, approvato in linea tecnica con delibera della Giunta provinciale n. 300 del 26/10/2004.
8. La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi:
 - Gangli secondari: ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati nello scenario ecosistemico di medio periodo da una particolare densità e diversificazione di elementi naturali. Essi comprendono elementi naturali esistenti o frutto di specifiche azioni di rinaturazione;

- Corridoi ecologici di livello provinciale: corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari gangli della rete; i corridoi ecologici provinciali vengono rappresentati come indicazioni di collegamento e devono trovare precisa individuazione fisica nella fase di verifica e dettaglio a cura dei PATI, di cui alle successive direttive;
- Componenti integrative locali dei corridoi ecologici: ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio;
- Barriere infrastrutturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con infrastrutture di tipo lineare;
- Barriere naturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con corsi d'acqua;
- Varchi ambientali: ambiti ancora aperti del tessuto insediativo la cui chiusura, a causa dell'espansione dell'urbanizzazione o dell'infrastrutturazione, comprometterebbe in modo significativo la funzionalità della rete ecologica.

Indirizzi

9. La Provincia, con la Regione, i Comuni, gli Enti Parco, i soggetti gestori delle aree protette e gli altri Enti e soggetti interessati, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realizzazione della rete ecologica provinciale nonché per la formazione del Progetto Strategico di cui all'articolo 59.
10. La Provincia, in accordo con la Regione, i Comuni e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, in sede di attuazione del progetto di rete ecologica e di formazione del Piano Faunistico Venatorio, promuove l'ampliamento delle aree di ripopolamento, cattura, ambientamento e rifugio della fauna, nonché l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale.
11. Nella partecipazione ad attività di concertazione, nella espressione di pareri e in sede di sottoscrizione di accordi e intese (ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA) la Provincia favorisce la realizzazione con approccio multidisciplinare delle Reti Ecologiche in particolare promuovendo che ambiti di nuovo insediamento siano compensati, con forme concertate di perequazione, anche sovracomunale, dalla realizzazione o il potenziamento di elementi funzionali alla rete ecologica.
12. Nella elaborazione di progetti per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, impianti ed edifici di propria competenza, la Provincia verifica, in relazione alle previsioni del PTCP, le modalità per contribuire alla realizzazione della rete ecologica.
13. La Provincia, con riferimento al progetto di rete ecologica approvato in linea tecnica dalla Giunta provinciale con delibera n. 300 del 26/10/2004, fatte salve le modifiche e integrazioni di adeguamento alla pianificazione sovraordinata, promuove la stipula di convenzioni con i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione della rete ecologica e finalizzate a favorire la rinaturalizzazione del territorio, la conversione ai metodi dell'agricoltura biologica e la riqualificazione del paesaggio rurale. In particolare la Provincia promuove i seguenti interventi negli agroecosistemi:
 - mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
 - formazione di siepi arboreo-arbustive nelle aree rurali;
 - mantenimento di coltivazioni arboree di "cultivar" tradizionali.

Direttive

14. I Comuni, di concerto con la Provincia, anche ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA, recepiscono e dettagliano lo schema di Rete ecologica di area vasta e lo schema di Rete ecologica provinciale.
15. Nel perseguimento degli obiettivi devono essere considerate, con quelle di carattere naturalistico, le funzioni fruttive della rete ecologica e in particolare quelle relative alla promozione della mobilità lenta non motorizzata e di salvaguardia dell'identità locale riconoscibile nel patrimonio archeologico, storico, culturale e etnografico di cui la rete ecologica può costituire fattore di valorizzazione.
16. I Piani Regolatori Comunali, con riferimento allo schema di Reti ecologiche:
 - a) recepiscono le Aree Nucleo e le relative direttive e prescrizioni;
 - b) verificano e dettagliano le Aree Tampone e i Corridoi ecologici;
 - c) verificano e dettagliano gli elementi della Rete ecologica provinciale;
17. In ogni caso la disciplina attuativa dei Piani Regolatori Comunali si forma ai seguenti criteri:
 - tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia, a prescindere dalla loro localizzazione, possono partecipare alla attuazione dei corridoi ecologici;
 - l'attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in applicazione dei principi di compensazione e perequazione e, in subordine, attraverso la riqualificazione ambientale e la connessa costituzione di crediti edilizi;

- per la natura ambientale e per l'esigenza di perseguire la continuità territoriale, l'attuazione dei corridoi ecologici dovrà essere orientata al massimo coordinamento sovracomunale.
18. In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.
 19. I PAT/PATI assumono in via preferenziale lo schema di Reti ecologiche nell'individuazione degli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché nell'individuazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della LR 11/04.
 20. Le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno coordinate con la realizzazione o il potenziamento di elementi funzionali alla rete ecologica, prevedendo in particolare adeguate forme di compensazione ambientale.
 21. I PAT/PATI definiscono inoltre opportune modalità per il conseguimento dei seguenti risultati:
 - deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
 - miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici minori;
 - riduzione e mitigazione del rischio idraulico;
 - riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse.

Directive per la Rete ecologica di area vasta

22. Nelle Aree Nucleo, nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 20 e 22 delle presenti NTA:
 - a) si devono evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;
 - b) i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l'interferenza con le aree nucleo. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
 - c) individuano le trasformazioni non consentite in quanto contrastanti con gli obiettivi di qualificazione ecologica e definiscono le modalità di intervento per le trasformazioni ammesse
23. Nei corsi d'acqua interessati dai corridoi ecologici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 delle presenti NTA, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in coerenza con gli obiettivi e in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
24. I tratti di viabilità esistenti o di progetto affiancati ai corridoi ecologici devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando una adeguata permeabilità ecologica e fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

Directive per la Rete ecologica di livello provinciale

25. I PAT/PATI verificano e dettagliano le indicazioni di collegamento dei corridoi ecologici provinciali anche proponendo un diverso tracciato nel rispetto della necessaria connessione tra gli elementi funzionali della rete ecologica.
26. I PAT/PATI verificano e dettagliano le componenti integrative locali dei corridoi ecologici.
27. I PAT/PATI specificano e adattano:
 - Barriere infrastrutturali: andranno previsti, alle diverse scale di pianificazione e di progettazione, gli idonei interventi di eliminazione o riduzione dell'interruzione e di mitigazione o compensazione. Tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture;
 - Barriere naturali: andranno previsti, alle diverse scale di pianificazione e di progettazione, idonee misure di mitigazione e/o di compensazione.
 - Varchi ambientali: andranno evitati gli interventi volti alla occupazione del suolo che non rivestano rilevante interesse pubblico o di somma urgenza.
 - Componenti ambientali minori puntiformi e lineari: siepi, filari, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale di rilevanza ecologica tale da contribuire, nel loro insieme e in connessione con le altri componenti della rete ecologica, alla naturalità diffusa del territorio rurale.

Prescrizioni

28. Fino all'adeguamento al PTCP potranno essere attuate le previsioni dei piani comunali vigenti, ad eccezione di quelle che in sede di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza ambientale risultino compromettere i caratteri naturalistici delle aree nucleo o delle aree di connessione naturalistica o pregiudichino la funzione di connessione dei corridoi ecologici come normati dal presente articolo.

Art. 29. Macchie boscate, elementi arboreo/arbustivi lineari, vegetazione arboreo/arbustivo perifluviale di rilevanza ecologica

Obiettivi

1. Il PTCP individua, nella Tavola 3, le formazioni arbustive, le siepi e filari quali elementi rilevanti per l'assetto ambientale e, al fine della loro conservazione, definisce i seguenti obiettivi:
 - rilevare e individuare detti elementi negli strumenti di pianificazione comunale;
 - individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento;
 - favorire l'incremento delle aree interessate da detti elementi.

Indirizzi

2. La Provincia, nell'ambito del progetto strategico rete ecologica provinciale, assume gli obiettivi di cui sopra e promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base di idonei criteri progettuali.

Direttive

3. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano detti elementi e definiscono apposite disposizioni di valorizzazione.

Art. 30. Gestione delle risorse idriche

Obiettivi

1. Allo scopo di contribuire a che l'acqua, bene pubblico indispensabile per la vita, anche a garanzia delle generazioni future, sia tutelata come diritto umano, sociale e naturale imprescindibile, e allo scopo di assicurare l'accesso alle risorse idriche distinguendo i fabbisogni primari per le persone e per l'ambiente da quelli finalizzati agli utilizzi produttivi, il PTCP indica i seguenti obiettivi:
 - individuare tutte le componenti idrografiche, geologiche e ambientali che, nel loro complesso, formano l'ambiente in cui la presenza dell'acqua è elemento costitutivo e strutturante;
 - monitorare le trasformazioni che interessano dette componenti al fine di accertare che le medesime perseguano anche la conservazione e la tutela delle risorse idriche.
2. Per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive integrazioni.

Indirizzi

3. Il PTCP definisce i seguenti indirizzi generali per la gestione delle le risorse idriche:
 - promuovere coltivazioni che non richiedano la riduzione della rete di fossati e che non abbiano elevate esigenze irrigue;
 - favorire la messa in rete dei bacini e dei sottobacini idraulici;
 - disincentivare l'emungimento di fluidi dal sottosuolo nelle aree dove l'assetto geomorfologico costituisce fattore di maggiore fragilità;
 - favorire la realizzazione di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia integrati con le reti di fognatura e con gli impianti di fitodepurazione;
 - attrezzare le aree urbanizzate per l'utilizzo delle acque di superficie e di invaso come alternativa all'utilizzo improprio dell'acqua potabile;
 - promuovere la realizzazione di sistemi e impianti per la raccolta, la conservazione, il recupero e la riutilizzo delle acque meteoriche.
 - promuovere la realizzazione di fognature miste tenendo conto degli agglomerati di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 152/2006 parte terza, individuati secondo le modalità di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

Direttiva

4. I Comuni, di concerto con gli enti e le autorità competenti, in sede di redazione dei PAT/PATI verificano e dimostrano tramite strumenti previsivi l'assenza di incidenze negative per la gestione delle risorse idriche.
5. Le Amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo, conformandosi alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque.
6. I PAT/PATI, con riferimento alla pianificazione regionale, ai piani dei consorzi di bonifica, al PTCP, al PPE e al piano comunale di protezione civile, nell'ambito del Piano delle Acque di cui all'articolo 15 (Rischio idraulico), dovranno adeguare le proprie previsioni e adottare le disposizioni necessarie per:
 - prevedere il mantenimento e la realizzazione della separazione tra collettori fognari (acque nere) e collettori delle acque meteoriche di dilavamento (acque bianche) e nel contempo allargare le sezioni dei collettori;
 - prevedere, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, la realizzazione di vasche di laminazione delle portate immesse in rete;
 - individuare sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa;
 - prevedere sistemi e impianti per la raccolta, la conservazione, il recupero e la riutilizzazione delle acque meteoriche;
 - individuare le aree idonee per la realizzazione di sbarramenti artificiali, "barriere d'acqua dolce", etc, per contrastare la risalita del cuneo salino nei corsi d'acqua e l'intrusione di acque saline nelle falde;
7. I PAT/PATI, a partire dalle indicazioni del PTCP e con riferimento alla programmazione e pianificazione di settore, adottano la logica di "bacino idrografico" con l'obiettivo di superare l'attuale frammentazione derivante dalla compresenza di soggetti e ambiti. Il perseguimento di detto obiettivo è direttamente correlato alla definizione degli assetti degli insediamenti e delle infrastrutture attraverso i quali andrà garantito il mantenimento in equilibrio della permeabilità dei suoli e la limitazione e mitigazione dei fattori inquinanti.
8. A tale scopo, in sede di formazione del PAT/PATI o di successivo adeguamento al PTCP si definiranno le modalità per attuare, compatibilmente con le esigenze di carattere idraulico, igienico sanitario e urbanistico, un piano di riqualificazione della rete idraulica, anche integrando le specifiche previsioni con quelle di compensazione e perequazione, e prevedendo la possibilità di ripristino degli originari tracciati e di eliminazione, anche parziale, delle tombature.
9. I PAT/PATI individuano le aree non servite dalla pubblica fognatura, in dette aree ogni previsione insediativa è subordinata alla preventiva realizzazione della pubblica fognatura dinamica e duale. Sono ammesse le previsioni insediative di completamenti urbanizzativi ed edificatori del territorio urbanizzato, a condizione che la loro attuazione produca un consistente miglioramento della esistente situazione di incidenza sulle risorse idriche, quale la realizzazione di una pubblica fognatura dinamica, con recapito finale dei reflui in impianto di depurazione, a servizio non soltanto del nuovo insediamento, ma anche dei vicini insediamenti attualmente non allacciati.
10. Il PTCP ha individuato nella tavola 2 nel territorio provinciale le aree a diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi superficiali. I PAT/PATI verificano ed approfondiscono il grado di vulnerabilità della risorsa idrica nell'intero territorio e lo classificano, in base a considerazioni riguardanti la natura degli eventuali acquiferi e quella dei terreni di copertura. In base alla classificazione di cui sopra, PAT/PATI determinano, in riferimento alle diverse situazioni, i criteri di ammissibilità delle trasformazioni e delle attività cui viene allo scopo attribuito un apposito grado di potenziale incidenza sulle risorse idriche:
 - incidenza sostenibile;
 - incidenza media sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità costruttiva/gestionale e a mitigazioni);
 - incidenza bassa sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità costruttiva/gestionale, a mitigazioni e compensazioni);
 - incidenza non sostenibile;
11. Il grado di potenziale incidenza delle trasformazioni e degli usi viene definito in relazione a:
 - natura e dimensione;
 - modalità costruttiva/gestionale.
12. Sono comunque ammissibili e non soggetti alla verifica della potenziale incidenza gli interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque.

Prescrizioni

13. In attesa di una verifica e di una più dettagliata definizione delle aree a diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi a livello comunale, nelle aree definite a vulnerabilità elevatissima, elevata e alta secondo

la Tav 2 del PTCP, gli interventi che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo devono essere accompagnati da uno studio idrogeologico di dettaglio che ne definisca l'ambito operativo sostenibile e gli eventuali accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia della risorsa acqua.

Art. 31. Gestione dei rifiuti

Obiettivi

1. Il PTCP, nel promuovere la gestione integrata dei residui e dei rifiuti si informa agli obiettivi indicati dalla normativa settoriale in materia di tutela dell'ambiente dall'eventuale inquinamento derivante da attività di gestione di rifiuti (di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

Indirizzi

2. La Provincia nella redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, orientato al perseguimento dei sopra citati obiettivi, assicura che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Direttive

3. Quanto all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti il PTCP rinvia alla pianificazione provinciale di settore di cui al comma precedente.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il PTCP fa riferimento agli strumenti di pianificazione ed alle disposizioni della Regione Veneto e, come misura precauzionale, in attesa della pianificazione regionale indica il criterio di idoneità delle aree di cui al piano provinciale dei rifiuti urbani.

Art. 32. Attività estrattive

Obiettivi

1. Il PTCP fa propri e persegue gli obiettivi contenuti nella proposta di Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto: la salvaguardia ambientale; la prospettiva del recupero ambientale; la razionalizzazione delle attività estrattive; l'intensificazione delle attività di vigilanza.

Indirizzi

2. Il Piano Provinciale per l'Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le Attività Estrattive attuando inoltre i seguenti indirizzi:
 - salvaguardia ambientale mediante: approfondita verifica della situazione vincolistica dell'area con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici ed ambientali;
 - razionalizzazione mediante: concentrazione dell'attività in aree già sfruttate e loro prossimità e completamento dello sfruttamento per le aree già autorizzate; espansioni in aree adiacenti a quelle già coltivate attraverso ampliamenti o nuove autorizzazioni nell'ambito limitrofo prevedendo anche accorpamenti di aree estrattive; progettazioni unitarie per insieme estrattivo o per gruppi di cave; preventiva analisi della qualità ed accessibilità viaria dei giacimenti di materiale che giustifichi eventuali ipotesi di sviluppo;
 - riqualificazione/ricomposizione di intere aree con eliminazione di diaframmi o relitti di escavazione, allo scopo di restituire all'ambiente e alla collettività le aree manomesse nella loro interezza;
 - ottimizzazione delle tecniche estrattive, incentivando, laddove possibile, l'estrazione in galleria/sotterraneo, - privilegiare la ricomposizione attraverso interventi in stretta successione rispetto all'attività estrattiva, onde mitigarne gli impatti.

- per le attività in sotterraneo, andranno individuati su base geografica gli insiemi estrattivi in cui si preveda la razionalizzazione delle attività di scavo attraverso accorpamenti e ampliamenti, ove le condizioni geologiche e infrastrutturali lo consentano; sarà sempre indicata la necessità di attente valutazioni idrogeologiche in caso di presenza di orizzonti sorgentiferi che alimentano anche acquedotti locali.
3. La Provincia promuove il recupero delle cave abbandonate e dismesse e collabora a tal fine con i Comuni, laddove richiesto, coordinando gli interventi con gli obiettivi naturalistici prefissati dal PTCP e con quanto previsto nell'ambito delle reti ecologiche.

Direttive

4. I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI, in riferimento alle indicazioni del PTCP:
- individuano le cave abbandonate e dismesse non ancora recuperate;
 - prevedono il recupero delle cave abbandonate e dismesse non ancora recuperate ex artt. 33, 34 e 36 della LR 44/82.

Art. 33. Produzione, distribuzione e risparmio energetico

Obiettivi

1. La Provincia di Venezia attraverso il PTCP intende contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Kyoto (ratificato con Legge 220/2002), per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti anche nel settore energetico, promuovere il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

Indirizzi

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il PTCP indica una pluralità di azioni realizzabili localmente e regolabili mediante le previsioni e le disposizioni degli strumenti territoriali e urbanistici.
3. In relazione alla gestione del proprio patrimonio edilizio, la Provincia assume e fa propri gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo e per, dette finalità, assume specifiche iniziative progettuali e programmatiche.
4. Nella redazione del Programma Provinciale di Intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998), in riferimento alla LR 11/2001 e nelle more della approvazione del Piano Energetico Regionale adottato con DGR n. 7 del 28.01.2005, la Provincia sviluppa le indicazioni di seguito elencate, che potranno altresì essere integrate in occasione della formazione dei piani comunali:
- favorire l'evoluzione verso un sistema energetico caratterizzato da una consistente produzione diffusa, volta ad assicurare un equilibrio tra impianti di grossa taglia ed impianti di taglia medio-piccola e a contenere i costi di trasporto dell'energia, anche previo accertamento della presenza di significativi fabbisogni in prossimità agli impianti;
 - favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili che massimizzino il risparmio e l'impiego di energia con il minimo impatto ambientale salvaguardando nel contempo l'assetto idrogeologico, la tutela del suolo, le risorse idriche anche termali, la qualità dell'acqua e dell'aria,
 - favorire, compatibilmente con il mantenimento e la valorizzazione dell'economia rurale, la riqualificazione territoriale al fine di limitare i consumi energetici necessari al mantenimento dell'assetto idraulico di bonifica, la difesa dalle mareggiate, l'intrusione del cuneo salino, ...;
 - promuovere la cogenerazione sul territorio provinciale quale tecnologia primaria di produzione di energia e fondamentale misura di mitigazione degli impatti sulla qualità dell'aria e sulle emissioni climalteranti degli impianti energetici;
 - promozione delle fonti rinnovabili di più elevata compatibilità (solare termico, fotovoltaico e passivo) con particolare attenzione al potenziale di sviluppo negli usi termici e in particolare nelle strutture residenziali e di servizio a carattere stagionale (alberghi, campeggi, residenze temporanee, servizi balneari, etc.) o con forte variabilità del fabbisogno;
 - assicurare la compatibilità ambientale dei nuovi impianti;
 - incrementare la quota del fabbisogno termico civile coperta con sistemi di teleriscaldamento;
 - promozione, anche attraverso opportuni bandi, dell'incentivazione di tecnologie a risparmio energetico, la diffusione di buone pratiche e di azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - promozione di accordi con i distributori di energia per azioni mirate sul territorio e sul patrimonio di proprietà provinciale.

- razionalizzazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica e dei sistemi di distribuzione, adottando le migliori tecnologie possibili, preferendo il potenziamento e la ristrutturazione o la sostituzione se obsoleti ed inquinanti, di impianti presenti in siti industriali esistenti e in aree dismesse interessate da processi di riconversione.
5. La Provincia, in sede di attuazione del PTCP, avvia la formazione dello specifico Piano provinciale di azione per l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia (legge 10/1991).
 6. La Provincia promuove e favorisce anche nei comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, la formazione di uno specifico studio, in analogia con i contenuti del piano comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui al comma 5, art. 5 della legge 10/1991.

Direttive

7. I comuni contribuiscono per quanto di competenza, all'attuazione, dei sopra elencati obiettivi definendo, attraverso i propri strumenti urbanistici, linee guida e regole per il contenimento del consumo energetico e per incentivare l'approvvigionamento di fonti rinnovabili individuando tra l'altro le opportune modalità per favorire:
 - l'adozione di sistemi di termoregolazione;
 - gli interventi infrastrutturali di solare passivo;
 - gli interventi di edilizia bioclimatica
 - l'efficientizzazione degli apparecchi illuminanti
 - i sistemi di regolazione automatica dell'illuminazione.
8. Nella formazione di PAT/PATI si individueranno le diverse modalità per la incentivazione all'uso delle fonti rinnovabili di energia negli ambiti/nelle zone/nelle aree/negli insediamenti in ragione del differente assetto insediativo, produttivo, funzionale, ambientale e geomorfologico.
9. La formazione del PAT/PATI dovrà rapportarsi a detto piano comunale che, per l'adeguata considerazione dell'uso delle fonti rinnovabili di energia nella pianificazione territoriale e urbanistica comunale, dovrà tra l'altro:
 - individuare qualità, quantità disponibili e rinnovabilità delle risorse;
 - descrivere la natura e le caratteristiche dell'energia producibile localmente in riferimento alle diverse tecnologie disponibili;
 - descrivere le caratteristiche degli impianti di produzione energetica e delle reti di distribuzione esistenti;
 - individuare il tipo, il numero, i consumi e i fabbisogni energetici e la dislocazione delle utenze allacciate e di quelle potenziali servibili;
 - indicare, in riferimento all'assetto del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche e ambientali, i parametri di sostenibilità e i criteri per la ristrutturazione e il potenziamento degli impianti e delle reti esistenti e per la realizzazione di eventuali nuovi impianti e reti.
10. I Comuni interessati da espansione degli insediamenti produttivi, in sede di formazione del PAT/PATI definiscono, con apposite disposizioni, misure e criteri per il perseguimento della massima efficienza energetica negli insediamenti economico produttivi interessati dalle espansioni insediative.

Direttive in materia di sfruttamento dell'energia geotermica

11. L'utilizzo di energia geotermica mediante lo scambio di calore senza prelievo d'acqua è consentita dalla vigente normativa in tutto il territorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia ex art. 31, attualmente in salvaguardia, dell'adottato Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Lo scambio geotermico, auspicato per l'elevato rendimento in rapporto al basso consumo di energia e per l'assenza di prelievo idrico, dovrà essere opportunamente considerato sotto il profilo del potenziale rischio di dispersione del fluido presente negli scambiatori.
12. Nel territorio del portogruarese è individuata l'area con evidenza dell'anomalia geotermica sulla temperatura delle acque presenti nelle falde artesiane (IX e X falda) poste tra 400 e 600 m di profondità (come da TAV 2). In detta area lo sfruttamento della risorsa idrotermale e dell'energia geotermica tramite prelievo d'acqua a mezzo pozzo può essere effettuato con la reimmissione delle acque nella falda di origine, ai sensi del già richiamato art. 31 del PTA, adottato e in regime di salvaguardia fino al 31.12.08, in deroga alla normativa generale che non consente la reimmissione di acqua in falda.

Art. 34. Emissioni elettromagnetiche

Obiettivi

1. Il PTCP, contribuisce all'obiettivo della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici provenienti dagli elettrodotti, dagli impianti di radiocomunicazione e di telefonia assicurando il contemperamento delle esigenze di sviluppo delle reti con le esigenze di tutela della salute dell'ambiente e del paesaggio stabilite dalla normativa statale.

Indirizzi

2. Con riferimento all'inquinamento elettromagnetico la Provincia di Venezia riconosce come prioritaria la definizione di piani di risanamento regionali, alla cui attuazione informa la propria attività di pianificazione e programmazione settoriale.
3. La Provincia di Venezia assume come indirizzo prioritario, per orientare la propria azione di governance, l'indicazione che nella realizzazione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia prevista la soluzione in cavo interrato, salvo comprovati impedimenti di natura ambientale, sociale, urbanistica, tecnico realizzativi dovuti al contesto.
4. La Provincia definisce linee guida, per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, quale riferimento per la concertazione con i comuni per la formazione dei PAT/PATI.

Direttive e linee guida

5. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in area soggette a vincolo paesaggistico ambientale. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e, se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs 42/2004, i corridoi infrastrutturali esistenti.
6. Dovrà essere garantita la tutela degli insediamenti esistenti, rispettando la normativa vigente in materia di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti; nelle modifiche delle linee esistenti si privilegerà la trasformazione delle linee elettriche da aeree a interrate.
7. L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base, etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che all'ambiente naturale applicando il principio di precauzione.
8. Nella elaborazione dei PAT/PATI, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera q) della LR n. 11/2004, i Comuni provvedono a stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto 1 agosto 2003, n. 259.
9. In merito alla definizione dei criteri localizzativi gli stessi non possono tradursi in limitazioni generalizzate alla localizzazione, ma piuttosto bilanciare le esigenze infrastrutturali di servizio con i carattere insediativi esistenti.

Art. 35. Contenimento degli inquinamenti

Obiettivi

1. Il PTCP persegue l'obiettivo di tutelare l'ambiente e di limitare l'esposizione dei cittadini agli inquinamenti.

a) Inquinamento dell'aria

Indirizzi

2. I piani e programmi settoriali provinciali dovranno prevedere misure preventive che contribuiscano al contenimento entro limiti accettabili dell'inquinamento dell'aria e la sua progressiva riduzione. Detti piani, in armonia e attuazione dei corrispondenti piani e programmi regionali, dettano specifiche azioni volte a favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti coordinandosi con gli indirizzi e le direttive, di cui all'articolo 33, finalizzati all'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia.
3. La Provincia coordina i programmi e gli interventi dei comuni attraverso il Tavolo Tecnico Zonale di cui al Piano Regionale di tutela dell'Atmosfera e coordina ed attua adeguate politiche nel settore del trasporto pubblico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria.
4. Detti obiettivi e indirizzi costituiscono linee guida per l'attività di concertazione e programmazione con i comuni, gli enti e le amministrazioni pubbliche e gli attori economici del territorio.

Direttive

5. I PAT/PATI, (anche con riferimento alla relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2004), dovranno considerare nelle scelte localizzative le seguenti finalità:
- minimizzare l'incremento della mobilità di persone e merci e in ogni caso non produrre innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico oltre ai limiti di norma, ovvero contenerne/non aggravarne il carico nelle zone ove detti limiti fossero già superati;
 - con riferimento all'inquinamento di origine industriale, adottare misure che non inducano livelli di inquinamento atmosferico superiori a quelli attuali, ovvero non li aggravino nelle zone ove queste compromissioni fossero già in atto (con riferimento ai Piani regionali di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria)
 - In linea di principio le aree interessate da nuove localizzazioni dovranno essere facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico, le piste ciclabili e i percorsi pedonali e la dotazione di parcheggi pubblici, in particolare per i servizi e il commercio, dovrà essere sufficiente a non generare ulteriore traffico.

b) Inquinamento acustico

Direttive

6. Quanto alla tutela dall'inquinamento acustico i PAT-PATI e gli altri strumenti urbanistici, nella redazione della relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 LR 11/2004, prevedono ed adeguano il Piano di classificazione acustica del territorio, di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e della LR 21/1999, recepiscono quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) e s.m.i., prevedono la classificazione acustica ed eventualmente i Piani di risanamento acustico necessari per il rispetto dei limiti di zona.

c) Inquinamento luminoso

Direttive

7. Relativamente alla tutela dalle emissioni luminose i PAT-PATI e gli altri strumenti urbanistici, nella redazione della relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2004, prevedono che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione.
8. I comuni, in sede di redazione dei PAT-PATI dovranno prevedere opportune indicazioni per il contenimento della dispersione nella realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private, ai sensi della L.R. n. 17/2009 - Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Titolo V Territorio rurale

Art. 36. Sviluppo attività rurali e miglioramento dei loro effetti ambientali

Obiettivi

1. Il PTCP indica l'obiettivo del riequilibrio delle aree rurali nelle relazioni con il sistema insediativo e infrastrutturale riducendo la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale del territorio rurale.
2. La Provincia mira al mantenimento dell'integrità delle aree agricole di pregio e alla protezione delle aree agricole marginali in quanto costituiscono fattore di conservazione ambientale e di stabilizzazione idrogeologica.
3. Per detta finalità il piano indica i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare il patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata e tipica;
 - b) valorizzare la produzione ecologicamente compatibile di biomasse per la produzione energetica in conformità con la pianificazione e le disposizioni regionali, comunque non in aree di pregio agricolo o ambientale;
 - c) valorizzare lo sviluppo dell'attività agricola e dell'azienda agricola nel rispetto della vigente disciplina urbanistica e di settore;
 - d) riqualificare anche funzionalmente l'assetto insediativo e ambientale dello spazio urbano rurale;
 - e) preservare l'integrità degli ambiti agricoli di pregio o comunque a vocazione agricola.

Indirizzi

4. La Provincia, di concerto con i Comuni e i Consorzi di bonifica, orienta la propria azione in funzione delle specifiche situazioni locali per il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 37. Riqualificazione ed assetto del territorio rurale

Obiettivi

1. Il PTCP costituisce il quadro di riferimento unitario per le politiche insediative, infrastrutturali e d'uso volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale.
2. Il PTCP individua il territorio rurale come quello non intensamente urbanizzato e infrastrutturato, con un significativo grado di naturalità e nel quale le attività e gli usi connessi alla produzione agricola partecipano allo sviluppo sostenibile dell'economia locale e svolgono un'importante funzione di tutela e manutenzione delle risorse ambientali.
3. Le aree interessate allo sviluppo agricolo sono tutte quelle ricomprese nel territorio rurale, esclusi gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, le aree che ospitano funzioni non agricole compatibili con il territorio rurale di cui al successivo articolo, le aree protette nelle quali la pratica agricola è vietata.
4. Il PTCP riconosce la rilevanza strategica del mantenimento e della riqualificazione del territorio rurale e prevede che lo stesso sia assoggettato a specifiche disposizioni di tutela, riqualificazione e promozione.
5. Il PTCP, anche allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata, indica l'obiettivo del riequilibrio del territorio rurale nelle relazioni con il sistema insediativo e infrastrutturale, riducendone la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale.
6. Per le finalità sopra indicate il PTCP indica i seguenti obiettivi:
 - preservare il suolo agricolo da utilizzi impropri;
 - preservare la capacità d'uso del suolo per i fini agricoli;
 - incrementare la qualità ambientale del territorio rurale;
 - ridurre i fattori inquinanti e mitigare e compensare quelli residui;
 - adeguare i servizi per favorire il mantenimento nel territorio della popolazione rurale;
 - valorizzare il patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata e tipica;
 - consentire la fruibilità ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale, all'interno di effettive attività agricole.

Indirizzi

7. La Provincia, di concerto con i Comuni e gli Enti competenti e gli altri soggetti interessati, orienta la

propria azione in coerenza con le specifiche situazioni locali per il conseguimento di detti obiettivi e promuove a tale scopo specifiche iniziative di carattere scientifico, tecnico, educativo e formativo.

8. La Provincia inoltre, in riferimento a specifiche parti del territorio rurale, promuove accordi di programma con aziende o gruppi di aziende per lo sviluppo di attività complementari e integrative di quella agricola quali attività turistiche, sportive ricreative e per il tempo libero, e di valorizzazione economica delle risorse ambientali e culturali.
9. In dette parti del territorio rurale, la Provincia:
 - o promuove e favorisce un'effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali:
 - la manutenzione degli assetti idrogeologici e delle aree forestali,
 - la promozione delle vocazioni produttive,
 - la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali,
 - la gestione degli equilibri faunistici,
 - lo sviluppo della biodiversità,
 - l'offerta all'utenza turistica di servizi ristorativi, ricettivi, ricreativi, sportivi e simili;
 - o persegue la riconversione delle pratiche agricole che ostacolano la tutela delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;
 - o incentiva:
 - il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - l'apertura o recupero di nuovi percorsi pedonali, ciclabili o equestri;
 - interventi di forestazione che comportino il mantenimento di spazi aperti, interclusi, esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - o favorisce, nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, lo sviluppo di attività agrituristiche e del turismo rurale nel rispetto delle leggi di settore.

Directive

10. I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi analizzano lo stato di integrità del territorio rurale valutando:
 - la presenza di attività e funzioni improprie;
 - la presenza di fattori di criticità (idraulica, pedologica, ...);
 - il grado di urbanizzazione e edificazione;
 - le fonti inquinanti e altri fattori detrattori;
 - la presenza di colture tradizionali e tipiche;
 - il numero e l'estensione delle aziende agricole;
 - la presenza di funzioni e attività di supporto all'attività agricola;
 - la presenza di servizi a supporto della popolazione rurale e altri fattori di promozione.
11. I PAT/PATI, sulla base di dette valutazioni e per le finalità sopra indicate, distinguono il territorio rurale in ambiti di elevata/eterogenea/compromessa integrità e, al fine di favorirne la riqualificazione, individuano:
 1. per gli ambiti con elevata integrità del territorio rurale, gli interventi che possono comportare una alterazione irreversibile dei suoli e definiscono corrispondenti disposizioni finalizzate al mantenimento dell'esistente grado di integrità;
 2. per gli ambiti ad eterogenea integrità del territorio rurale, gli interventi che possono comportare un'ulteriore riduzione dell'integrità e definiscono corrispondenti disposizioni per evitare la riduzione dell'integrità e per migliorare quella residua;
 3. negli ambiti con compromessa integrità del territorio rurale, quelle parti nelle quali permane una relitta integrità, ne prevedono la tutela e definiscono disposizioni idonee per non provocare ulteriore compromissione nelle parti già compromesse.
12. Per una più efficace riqualificazione delle aree di cui al precedente punto 3, i PAT/PATI, di concerto con la Provincia, valutano l'opportunità di estendere ad esse, in tutto o in parte, la classificazione di "area urbano rurale" di cui all'articolo 39 delle presenti NTA.
13. I PAT/PATI, anche alla luce delle precedenti direttive, approfondiscono e precisano l'articolazione del territorio rurale in ambiti differenziati in ragione dei caratteri ambientali, geopedologici e idraulici e indicano le eventuali aree da interessare a progetti di tutela recupero e valorizzazione e le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali.
14. I PAT/PATI definiscono le specifiche previsioni e disposizioni relative a:
 - condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale;
 - riuso del patrimonio esistente;

- attività agricole per la cui predisposizione, fatte salve altre disposizioni di tutela del PTCP, siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedo-climatiche del sito interessato.
15. Nel rispetto di tutte le altre disposizioni del PTCP, i PAT/PATI disciplinano le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:
- opere di urbanizzazione;
 - infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
 - impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel PTCP;
 - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
 - allevamenti zootecnici industriali;
 - attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
 - attività connesse con il "turismo rurale", così come disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali;
 - attività sportive e ricreative che non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - altre attività ricreative che non comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, bike-park o simili, ammissibili in porzioni circoscritte del territorio e integrate con le coltivazioni tipiche del luogo, in relazione alle caratteristiche specifiche del paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
 - attrezzature sportive e ricreative di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici.
16. I PAT/PATI definiscono apposite disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola sulla base dei seguenti criteri:
- deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa;
 - deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale;
17. Per i fini, sopra elencati, i Comuni, in sede di elaborazione del PAT/PATI:
- valutano l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
 - definiscono le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione, ecc., anche per porzioni territoriali;
 - individuano le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete.

Art. 38. Tutela del patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata

Obiettivi

1. Il PTCP, ai fini della valorizzazione delle attività agricole ed agroalimentari, nel rispetto delle vocazioni agronomiche, della presenza di imprese agricole e agroalimentari dinamiche sviluppate, per i diversi contesti del territorio provinciale esplicita gli obiettivi di seguito indicati e riportati alla Tavola 3 - Sistema Ambientale:
- salvaguardare le imprese agricole e agroalimentari dinamiche e favorirne l'innovazione;
 - salvaguardare e promuovere le vocazioni agronomiche delle diverse aree del territorio rurale;
 - limitare il frazionamento del territorio rurale;
 - favorire l'integrazione dell'economica agricola con altre attività e funzioni compatibili e integrabili;
 - eliminare i fattori di degrado ambientale e mitigare e compensare quelli residui;
 - razionalizzare e adeguare l'accessibilità della popolazione rurale ai servizi di pubblico interesse.

Indirizzi

2. La Provincia, adegua e conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi ed in particolare per

la promozione dei prodotti tipici locali.

Direttive

3. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano gli ambiti relativi alle produzioni specializzate, agroforestali e agricole, e definiscono apposite disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle aziende agricole presenti nel territorio. A tale scopo saranno considerati i caratteri insediativi, infrastrutturale e economico produttivi di detti ambiti, al fine di evitare conflittualità o utilizzi indiscriminati e impropri del suolo e delle altre risorse indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola.
4. Andranno pertanto individuati i fattori di criticità tra cui i seguenti:
 - presenza di infrastrutture con flussi rilevanti di autoveicoli;
 - presenza di impianti artigianali e industriali con emissioni potenzialmente incidenti sulla qualità dei prodotti agricoli, con particolare riguardo per quelli destinati all'alimentazione umana e animale;
 - stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
5. In base alla individuazione dei fattori di criticità di cui sopra i PAT/PATI perimetrano zone omogenee e fasce di rispetto, idonee a tutelare l'ecosistema delle diverse produzioni agroforestali e agricole, e definiscono apposite disposizioni per salvaguardare le produzioni agroforestali e agricole e per limitare le produzioni destinate a fini alimentari nelle fasce a ridosso delle infrastrutture e degli impianti e stabilimenti di cui sopra.
6. A questo scopo, i PAT/PATI possono prevedere, all'interno di dette fasce, interventi di mitigazione costituiti da barriere a filtro e protezione del territorio rurale da realizzare anche mediante gli strumenti della perequazione.

Art. 39. Aree urbano rurali

Obiettivi

1. Il PTCP indica in Tavola 4 le aree che, in ragione di una preliminare valutazione dell'integrità del territorio rurale o per la loro prossimità ad insediamenti e infrastrutture, costituiscono aree tampone, transizione e interconnessione tra le aree urbanizzate e le aree rurali.
L'indirizzo strategico del PTCP per gli spazi urbano rurali è quello di favorire la riqualificazione delle aree di bordo urbano realizzando contestualmente sia un ridisegno unitario della componente insediativa che una valorizzazione della parte rurale, anche in appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
2. Dette aree, denominate urbano rurali, sono individuate per raccordare in un disegno unitario preordinato gli spazi edificati e relazionali con la componente rurale e ambientale, anche adottando la tecnica del "preverdissement" che antepone la realizzazione di interventi ambientali a quelli, già previsti, di carattere infrastrutturale o insediativo.
3. Le aree urbano rurali possono svolgere un ruolo rilevante per la salvaguardia del territorio aperto e per la riqualificazione delle aree urbane ricucendo il margine degli insediamenti, compensando gli impatti di aree degradate e mitigando l'incidenza delle infrastrutture.
4. Dette aree devono essere oggetto di specifiche previsioni pianificatorie che siano nel loro complesso finalizzate a:
 - salvaguardare gli elementi di pregio ambientale e rurale ancora presenti;
 - connettere dette aree con la rete ecologica provinciale;
 - riqualificare il sistema idraulico e risolvere le situazioni di criticità;
 - eliminare o ridurre i fattori di degrado e detrattori della qualità ambientale e insediativa;
 - favorire il mantenimento delle attività agricole con particolare riguardo per quelle tipiche e tradizionali;
 - valorizzare e favorire il potenziamento delle attività integrative dell'economia delle aziende agricole;
 - favorire la interpenetrazione tra dette aree e quelle urbane integrando da una parte il verde urbano con le componenti rurali di maggior pregio ambientale e dall'altra gli insediamenti con il sistema degli spazi pubblici che connettono le aree di bordo con quelle centrali;
 - integrare funzioni rurali e urbane di servizio finalizzate, in particolare, alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, all'agriturismo e al turismo ambientale;
 - promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto esistente anche mediante l'eventuale sviluppo insediativo;
 - prevedere idonei spazi funzionali all'accessibilità dei centri anche mediante la razionalizzazione dei servizi a supporto dell'insediato.

Indirizzi

5. La Provincia, di concerto con la Regione, con i Comuni e con gli altri Enti e soggetti interessati, promuove la elaborazione di linee guida, per favorire l'attuazione degli obiettivi sopra indicati, che saranno integrate nel progetto strategico Reti Ecologiche.

Direttive

6. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, anche al fine di determinare una più efficace integrazione e coordinamento con le previsioni insediative e infrastrutturali, individuano le aree urbano rurali distinguendo al loro interno:
 - quelle in aderenza ad aree urbane esistenti o intercluse tra le aree urbanizzate che interessano aree di frangia urbana e che possono presentare caratteri di degrado e frammentazione (periurbano rurale);
 - quelle esterne e più distanti dalle aree urbanizzate e ancora caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali (extraurbano rurale).
7. I PAT /PATI, in riferimento alle aree periurbane rurali, per perseguire gli obiettivi sopra indicati, definiscono apposite disposizioni per favorire processi di riqualificazione tramite interventi che favoriscano:
 - la ricontestualizzazione e la riorganizzazione del tessuto edilizio periferico, da integrare, completare e fornire di adeguate dotazioni di servizi e di accessibilità ai centri e ai poli, con riferimento alle esigenze di sviluppo e riqualificazione locale, in ogni caso da riqualificare per gli spazi pubblici;
 - l'eventuale sviluppo insediativo a completamento dell'esistente, contestualmente al riordino della viabilità di servizio, alla dotazione dei servizi minimi per la residenzialità, individuando specifici strumenti di attuazione a garanzia della qualità urbana ed architettonica complessiva (progetti unitari)
8. I PAT /PATI, in riferimento alle aree extraurbane rurali, per perseguire gli obiettivi sopra indicati, definiscono apposite disposizioni per favorire processi di riqualificazione tramite:
 - la individuazione degli immobili e delle aree utilizzabili per funzioni non agricole;
 - la indicazione delle attività turistico ricettive e delle attrezzature ricreative e sportive insediabili;
 - l'attivazione di processi di dismissione o trasferimento di attività e funzioni che, in riferimento agli obiettivi e agli specifici contesti, risultano incongrue;
 - la previsione di strutture turistico ricettive o di servizi enogastronomici, per le quali, in relazione alle caratteristiche e dimensioni, dovrà essere stabilita la contestuale realizzazione convenzionata di tratti o elementi puntuali di itinerari fruitivi;
 - la definizione di itinerari tematici funzionali alla valorizzazione del locale patrimonio storico e culturale;
 - la tutela dei relitti caratteri rurali e il restauro degli elementi agrari tradizionali in stato di abbandono;
 - la rete dei percorsi ciclabili, sia in sede promiscua, e altresì finalizzata alla valorizzazione dei percorsi storici, nonché al miglioramento della fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico ambientali e dei Parchi, rispetto ai quali il PTCP promuove la realizzazione ed integrazione delle reti ciclabili esistenti e previste anche considerando adeguate attrezzature di deposito/parcheggio in prossimità di servizi e punti di connessione rilevanti.

Misure di mitigazione¹

9. Nei PAT/PATI è vietata l'individuazione di aree periurbane rurali in prossimità delle aree lagunari.

Art. 40. Fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale

Obiettivi

1. Il PTCP, allo scopo di favorire la fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale, definisce in modo particolare per le aree indicate in Tav. 4 i seguenti obiettivi:
 - conservare e recuperare i manufatti edilizi tradizionali non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola;
 - eliminare o ristrutturare gli impianti desueti e non più funzionali come annessi agricoli alla conduzione dell'azienda agricola;
 - realizzare itinerari fruitivi e agrituristici;

¹ MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

- qualificare e incrementare le strutture di servizio per la fruizione del territorio rurale, all'interno di effettive attività agricole.

Indirizzi

2. La Provincia, al fine di promuovere lo sviluppo turistico e la riqualificazione del territorio rurale, e per qualificare la funzione abitativa e per sostenere l'economia rurale, promuove la formazione di una rete di itinerari, integrati con la navigazione fluviale e lagunare, per la fruizione dei siti di interesse ambientale e culturale.

Direttive

3. I PAT/PATI per il perseguimento degli obiettivi:
 - recepiscono le indicazioni del PTCP per favorire la realizzazione degli itinerari anche mediante l'applicazione degli strumenti della perequazione e del credito edilizio;
 - individuano gli interventi di ristrutturazione o di sostituzione edilizia di impianti desueti e non più funzionali come annessi agricoli;
 - individuano le previsioni turistico ricettive o di servizi enogastronomici, per le quali, in relazione alle caratteristiche e dimensioni, debba essere stabilita la contestuale realizzazione convenzionata di tratti o elementi puntuali di itinerari fruitivi in territorio rurale;
 - definiscono apposite disposizioni affinché gli interventi di cui sopra siano integrati con le aziende agricole.

Prescrizioni

4. La previsione degli interventi è condizionata alla accessibilità dei fondi aziendali mediante itinerari fluviali, ciclopeditoni o ippovie da individuare di concerto tra la Provincia e i comuni interessati.
5. Restano esclusi dalla possibilità di interventi di ristrutturazione o di sostituzione edilizia gli impianti desueti e non più funzionali come gli annessi agricoli, le serre fisse e quelli ricadenti nelle aree comprese tra il litorale e la Litoranea Veneta e nelle Isole della Laguna di Venezia.
6. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, sono ammessi esclusivamente gli interventi già puntualmente individuati dai vigenti piani urbanistici.

Art. 41. Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriali di pregio

a) Ambiti agro-territoriali di pregio

Obiettivi

1. Negli ambiti agro-territoriali di pregio caratterizzati da rilevanti valori ambientali e idonei, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione, il PTCP individua l'obiettivo di valorizzare la sinergia tra qualità ambientale e qualità delle produzioni agricole alimentari come fattore di riqualificazione anche insediativi del territorio rurale.
2. Si riporta di seguito, a titolo ricognitivo, gli ambiti agro-territoriali di pregio:
 - Orti litoranei nell'immediato entroterra della fascia litoranea, fortemente caratterizzata anche da insediamenti turistici, dove prevale un'orticoltura di pregio che comprende le aree di Chioggia, Cavallino/Sant'Erasmus e Bibione, e i terreni sono sciolti e sabbiosi, si riscaldano facilmente e grazie al continuo rimescolamento dell'aria è minore l'incidenza delle malattie crittogamiche nelle coltivazioni.
 - Pianura di antica bonifica in area centrale, essenzialmente la centuriazione romana con la tradizionale sistemazione a cavino, ancora visibile, aree di accentuata urbanizzazione ma anche di orticoltura di pregio (area delle risorgive) e una zootecnia a macchia di leopardo, con punte di eccellenza; sono ancora ben visibili le siepi interpoderali e lungo il reticolo idrico.
 - Pianura a seminativo e vigneto della Venezia orientale che coincide con le aree a nord della ferrovia Venezia-Trieste, del Doc Piave (Sandonatese) e Doc Lison-Pramaggiore, dove appunto domina il vigneto con aree, anche ampie, a seminativo tradizionale e residui relitti boschivi pianiziali.

Indirizzi

3. In detti ambiti la Provincia favorisce la diffusione e il potenziamento delle metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e le pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
4. La Provincia, in riferimento alla LR 40/03 sui Distretti rurali e agroalimentari di qualità, in attesa dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni regolamentari, individua le seguenti ipotesi distrettuali:
 - Distretti rurali: Adige-Chioggia, Brenta, Dese, Piave-Livenza, Litorale del Veneto orientale;
 - Distretti agroalimentari di qualità: orticolo di Chioggia, orticolo delle risorgive, vitivinicolo del Piave, ortofrutticolo del Cavallino, vitivinicolo del Lison-Pramaggiore.

Direttive

5. I PAT/PATI perseguono prioritariamente il mantenimento delle condizioni per la permanenza delle aziende agricole anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente per funzioni orientate alla promozione dei prodotti locali e complementari a quelle propriamente agricole.
6. Inoltre gli strumenti urbanistici comunali disciplinano il soddisfacimento delle esigenze abitative degli imprenditori agricoli essenzialmente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti favorendo la formazione di una rete di ospitalità agrituristica connessa alla promozione dei prodotti agricoli locali.

b) Produzione zootecnica e avicola

Obiettivi

7. Il PTCP, alla luce dei caratteri della locale zootecnia, indica gli obiettivi di miglioramento del rapporto con l'ambiente rurale e di potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria.
8. Per tale finalità si rende necessario procedere al censimento degli allevamenti esistenti per individuare gli ambiti nei quali l'attivazione di nuovi allevamenti richieda l'adozione di particolari misure di ambientazione, di mitigazione e di compensazione.

Indirizzi

9. La Provincia, anche alla luce della "direttiva nitrati" e dei caratteri della zootecnia veneziana, promuove, per la salvaguardia delle risorse idriche, iniziative per far sì che gli allevamenti siano funzionalmente legati ad una adeguata superficie agraria coltivata sulla quale omogeneamente, nei limiti di legge, praticare una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici intesi come risorsa e non problema della zootecnia moderna.
10. La Provincia, inoltre, promuove i progetti per la valorizzazione delle peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine.

Direttive

11. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, censiscono gli allevamenti esistenti predisponendo norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia.
12. I PAT/PATI censiscono altresì gli allevamenti avicoli professionali esistenti predisponendo norme che incentivano il miglioramento del rapporto con l'ambiente rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria alla luce delle vigenti normative ambientali.

c) Produzione floro-vivaistica, orticola, ortofrutticola

Direttive

13. Nell'attuazione del PTCP e in sede di adeguamento dei PAT/PATI, dovranno:
 - essere attivate misure di sostegno delle iniziative collettive volte alla valorizzazione dei sistemi produttivi a tradizione consolidata e alla tutela delle risorse naturali anche attraverso gli strumenti di integrazione funzionale della filiera produttiva;
 - essere sostenute, anche a livello locale, le iniziative di incentivazione delle politiche e interventi volti al marchio collettivo in grado di assicurare qualità dei processi produttivi e dei prodotti commercializzati.

d) Prodotti tipici, tradizionali e/o a marchio DOC, DOP, IGP, IGT

Direttive

14. Vanno sostenute ed incentivate a livello di pianificazione comunale le iniziative, anche a carattere collettivo, per la valorizzazione di peculiarità produttiva, storico, culturale, paesaggistica e ambientale del territorio.
15. Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, sia relative al patrimonio agroforestale che all'agricoltura, i Comuni, anche in concerto con le associazioni di categoria e di produttori, promuovono azioni preordinate alla divulgazione della tipicità dei prodotti, tutelando e valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio, nei loro molteplici aspetti anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi delle risorse suolo, acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola.
16. Si riporta di seguito, a titolo ricognitivo l'elenco dei prodotti tipici e tradizionali attualmente individuati e distinti per ambito territoriale:
 - Chioggia - laguna sud: barbabetola rossa, carota, cicoria e catalogna gigante, cipolla bianca, patate, radicchio, sedano verde e zucca marina;
 - Cavallino - Laguna Nord: asparago verde amaro Montine, giuggiolo e pomodoro del Cavallino;
 - Isole - gronda lagunare centrale: carciofo violetto Sant'Erasmus, fagiolino meraviglia di Venezia, pesca bianca di Venezia e susina di Lio Piccolo;
 - Area centrale - risorgive: asparago di Badoere, biso di Peseggia, radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco;
 - Area centrale - Riviera del Brenta: asparago di Giare, insalatina da taglio, miele di Barena e vino Doc della Riviera del Brenta;
 - Area meridionale: caciotta misto pecora, anguria di Cavarzere e vino Doc delle Corti Benedettine;
 - Venezia orientale (Sandonatese e Portogruarese): asparago di Palazzetto, asparago di Bibione, formaggio Montasio Dop, noci dei grandi fiumi, vini Doc del Piave e Doc Lison-Pramaggiore.

e) Strade dei vini e dei prodotti tipici

Obiettivi

17. Il PTCP, in attuazione della LR 17/00 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" e in coerenza con le politiche di sviluppo rurale, promuove la realizzazione delle strade del vino per la valorizzazione dei territori ad alta vocazione vinicola nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative.
18. Si riporta di seguito, a titolo ricognitivo l'elenco delle strade attualmente individuate:
 - Strada dei vini Doc del Piave che attraversa i comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave;
 - Strada dei vini Doc Lison-Pramaggiore che interessa i comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto e San Michele al Tagliamento;
 - Strada del radicchio di Treviso e Castelfranco che interessa i comuni di Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, Mirano, Salzano e Martellago

Direttive

19. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, nell'ambito delle strade del vino e di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, riconoscono il carattere agrituristico e favoriscono lo svolgimento da parte delle aziende agricole di attività di ricezione e di ospitalità, quelle per la degustazione dei prodotti aziendali e per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche.

Titolo VI Patrimonio culturale

Art. 42. Centri storici

Obiettivi

1. Il PTCP, in attuazione del PTRC e degli articoli 22 e 40 della LR 11/2004 e alla luce dell'individuazione e perimetrazione indicata, in attuazione della previgente LR 31.5.1980, n. 80, negli Atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto, al fine di valorizzare e tutelare i centri storici ne effettua una perimetrazione classificandoli come:
 - di notevole importanza,
 - di grande interesse
 - di medio interesse.

Indirizzi

2. La Provincia, allo scopo di favorire la tutela, la conservazione e l'integrazione dei centri storici nelle politiche insediative, promuove l'approfondimento conoscitivo relativamente a:
 - le città antiche e i sistemi urbani insulari di Venezia e di Chioggia;
 - i centri e gli altri organismi e tessuti urbani storici;
 - le unità edilizie, i complessi e le altre opere e manufatti, compresi i relativi spazi scoperti, con particolare riguardo per quelli ricadenti all'esterno delle città antiche e dei centri storici, aventi un riconoscibile interesse storico, archeologico, artistico, architettonico, testimoniale.
3. La Provincia inoltre, al fine di valorizzare e tutelare i centri storici, promuove forme di sostegno per predisporre specifici progetti, o per bandire concorsi di progettazione, dando priorità per iniziative relative a centri storici di grande e di medio interesse e per gli ambiti caratterizzati da peculiari tessuti insediativi e, in particolare, per quelli interessati da progetti strategici promossi dalla Provincia.
4. La Provincia, di concerto con i Comuni, in attuazione del PTRC (art. 24), provvede altresì a valorizzare il sistema dei centri minori al fine del loro recupero tramite azioni coordinate pubbliche e private.

Direttive

5. In sede di formazione del PAT/PATI i Comuni verificano la perimetrazione, eventualmente ridefinendola, in accordo con la Provincia, anche alla luce di specifici approfondimenti analitici.
6. I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e alla luce delle indicazioni del PTCP, come rappresentate negli elaborati Tavole VI e VII, individuano:
 - nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie dei centri storici, i segni di una formazione remota e di originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali,
 - le aree, interne o circostanti, che costituiscono parte integrante di ciascun centro storico e ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.
7. Il documento Atlante dei centri storici – PTCP Venezia” contiene esclusivamente le proposte di perimetrazione dei centri storici che i Comuni interessati dovranno considerare e meglio definire in sede di adeguamento al PTCP.
8. Le perimetrazioni relative agli altri centri storici, già definite nei vigenti strumenti urbanistici comunali e non inserite nell'Atlante di cui sopra, sono considerate dal PTCP già adeguate per le finalità di tutela e valorizzazione. In sede di formazione del PAT/PATI i Comuni potranno comunque in accordo con la Provincia, assoggettare a verifica e ridefinizione dette perimetrazioni alla luce di specifici approfondimenti analitici.
9. I PAT/PATI, alla luce di quanto sopra individuato, definiscono idonei criteri per classificare, per ciascun centro storico:
 - le parti che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione e dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto al processo storico della loro conformazione;
 - le parti nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.
10. Per dette parti i PAT/PATI definiscono apposite disposizioni finalizzate, nei diversi contesti, a tutelare:
 - gli edifici, i manufatti e gli spazi liberi, secondo gradi di tutela correlati al loro stato di conservazione;
 - la permanenza dei rapporti tra il centro storico e i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali.

11. I PAT/PATI, inoltre, in ragione della stretta e imprescindibile relazione che, in particolare nei centri storici, intercorre tra tutela e conservazione fisica e assetto funzionale e degli usi, definiscono le destinazioni funzionali e gli usi ammessi nei centri storici sulla base dei seguenti criteri prioritari:
 - mantenere e riqualificare il patrimonio abitativo destinato alla popolazione stabile e adeguare l'offerta abitativa destinata alla popolazione temporanea;
 - incentivare la presenza e l'insediamento di attività e funzioni di supporto e servizio alla popolazione stabile e temporanea;
 - favorire l'insediamento di nuove attività, compatibili con il tessuto e con i caratteri tipologici del patrimonio edilizio, che incrementino la diversificazione economica rispetto alle tendenze "monoculturali" (terziario commerciale, turismo) e potenzino la centralità urbana del centro storico;
 - risolvere i problemi della accessibilità, della circolazione e della sosta, per ridurre l'inquinamento e il degrado fisico e morfologico del tessuto storico.
12. I PAT/PATI, nei centri storici classificati nel PTCP come di notevole importanza, definiscono specifiche disposizioni per regolare l'eventuale utilizzo a fini turistici di edifici monumentali o di altri edifici di interesse storico o culturale, individuati per le loro caratteristiche architettoniche, storiche, tipologiche, dimensionali e localizzative, secondo i seguenti criteri:
 - compensare l'incremento ricettivo turistico, sia di natura alberghiera che residenziale, mediante la realizzazione o il recupero di nuovi alloggi, nel medesimo edificio o comunque nel medesimo centro storico, da assoggettare a convenzionamento con il Comune;
 - definire le specifiche funzioni turistico ricettive e i requisiti minimi abitativi che dovranno essere completamente soddisfatte all'interno di ciascun edificio utilizzato.
13. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della LR 11/2004, i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale sono stabiliti in 12 mesi dall'approvazione del PTCP e possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, una sola volta.

Prescrizioni

14. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, nei centri storici classificati "di notevole importanza" come individuati dal presente piano, fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nelle presenti NTA, non sono ammesse trasformazioni e cambi di utilizzo per attività turistiche di edifici o complessi di edifici di qualsiasi tipologia e dimensione, ad eccezione di quelle già previste dal vigente strumento urbanistico mediante la puntuale individuazione del singolo immobile.

Art. 43. Beni culturali e beni di rilevanza archeologica

1. Nel territorio provinciale il vasto patrimonio di pregio architettonico presente risulta tutelato e valorizzato dalle misure introdotte dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che affida allo Stato la competenza sulla materia e alla Regione la funzione di formare il piano paesaggistico cui la pianificazione degli enti locali dovrà adeguarsi. Il PTCP, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, e in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale che ribadiscono l'esclusività della competenza statale e regionale, non interferisce con proprie disposizioni di tutela e regolazione dei beni oggetto della richiamata normativa statale.

a) Beni culturali

Obiettivi

2. Il PTCP fa propri gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, etnoantropologici nonché di tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, e disciplina le forme di valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza di detti beni.
3. Il PTCP, per le finalità del presente articolo, considera in particolare i beni esterni alle città antiche e ai centri storici e individua in particolare gli insiemi e i sistemi di beni da assoggettare a specifici obiettivi di valorizzazione:
 - ville venete;
 - fortificazioni;
 - opere marittime;
 - mulini;
 - casoni;
 - complesso di interesse provinciale.

4. Per detti beni, che caratterizzano il territorio provinciale e costituiscono elementi funzionali, fruitivi e identitari, deve essere perseguito l'obiettivo di salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel contesto in cui ricadono.

Indirizzi

5. La Provincia promuove l'approfondimento conoscitivo relativo a detti beni attraverso iniziative di carattere scientifico e tecnico, mirate alla conservazione e valorizzazione di detti beni, e di carattere educativo e divulgativo per favorirne la tutela e la fruizione.
6. Nell'ambito delle competenze e facoltà attribuite dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la Provincia coopera con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e attua gli interventi del Ministero, della Regione e degli altri enti territoriali.
7. La provincia assicura la tutela dei beni culturali in sua proprietà e disponibilità e ne garantisce la valorizzazione.
8. La Provincia attribuisce particolare rilevanza agli istituti e luoghi della cultura che costituiscono la "infrastruttura culturale" del territorio, destinata alla pubblica fruizione e ad espletare un servizio pubblico.
9. La Provincia promuove e partecipa ad attività di studio, ricerca ed indagine conoscitiva sui beni culturali del territorio provinciale anche congiuntamente con il Ministero, la Regione e gli altri enti territoriali, anche avvalendosi del concorso delle Università.
10. La Provincia, alla luce della L. 482/99, della relativa normativa regionale e dei provvedimenti provinciali, riconosce l'esigenza di promuovere iniziative e azioni per la tutela delle minoranze linguistiche con particolare riguardo agli elementi che nel territorio assumono particolare significato identitario. Nel territorio provinciale di Venezia esiste una minoranza friulana, stimata dalla Regione Veneto, nella misura del 20% degli abitanti dell'intero comprensorio riferibile al Mandamento di Portogruaro e quindi ai Comuni di: Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, ove la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata e correntemente utilizzata. In detti territori la Provincia promuoverà specifiche iniziative e azioni di tutela.

Direttive

11. I PAT/PATI, per perseguire gli obiettivi di cui sopra, provvedono alla ricognizione di detti beni accertando:
 - lo stato di conservazione;
 - la presenza di fattori di degrado;
 - la presenza nel contesto di elementi detrattori;
 - la presenza di tracce relitte di adiacenze e pertinenze;
 - le relazioni con il contesto e in particolare con altri beni, con le strade e i corsi d'acqua, con la laguna o il mare, con elementi naturalistici di particolare rilevanza, con i toponimi locali, con le tradizioni e in generale con espressioni della cultura locale.
12. I PAT/PATI, individuano ciascuno di detti beni e definisce apposita normativa finalizzata alla tutela, alla conservazione, alla regolazione degli utilizzi e alla fruizione.
13. I PAT/PATI, individuano il contesto figurativo di riferimento dei complessi di interesse provinciale e lo considera come invariante territoriale al fine di tutelare e valorizzare la visibilità complessiva del bene.
14. I PAT/PATI stabiliscono inoltre criteri e linee guida per la redazione del piano degli interventi (PI) al fine di assicurare, anche nell'attuazione operativa, corrispondenti criteri di intervento edilizio ed urbanistico del bene e del suo contesto.

Prescrizioni

15. Fino alla definizione del perimetro del contesto figurativo da parte del PAT/PATI, all'interno di una fascia compresa entro 200 m dal complesso di interesse provinciale sono ammesse esclusivamente:
 - la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di pubblico interesse;
 - la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti;
 - la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali.

b) Beni a rilevanza archeologica

Obiettivi

16. Il PTCP riconosce gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché di tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza di detti beni, pertanto le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate anche alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi delle presenze archeologiche accertate ai sensi di leggi nazionali o regionali.

Indirizzi

17. La Provincia, di concerto con il competente Ministero, con la Regione Veneto e con gli altri Enti e soggetti interessati, promuove iniziative per approfondire le conoscenze su detti beni e per favorirne la valorizzazione.
18. Il PTCP considera, sulla base del proprio Quadro Conoscitivo, da verificarsi nei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici comunali, le unità edilizie, i complessi edilizi, gli altri manufatti compresi i relativi spazi scoperti, ricadenti in ogni parte del territorio diversa dalle città antiche e dai centri storici, aventi un riconoscibile interesse storico, archeologico, artistico, architettonico, testimoniale.

Direttive

19. I PAT PATI recepiscono i vincoli e le vigenti misure di tutela del patrimonio archeologico e definiscono idonei indirizzi e criteri per garantire che le previsioni insediative infrastrutturali salvaguardino detto patrimonio e ne facilitino la valorizzazione anche mediante la compensazione e la perequazione urbanistica e edilizia.
20. I PAT/PATI, inoltre, anche alla luce della Tav. L e degli altri elementi conoscitivi pubblicati, individuano gli ambiti, le zone e gli altri elementi di rilevanza archeologica, di seguito sommariamente elencati, e li sottopongono a specifiche disposizioni per contribuire alla loro salvaguardia, in attuazione dei vincoli vigenti, e per favorire la valorizzazione per la generalità di essi anche non sottoposti a specifiche misure di tutela e conservazione:
- a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti;
 - c) aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici;
 - d) aree a rilevante "rischio archeologico" (aree nelle quali sussiste una elevata probabilità di ritrovamento di reperti archeologici);
 - e) aree di affioramento di materiali archeologici dove lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del piano di campagna;
 - f) Reticoli centuriati certi o desunti.

Prescrizioni

21. Fatti salvi i vigenti vincoli e le eventuali disposizioni di tutela dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, in una fascia di 150 metri dalle aree ed elementi di cui al presente articolo, ad eccezione degli interventi pubblici o di pubblico interesse, non possono essere variate le previsioni degli strumenti urbanistici. Tali aree ed elementi possono comunque essere inclusi in previsioni di parchi, piani o progetti volti alla tutela e valorizzazione e/o di fruizione ambientale, anche da soggetti privati previa autorizzazione delle competenti Amministrazioni Pubbliche.
22. Nelle aree interessate dagli elementi di cui alle lettere da a) a d) del comma 20. e in una fascia di 50 metri, fermo restando che ogni ulteriore previsione urbanistica e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, possono essere attuate esclusivamente le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
23. Nelle zone appartenenti alla categoria di cui alla lettera c) del comma 20, dovrà essere usata ogni cautela per evitare il danneggiamento degli eventuali reperti.

Art. 44. Centuriazione romana

Obiettivi

1. Il PTCP, al fine di contribuire alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della centuriazione romana, individua nella Tav. 1 l'area indicata dal vigente PTRC (agro centuriato) e persegue i seguenti obiettivi:
 - preservare l'assetto idrografico e fondiario;
 - preservare i filari alberati;
 - limitare le modificazioni delle infrastrutture stradali a quelle necessarie per finalità funzionali e di sicurezza;
 - contenere i processi insediativi e orientare quelli ammessi secondo specifiche direttrici;
 - preservare il patrimonio di beni culturali;
 - eliminare i fattori di degrado ambientale.

Indirizzi

2. la Provincia promuove apposite indagini e ricerche finalizzate alla definizione di adeguamenti normativi e tecnici che consentano di garantire i necessari processi di adeguamento del sistema stradale e delle reti tecnologiche.

Direttive

3. I PAT/PATI provvedono a:
 - assumere l'individuazione di cui alla richiamata Tav. 1;
 - individuare gli elementi costituenti la centuriazione ed in particolare gli elementi idrografici e fondiari, i filari alberati e i beni culturali;
 - individuano i fattori di degrado ambientale;
 - accertano le caratteristiche e lo stato di conservazione degli elementi sottoposti a tutela;
4. In riferimento ai precedenti commi, i PAT/PATI definiscono apposite disposizioni per:
 - tutelare e favorire il recupero di detti elementi;
 - eliminare i fattori di degrado e, per quelli non eliminabili, definire misure di mitigazione o compensazione;
 - definire direttrici di orientamento per le residue previsioni insediative;
 - definire linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Prescrizioni

5. Ogni intervento deve essere orientato in coerenza con gli elementi lineari della centuriazione.
6. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, gli interventi ammessi sugli elementi di cui al presente articolo sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

Art. 45. Itinerari storico- culturali, ambientali e turistici

Obiettivi

1. Il PTCP individua, il sistema degli itinerari di interesse storico-culturale, ambientale e turistico che attraversano ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore e definisce i seguenti obiettivi:
 - valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che determinano le specificità anche funzionale, dei percorsi;
 - mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici e valorizzazione delle componenti ambientali, turistiche e storico-culturali collocate lungo tali percorsi
 - favorire il decongestionamento del traffico veicolare a motore e garantire la sicurezza nell'uso della bicicletta;
2. A tale scopo la Tavola V evidenzia i principali itinerari distinguendoli in:
 - Itinerari primari: si relazionano con la rete ciclabile del triveneto e consistono di itinerari connessi al sistema idrografico interregionale suddividendosi in:

- a. Itinerari primari ambientali:
 - i. Adige
 - ii. Brenta
 - iii. Seriole
 - iv. Canale Novissimo
 - v. Dese
 - vi. Sile
 - vii. Piave
 - viii. Livenza
 - ix. Lemene – Reghena
 - x. Tagliamento
 - xi. Litoranea

- b. Itinerario primario perilagunare: identifica un percorso che circonda la Laguna di Venezia attraversando il territorio periurbano di Mestre ed i lidi.

- c. Itinerari primari storico – culturali: tracciati storici dove sono ancora presenti insediamenti storico – culturali di pregio.
 - i. Via Terraglio
 - ii. Via Miranese – Desman
 - iii. Strada del Naviglio Brenta

- d. Itinerario primario retrocostiero: costituito dall'asse della strada provinciale 42

- Itinerari secondari: derivano dall'analisi della rete ciclabile di livello provinciale, dalla individuazione dei percorsi turistici (itinerari enogastronomici, itinerari letterari, etc.) e dalla necessità di collegamento intercomunale degli elementi storico-culturale, ambientale e di servizio al sistema insediativo.

Indirizzi

- 3. La Provincia promuove la valorizzazione degli itinerari storici e d'interesse storico-paesistico per favorirne il ripristino e promuove altresì la fruizione di tali percorsi attraverso iniziative culturali ed incentiva la realizzazione di percorsi ciclabili protetti.
- 4. Promozione finalizzata alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali con particolare riguardo alla definizione di itinerari lungo gli argini fluviali (itinerari ambientali), di itinerari che favoriscano un'accessibilità all'ambito lagunare (itinerario perilagunare), itinerari lungo strade storiche (itinerari storico –culturali).

Direttive

- 5. I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico:
 - recepiscono gli itinerari come sopra individuati, ne indicano eventuali ampliamenti o integrazioni;
 - integrano le norme del proprio strumento urbanistico con specifiche indicazioni per favorire la fruibilità degli itinerari individuati e per evitare la compromissione della libera fruizione visiva dei paesaggi e degli orizzonti circostanti;
 - prevedono fasce di rispetto, all'interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesistica, relativamente sia alla tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica;
 - individuano gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di fruizione funzionale come le aree di sosta, le aree attrezzate e le piazzole.

PARTE III ASSETTO INSEDIATIVO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Titolo VII Assetto insediativo urbano

Art. 46. Disposizioni generali

Obiettivi

1. Il PTCP, persegue i seguenti obiettivi:
 - il recupero, il riuso, la rifunzionalizzazione di aree già edificate;
 - la rimarginatura dei bordi urbani e il rimodellamento degli insediamenti,
 - la tutela e valorizzazione degli spazi aperti dal punto di vista:
 - a) agricolo-produttivo,
 - b) paesaggistico ambientale,
 - c) turistico-fruitivo.

Indirizzi

2. La Provincia, in accordo con la Regione Veneto e di concerto con i Comuni e gli altri Enti e soggetti interessati, promuove l'approfondimento dei temi di competenza del PTCP riferiti agli ambienti insediativi e sostiene specifici studi sui seguenti temi territoriali e ambientali:
 - sistema ambientale;
 - difesa del suolo;
 - paesaggio agrario e storico;
 - sistema insediativo-produttivo;
 - sistema infrastrutturale e della mobilità;
 - servizi a scala territoriale e metropolitana;
 - risparmio energetico e promozione fonti rinnovabili di energia.

Direttive

3. I PAT/PATI orientano le scelte urbanistiche e i processi di valutazione in funzione della natura, localizzazione e dimensione dell'intervento e garantiscono:
 - il miglioramento microclimatico e la riduzione delle "isole di calore";
 - la riduzione dei flussi veicolari;
 - la riduzione dei consumi idrici ed energetici;
 - il miglioramento della qualità dell'acqua non soggetta a depurazione;
 - l'incremento del patrimonio arboreo nelle aree urbane e nelle zone urbano rurali;
 - la mitigazione con barriere verdi delle principali infrastrutture.
4. I PAT/PATI, per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e di trasformazione urbanistica, definiscono apposite disposizioni per individuare le tipologie insediative ed edilizie, coerenti con la morfologia del territorio e l'assetto degli insediamenti, idonee al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, ed in particolare:
 - nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
 - nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale per l'inserimento ecosistemico dell'intervento.
5. I PAT/PATI orientano le previsioni insediative per la limitazione del consumo del territorio sulla base dei seguenti criteri:
 - utilizzo di nuove aree o risorse territoriali qualora si dimostri che non esistono alternative in termini di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - previsione di nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente, evitando la saldatura dei processi espansivi, per non aggravare le barriere esistenti e la frammentazione ecosistemica e per non compromettere l'identità degli abitati;
 - previsione della rimarginatura degli insediamenti esistenti, secondo il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione di nuove e separate parti urbane o di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
 - previsione della rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione di servizi, attrezzature, infrastrutture e servizi terziari in genere;

- previsione del rimodellamento e riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti anche stabilendo apposite disposizioni per il coordinamento delle progettazioni;
 - organizzazione di una rete di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le aree urbane e i centri abitati con i luoghi di servizio alla popolazione;
 - riqualificazione del tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
 - incentivazione del recupero del patrimonio esistente e saturazione delle zone di completamento, privilegiando, a fronte di accertati fabbisogni abitativi, la densificazione insediativa compatibile con i caratteri ordinatori e strutturali del tessuto urbano e sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e morfologica.
6. In particolare i PAT/PATI dovranno favorire il recupero delle aree produttive dismesse favorendone la trasformazione per altre funzioni coerenti con l'assetto del territorio circostante e prioritariamente per realizzare integrazione di residenza e servizi, avendo cura di dare compiutezza all'intervento.
7. I PAT/PATI dovranno inoltre individuare spazi adeguati per dimensione e caratteristiche per il soddisfacimento dei nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri:
- individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie considerando i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi);
 - attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
 - localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe;
 - previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
 - il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
8. I PAT/PATI, al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia dovranno prevedere:
- la aggregazione degli sviluppi insediativi attorno ai centri urbani consolidati;
 - il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;
 - la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
 - la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.
9. I PAT/PATI dei comuni assoggettati alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 39 della LR 11/04, definiscono le modalità per costituire la riserva e/o la cessione di superfici e/o volumi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Per tale adempimento, in sede di adeguamento al PTCP, detti Comuni considerano in particolare le direttive di cui al presente Titolo e, al fine di perseguire le finalità della LR 11/2004 in materia di contenimento del consumo di suolo e di razionalizzazione degli insediamenti, danno attuazione agli obiettivi del piano provinciale considerando i fabbisogni abitativi che non possono essere soddisfatti mediante l'ERP o mediante l'accesso all'offerta abitativa del libero mercato. In particolare dovrà essere considerata la possibilità di dare attuazione al diritto alla casa anche attraverso iniziative di Social Housing, con forme di convenzionamento, tra il comune e i privati attuatori delle previsioni insediative o di recupero, per favorire la costruzione di abitazioni da assegnare a prezzi di locazione concordati e calmierati rispetto a quelli di mercato e altre condizioni per perseguire gli obiettivi di cui al presente paragrafo. L'attuazione delle disposizioni della LR 11/04 e delle presenti direttive in materia di realizzazione di edilizia residenziale, anche integrata con servizi e altre funzioni in grado di costituire insediamenti con adeguati caratteri urbani, potrà essere sviluppata mediante l'utilizzo degli istituti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della richiamata LR 11/04. Per tali finalità la Provincia, di concerto con i Comuni interessati e con la Regione potrà promuovere la formazione di apposito progetto strategico.

Art. 47. Razionalizzazione degli sviluppi insediativi

Obiettivi

1. Il PTCP assume le finalità della LR 11/2004 volte all'ordinato e qualificato assetto degli insediamenti e del territorio rurale e in particolare indica i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia del territorio rurale nell'accezione di luogo della produzione agricola e di ambiente complesso e multifunzionale;
 - riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo come sistema reticolare di centri urbani, ambiti per servizi e luoghi per attività economiche e produttive;
 - razionalizzazione del sistema infrastrutturale come supporto alle funzioni urbane ed economico produttive e come dotazione per la gestione e la tutela del territorio.

Indirizzi

2. La Provincia promuove l'integrazione delle previsioni insediative, infrastrutturali e ambientali dei diversi livelli e soggetti di pianificazione e programmazione al fine di massimizzare la coerenza e il coordinamento delle trasformazioni del territorio. A tal fine la Provincia assume come indirizzo prioritario e preferenziale formare gli strumenti di pianificazione mediante processi collaborativi che, fin dall'avvio delle attività di concertazione, coinvolgano tutti i soggetti con funzioni di pianificazione generale e settoriale.

Direttive

3. L'indirizzo di cui al precedente comma costituisce anche direttiva per i PAT/PATI.
4. I PAT/PATI, anche con riferimento a quanto disposto all'articolo 46 delle presenti NTA, nel rispetto della superficie agricola trasformabile (definita ai sensi dell'articolo 13 LR 11/2004) e allo scopo di evitare l'inutile consumo di suolo, dovranno definire:
 - a) le esigenze di incremento del patrimonio edilizio valutando il fabbisogno edilizio pregresso, per le diverse tipologie e destinazioni d'uso, con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni abitative igieniche e, in riferimento al fabbisogno di abitazioni, agli effetti sul mercato della dimensione dell'offerta, agli utilizzi a fini turistici e agli altri fattori potenzialmente incidenti sull'effettiva fruizione del diritto alla casa;
 - b) il fabbisogno edilizio insorgente sarà stimato in relazione agli abitanti stabili e temporanei (residenti, studenti, immigrati, etc.), ai pendolari (per studio, per lavoro, etc.), ai turisti e visitatori e in riferimento a specifiche esigenze funzionali e fruitive (giovani, anziani, comunità, ...) con valutazioni e indicazioni di merito in ordine a:
 - variazione quantitativa della popolazione residente (andamento demografico pregresso e stime previsionali);
 - variazione della popolazione non residente (studenti, lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, immigrati);
 - variazione dei nuclei familiari;
 - variazione dei flussi migratori;
 - previsione di nuovi insediamenti economici e produttivi;
 - previsioni di potenziamento e innovazione delle infrastrutture di trasporto e mobilità;
 - strategie per l'economia locale e rango dei servizi offerti esistenti e previsti.
5. Ponendo come riferimento la direttiva di cui al comma 4, il PI, nei limiti di espansione posti dal PAT e della LR 11/04, potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 12% dei volumi abitativi utilizzati; in tali casi l'incremento volumetrico che il PI potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo limitata e motivata eccezione di carattere progettuale e programmatico, dovrà essere contenuta entro il 12% dei volumi abitativi utilizzati.

Art. 48. Sistema insediativo reticolare

Obiettivi

1. Il PTCP, in base alla visione dell'area metropolitana di Venezia, per qualificare il sistema insediativo, ridurre l'impronta ecologica e sviluppare un sistema economico innovativo e competitivo definisce i seguenti obiettivi:

- promuovere e rafforzare le polarità principali e gli aspetti policentrici e reticolari dell'area metropolitana con un coordinamento sovracomunale dei servizi di scala locale;
- riorganizzare il sistema dei trasporti locali, privilegiando l'accessibilità mediante il sistema di mobilità pubblica (SFMR, TPL, TRAM) e altre modalità ad esso integrabili (car sharing, bike sharing, bicicletta, sistemi pedonali, ...),
- limitare la dispersione, rafforzare il ruolo delle aree urbane e dei centri consolidati storicamente e concentrare gli insediamenti produttivi e le nuove polarità in siti definiti dotati di idonee infrastrutture;
- rafforzare lo spazio urbano rurale nel ruolo di territorio di transizione tra i processi e le funzioni propriamente urbani e quelle tipiche delle aree rurali di cui va preservata l'infrastruttura ambientale e la qualità degli insediamenti.

Obiettivi specifici

2. In coerenza con gli obiettivi sopra enunciati, sono definiti i seguenti obiettivi specifici relativamente alle seguenti parti del territorio provinciale:
- o territori della fascia costiera:
 - favorire l'incremento della popolazione stabile nelle località litoranee,
 - promuovere la realizzazione di un sistema di mobilità alternativo all'uso delle autovetture private,
 - valorizzare le differenti e peculiari caratteristiche insediative delle località litoranee e di quelle dell'immediato entroterra,
 - o area della Laguna di Venezia:
 - rafforzare e ulteriormente qualificare il ruolo centrale di Venezia e della Laguna come fattore ordinatore delle relazioni territoriali alla scala regionale,
 - ridefinire il sistema di accessibilità e di mobilità alternativo all'uso delle autovetture private e per potenziare l'integrazione con il sistema insediativo dell'entroterra,
 - promuovere l'incremento della popolazione stabile a Venezia e negli altri centri abitati della Laguna,
 - valorizzare le specifiche caratteristiche funzionali di Venezia e degli altri insediamenti lagunari e favorirne l'integrazione con quelle dell'entroterra,
 - o area metropolitana centrale:
 - valorizzare i caratteri urbani di scala metropolitana del sistema insediativo diffuso,
 - consolidare le peculiarità funzionali e residenziali delle diverse parti, favorire lo sviluppo di un sistema turistico diffuso collegato con i caratteri del territorio,
 - potenziare il SFMR integrandolo con il TPL e completandolo con ulteriori sistemi di trasporto prioritariamente in sede fissa protetta,
 - preservare la residua discontinuità insediativa tra i centri abitati e disincentivare processi di ulteriore diffusione e agglomerazione.

Direttive

3. I PAT/PATI, definiscono gli utilizzi, le localizzazioni e le quantità edificatorie e funzionali ammesse nei territori comunali di competenza in quanto coerenti con gli obiettivi generali e specifici di cui al presente titolo e secondo le seguenti direttive:
- a) i PAT/PATI individuano - per promuovere e rafforzare gli aspetti policentrici e reticolari dell'area metropolitana con un coordinamento intercomunale dei servizi di scala locale - i servizi attivi, distinti in riferimento al bacino dell'utenza e alla frequenza di accesso, e rilevano il grado di accessibilità. In ragione dell'ampiezza del bacino di utenza, della frequenza di accesso, del numero degli utenti, etc., i PAT/PATI valutano l'idoneità dell'attuale localizzazione, l'eventuale rilocalizzazione per garantire una più elevata integrazione tra i servizi e adeguate modalità di accessibilità con SFMR, TPL, percorsi pedonali e ciclabili;
 - b) i PAT/PATI individuano - per riorganizzare il sistema dei trasporti locali, privilegiando l'accessibilità mediante il sistema di mobilità pubblica (SFMR, TPL, TRAM) e altre modalità ad esso integrabili (car sharing, bike sharing, bicicletta, sistemi pedonali, ...) - gli ambiti urbani nei quali si concentrano le principali funzioni e attività attrattori/generatori di flussi e i principali assi di accesso a dette aree. In riferimento a detti assi i PAT/PATI definiscono i criteri per garantire la loro piena funzionalità e individuano i punti di criticità che dovranno essere oggetto di specifico progetto integrato per la eliminazione delle disfunzionalità o, nel caso ciò non sia possibile, per l'individuazione delle alternative o delle misure compensative;
 - c) i PAT/PATI individuano - per limitare la dispersione, rafforzare il ruolo delle aree urbane e dei centri consolidati storicamente e concentrare gli insediamenti produttivi e le nuove polarità in siti definiti dotati di idonee infrastrutture - negli ambiti urbani di cui sopra e prioritariamente in adiacenza ai centri storici, gli edifici che in considerazione delle loro caratteristiche edilizie e funzionali possono

essere oggetto di radicale trasformazione anche mediante demolizione e ricostruzione, e le aree non edificate e valutano, alla luce del contesto ambientale e del tessuto urbano in cui sono collocate, la possibilità di procedere ad interventi integrati che comprendano la riorganizzazione dei sistemi di accessibilità, la aggregazione di servizi di interesse pubblico, la promozione delle attività commerciali e artigianali presenti nel centro storico e nelle aree adiacenti, la realizzazione di spazi verdi per funzioni ricreative e sportive di libero accesso e fruizione integrati con servizi e attività di ristoro e per il benessere. Detti interventi di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 38 della LR 11/2004, previa intesa per il coordinamento della pianificazione possono essere oggetto di partecipazione della Provincia, mediante la costituzione di società per azioni secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;

- d) i PAT/PATI individuano nelle aree urbane di bordo limitrofe alle aree dello spazio urbano rurale, in coerenza con i precedenti punti e in riferimento all'articolo 38 della LR 11/2004, le parti interessate da previsioni urbanistiche non ancora attuate e accertano la possibilità di procedere, per una migliore integrazione tra le aree urbane e quelle urbano rurali, ad una redistribuzione delle funzioni e delle previsioni insediative e alla ristrutturazione delle infrastrutture. Dette eventuali previsioni potranno essere definite anche in forma di adeguamento al PTCP secondo le modalità di cui all'articoli 4 e 5 delle presenti NTA.

Art. 49. Fattori di centralità e servizi di livello sovralocale

Obiettivi

1. Il PTCP, con particolare riferimento ai servizi pubblici (sanitari, scolastici, sportivi, amministrativi) e alle attrezzature commerciali e per il tempo libero, individua i poli di servizi ed i relativi fattori di centralità, definisce l'esigenza di confermare o rinforzare detti poli nelle seguenti località suddivise in ragione del loro rango come di seguito indicato:

POLI DI RANGO SOVRAPROVINCIALE:

- o Chioggia, da rinforzare
- o Mestre, da confermare
- o Venezia, da confermare
- o Tessera, da rinforzare

POLI DI RANGO PROVINCIALE:

- o Mira, da rinforzare
- o Mirano, da confermare
- o Portogruaro, da rinforzare
- o San Donà di Piave, da rinforzare

POLI DI RANGO SOVRACOMUNALE:

- o Cavarzere, da rinforzare
- o Dolo, da rinforzare
- o Noale, da confermare
- o Jesolo, da rinforzare

2. Le previsioni per dotare il territorio di centri di servizi o attrezzature di livello sovralocale in località diverse da quelle elencate richiedono il coordinamento con la Provincia e i Comuni interessati. Ove dette previsioni costituiscano variante o modificazione al presente PTCP le stesse saranno approvate in conformità alle vigenti normative.

Obiettivi specifici

3. Per i poli aventi RANGO SOVRAPROVINCIALE il PTCP individua l'obiettivo di favorire l'integrazione reticolare e la complementarietà funzionale tra poli aventi analoghi caratteri con particolare attenzione alle seguenti funzioni:
- a) formazione universitaria e ricerca scientifica;
 - b) innovazione e promozione economico-produttiva;
 - c) servizi rari di natura assistenziale e socio-sanitaria.
4. Per i poli aventi RANGO SOVRAPROVINCIALE e PROVINCIALE il PTCP individua l'obiettivo di ottimizzare l'accessibilità, in primo luogo attraverso l'adeguata dotazione di servizi di trasporto pubblico,

anche attraverso lo scambio intermodale gomma-ferro ed inoltre promuovendo la partecipazione della Provincia e dei comuni interessati a programmi strategici e alle relative intese e convenzioni per:

- a) il coordinamento degli orari dei servizi di trasporto con quelli delle strutture sanitarie, scolastiche, amministrative e delle attrezzature commerciali o per il tempo libero,
 - b) la ottimizzazione dei distretti e dei bacini di utenza riferiti all'offerta formativa e sanitaria, anche in considerazione dell'assetto nelle province limitrofe,
 - c) l'uso plurimo delle attrezzature non specializzate, da mettere a disposizione delle attività diffuse sul territorio (in particolare per le palestre, gli auditorium, i parchi e gli spazi verdi di pertinenza).
5. Per i poli aventi RANGO SOVRACOMUNALE il PTCP individua l'obiettivo di coordinare le previsioni relative alle seguenti funzioni:
- a) sport e tempo libero,
 - b) educazione e formazione,
 - c) servizi generali e gestione del territorio.
6. Per tali finalità, il PTCP indica nella Tav. 4 i seguenti elementi:
- A. con particolare riferimento ai servizi pubblici sportivi e ricreativi:
- polo sportivo: identifica i poli sportivi di interesse metropolitano o provinciale (Tessera, Bevazzana, Cavarzere);
 - centri per il tempo libero e la ricreazione: identifica i centri e le attrezzature per il tempo libero e lo sport anche con la formazione di parchi a tema (Martellago, Forte Marghera-San Giuliano, Tessera, Lido di Venezia, Fossalta di Portogruaro, Annone Veneto, San Donà-loc. Caposile, Cavallino);
- B. con particolare riferimento ai servizi per l'istruzione:
- polo universitario: conferma i poli universitari presenti sul territorio provinciale (Venezia, Mestre);
 - cittadella scolastica: indica i poli di livello provinciale in cui si concentrano istituti superiori e servizi ad essi connessi (Portogruaro, San Donà, Mestre-Bissuola, Chirignago, Dolo, Mirano, Chioggia, Venezia);
- C. con particolare riferimento ai servizi sanitari:
- ospedali: individuazione delle strutture ospedaliere presenti sul territorio provinciale (Venezia, Mestre, Noale, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere, San Donà, Portogruaro, Jesolo);
- D. con particolare riferimento ai servizi a supporto dell'economia locale:
- centro innovazione servizi: individuazione di poli territoriali strategici per la collocazione di servizi a supporto dell'asse infrastrutturale Corridoio V (Portogruaro, Porto Marghera, Dolo-Pianiga);
- E. viene inoltre riconosciuta e confermata la città del cinema (Lido di Venezia), quale polo di interesse sovraprovinciale per il turismo e la cultura cinematografica.
7. Il PTCP, in riferimento alle previsioni relative al settore terziario, tradizionale e avanzato, a fronte della particolare rilevanza di dette attività e funzioni nella configurazione del carattere urbano degli insediamenti, intende perseguire i seguenti obiettivi:
- contribuire alla salvaguardia e alla vitalità sociale, economica e culturale dei centri abitati, della Città Antica di Venezia e degli altri centri storici;
 - favorire e incentivare il recupero e il rinnovo di funzioni commerciali, rivolte alla popolazione stabile, e di attività caratteristiche storiche e tradizionali;
 - diversificare e qualificare l'offerta esistente e favorire l'evoluzione sostenibile del turismo e di altre attività ad esso integrabili, sia in campo urbano che rurale;
 - incentivare l'insediamento di attività e funzioni, anche di rilevanza internazionale, di carattere produttivo nei settori di vocazione e compatibilità quali quelli della produzione culturale, della ricerca ambientale, delle scienze e tecnologie marine, del turismo diportistico e crocieristico;
 - implementare, arricchire e innovare la dotazione di servizi e attività dislocate a Venezia, a Mestre Porto Marghera e nell'area di Marcon e del polo aeroportuale.

Indirizzi

8. La Provincia, orienta l'attività di concertazione per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale per perseguire anche in tale occasione la massima integrazione delle politiche sociali nelle previsioni territoriali e, in particolare, in quelle per lo sviluppo economico produttivo. A tal fine la Provincia sosterrà la propria azione con idonei strumenti di monitoraggio finalizzati in particolare ai temi relativi alle dinamiche della popolazione e, in specie, alle questioni relative alla promozione del benessere e dell'inclusione sociale.

Direttive

9. I PAT/PATI, per perseguire gli obiettivi sopra indicati, prevedono il rafforzamento o la conferma dei poli mediante la previsione differenziata di nuove o diverse funzioni e, in particolare:

- per i poli aventi RANGO SOVRAPROVINCIALE l'integrazione reticolare e la complementarietà funzionale tra poli aventi analoghi caratteri;
 - per i poli aventi RANGO SOVRAPROVINCIALE e PROVINCIALE l'ottimizzazione dell'accessibilità, in primo luogo attraverso l'adeguata dotazione di servizi di trasporto pubblico;
 - per i poli aventi RANGO SOVRACOMUNALE il coordinamento delle previsioni relative alle funzioni formative, ricreative e per la gestione del territorio.
10. I PAT/PATI prevedono inoltre:
- la localizzazione preferenziale delle grandi strutture di vendita negli insediamenti dei poli di RANGO SOVRAPROVINCIALE e PROVINCIALE;
 - progetti integrati per il mantenimento e il potenziamento o rinnovo dei centri commerciali storici e tradizionali anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione e l'addensamento di unità commerciali in sede fissa fino alla soglia indicata per le grandi strutture;
 - il recupero e rinnovo di funzioni commerciali rivolte alla popolazione stabile e/o ad attività caratteristiche storiche e tradizionali, individuate in appositi provvedimenti dai Comuni, segnatamente nei centri storici.
11. I PAT/PATI definiscono apposite disposizioni relative alle strutture della grande distribuzione collocate, all'interno degli insediamenti dei poli di RANGO SOVRAPROVINCIALE e PROVINCIALE, che dovranno:
- essere direttamente connesse a dette località ed aree mediante il SFMR ovvero altro servizio di TPL in sede fissa e protetta, le connessioni dovranno avere tempi di percorrenza contenuti e senza "rotture di carico";
 - le strutture della grande distribuzione e le altre strutture di vendita presenti negli insediamenti di cui sopra dovranno essere collegate tra loro mediante percorsi coperti e protetti.
12. I PAT/PATI, al fine di salvaguardare e promuovere le attività commerciali presenti nelle aree urbane e particolarmente nei principali centri e nei centri storici, definiscono apposite disposizioni perequative che, a fronte della realizzazione di nuovi centri commerciali, esterni o interni alle aree urbane, favoriscono la permanenza e la riqualificazione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici già presenti e attivi nelle aree urbane. Dette misure perequative possono prevedere:
- ripartizione degli oneri urbanizzativi a carico degli eventuali nuovi insediamenti terziari, direzionali o commerciali, destinandone quota parte alla realizzazione di interventi di riqualificazione da realizzare nelle aree urbane centrali e prioritariamente nei centri storici;
 - attivazione di servizi di trasporto pubblico di connessione diretta tra gli eventuali nuovi insediamenti terziari, direzionali o commerciali e i centri storici.
13. I PAT/PATI, si adeguano agli obiettivi e alle previsioni del PTCP, verificano le condizioni di accessibilità dei poli di servizi sovrалocali, esistenti e previsti sul territorio, e secondo i seguenti criteri conformano le previsioni insediative:
- a) accessibilità pedonale, nella misura di una distanza inferiore a metri 500 da stazioni ferroviarie metropolitane;
 - b) prossimità inferiore a metri 250 dalle fermate di altri sistemi di trasporto pubblico;
 - c) per i poli sovrалocali collocati all'esterno delle aree urbane e in prossimità delle principali infrastrutture stradali, per le attrezzature ad alta affluenza in situazioni di punta (centri commerciali, luoghi per il tempo libero) e non impattanti significativamente con l'assetto del traffico locale, dotazione di adeguate vie di accesso e spazi di parcheggio;
 - d) per i poli sovrалocali collocati all'interno delle aree urbane, per le attrezzature ad alta affluenza in situazioni di punta (centri commerciali, luoghi per il tempo libero), non impattanti significativamente con l'assetto del traffico locale, dotazione di vie di accesso e spazi di parcheggio adeguati e limitati al servizio dell'utenza con limitate capacità di mobilità e adeguata connessione mediante TPL al sistema di parcheggi scambiatori esterni all'area urbana, alla rete di trasporto SFMR e al centro urbano o centro storico;
 - e) possibilità di utilizzo pubblico delle attrezzature complementari (verde, palestre, auditorium) dei centri di servizi sovrалocali.
14. I PAT/PATI, per i poli rispondenti ai criteri sopra indicati, ad eccezione di quelli esterni alle aree urbane, possono prevedere l'integrazione con dotazioni residenziali con densità medio-alta (con riferimento a quelle previste dai piani di agevolazione regionali o statali) e con la localizzazione, purché con condizioni di accessibilità simili a quelle indicate ai commi precedenti, di attrezzature economiche con media o alta affluenza di utenti. Ove tali condizioni non siano soddisfatte, i comuni interessati, di concerto con la Provincia e gli operatori pubblici e privati coinvolti nella gestione dei trasporti e dei servizi o delle attrezzature nei siti in oggetto, definiscono, in sede di intesa per il coordinamento della pianificazione, le misure e gli interventi da prevedere per l'ottenimento di tali condizioni.

Titolo VIII Assetto insediativo economico produttivo

Art. 50. Insediamenti per attività economico produttive

Obiettivi

1. Il PTCP definisce i seguenti obiettivi:
 - a) garantire un dimensionamento delle previsioni insediative commisurato alle esigenze dello sviluppo economico locale con caratteristiche che favoriscano la competitività territoriale e la positiva risoluzione di pregresse carenze di organizzazione e comunque non inneschino processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda l'accessibilità, le interferenze di traffico, gli impatti ambientali e paesistici;
 - b) favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotate di adeguati servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi delle reti infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM);
 - c) promuovere il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, anche con interventi per adeguare la loro versatilità e la capacità di rispondere ad esigenze multifunzionali;
 - d) ridurre l'impatto e l'incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, operando prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti locali.
2. Per il perseguimento di detti obiettivi, PTCP individua come afferenti al sistema del Corridoio V i seguenti Poli e Aree per le attività economiche di cui al punto b) del comma precedente:

“Poli di rilievo metropolitano regionale”:

- Polo di Porto Marghera
- Polo di Marcon – Dese – Tesserà

“Poli di rilievo sovracomunale”:

- Polo Porta Ovest (Pianiga, Dolo, Mirano, Mira)
- Polo della Città del Lemene (Gruaro, Concordia Saggittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Lugugnana ex AGIP)
- Polo Adriatico (Chioggia, Cona, Cavarzere)
- Polo della Città del Piave (Noventa di Piave, San Donà di Piave, Musile di Piave, Fossalta di Piave)

“Aree da riqualificare”:

- Asse lungo la SR 515 (Santa Maria di Sala, Pianiga)
- Asse plurimodale del PRUSST Riviera del Brenta
- Asse del Passante (Mirano, Spinea, Martellago)
- Santo Stino di Livenza e Torre di Mosto
- Ceggia
- Meolo
- Quarto d'Altino.

Indirizzi

3. La Provincia, per il coordinamento della pianificazione comunale e il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove le intese intercomunali, di cui agli articoli 8, comma 5 e 9 delle presenti NTA. Con dette intese di rilevanza sovracomunale i Comuni potranno, fatte salve le verifiche di sostenibilità ambientale, prevedere la perequazione e il riequilibrio delle previsioni insediative e la revisione del dimensionamento degli incrementi ammessi facendo riferimento a territori ricadenti in comuni diversi.

Direttive

4. Per gli aspetti di competenza provinciale, le previsioni di sviluppo e infrastrutturazione relative ai Poli di rilievo metropolitano regionale di Porto Marghera e di Marcon – Dese – Tesserà, in quanto interessano infrastrutture portuali e aeroportuali di rilevanza e competenza regionale e statale, saranno definite in sede di concertazione per il raggiungimento delle necessarie intese con i Comuni interessati, la Regione, le competenti Amministrazioni Statali e le altre Autorità interessate. In tale sede la Provincia definirà le esigenze di coordinamento della pianificazione comunale per il perseguimento degli obiettivi indicati dal PTCP in materia ambientale e infrastrutturale. Per Porto Marghera, rilevante polo industriale, portuale e

logistico, dovranno essere previsti adeguati collegamenti ferroviari, anche con connessione diretta al sistema dell'Alta Capacità.

5. Le previsioni territoriali e urbanistiche finalizzate a modificare l'assetto infrastrutturale e dimensionale dei "Poli di rilievo sovracomunale" sono assoggettate a PATI o, alternativamente, a Intesa per il coordinamento della pianificazione comunale di cui agli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA.
6. In sede di adeguamento al PTCP i PAT/PATI potranno prevedere, nelle "Aree da riqualificare" di cui all'elenco del comma 2 eventuali incrementi insediativi entro la soglia massima del 10% della superficie complessiva già utilizzata, al netto delle aree destinate alla rilocalizzazione di attività già presenti nel territorio comunale e al netto di quelle per le quali si prevede una riconversione con destinazione residenziale o per servizi.
7. Le previsioni di intervento nei "Poli di rilievo sovracomunale" e nelle "Aree da riqualificare" andranno coordinate con la Provincia previo studio condotto a livello intercomunale concernente la disponibilità di aree a ciò destinate anche con riferimento ai territori dei comuni limitrofi.
8. Nelle altre aree per insediamenti economici produttivi già esistenti e non indicate al comma 2, i PAT/PATI potranno prevedere esclusivamente i completamenti necessari per l'ampliamento delle attività esistenti.
9. Per quanto attiene l'indicazione "strada commercio", riportata nella tavola 4, la stessa richiede da parte dei comuni interessati la definizione, in correlazione con le previsioni relative al sistema economico produttivo di cui ai commi precedenti, la riqualificazione delle previsioni insediative per perseguire un assetto compatibile con gli obiettivi del PTCP relativi alla mobilità e alla sostenibilità ambientale. Lungo dette "strade commercio" andranno definiti già in sede di PAT/PATI specifici indirizzi, accompagnati da adeguati criteri e parametri, per favorire, anche mediante la perequazione e la compensazione urbanistica, la riqualificazione economica produttiva, la dotazione di adeguati servizi, anche di carattere logistico, al sistema economico produttivo del territorio, la riorganizzazione dei sistemi di mobilità e, in particolare del TPL, la soluzione di specifiche situazioni di criticità relative all'assetto idraulico e ambientale. Eventuali esigenze insediative incrementalmente che dovessero essere individuate come fattore per incentivare il perseguimento di detti obiettivi nelle strade commercio, potranno essere oggetto di specifica valutazione in sede di intesa tra i comuni interessati e la Provincia.
10. I PAT/PATI dovranno specificare:
 - le priorità funzionali nelle destinazioni d'uso di ciascun Polo o Area,
 - le soglie (minime o massime) per le attività commerciali o terziarie,
 - le dotazioni infrastrutturali minime necessarie per l'attivazione di determinate funzioni,
 - i dimensionamenti preferenziali motivati sulla base dell'ottimizzazione nel perseguire gli obiettivi.
11. I PAT/PATI, provvedono alle specificazioni di cui sopra sulla base dei seguenti criteri.
 - a. razionale utilizzazione delle aree già destinate alle attività economiche per favorire la concentrazione degli insediamenti e la migliore connessione ai corridoi di grande scorrimento;
 - b. riqualificazione delle aree esistenti, con opportune misure di compensazione e perequazione, anche mediante limitati ampliamenti finalizzati alla rilocalizzazione di residue previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
 - c. il positivo od equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi ed ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in particolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 400 m dai centri abitati, salvo limiti inferiori motivati in considerazione delle diverse destinazioni d'uso previste ovvero da specifica disciplina di settore;
 - d. l'adeguata qualità dei suoli.
12. I PAT/PATI stabiliscono i parametri e le tipologie edilizie e funzionali per l'attuazione degli insediamenti per attività economiche ed in particolare:
 - le caratteristiche del sistema infrastrutturale dell'insediamento, connessioni alla rete viabile, energetica, di adduzioni e smaltimenti idraulici dotazioni di aree verdi e parcheggi, da realizzare contestualmente all'insediamento, in misura proporzionata agli utilizzi previsti,
 - le caratteristiche delle opere di mitigazione e/o compensazione per il carico urbanistico, ambientale e per gli impatti indotti da realizzare contestualmente all'insediamento, con i relativi oneri di gestione nel tempo,
 - le destinazioni d'uso in misure proporzionate alla capacità di carico delle dotazioni infrastrutturali, con vincolo eventualmente da inserire, ove sia limitata la dotazione di cui sopra,
 - i parametri dimensionali tra cui: la superficie minima e massima dei lotti, l'altezza e il numero massimo dei piani interrati e fuori terra, la percentuale minima e massima della superficie fondiaria e territoriale coperta,
 - le funzioni e i servizi di interesse pubblico da integrare nell'insediamento la cui corrispondente superficie territoriale è esclusa dal computo del limite di incremento insediativo.

13. I PAT/PATI definiscono le modalità di attuazione degli incrementi insediativi per le attività economiche mediante fasi temporali ciascuna non superiori a 5 anni di cui la prima deve essere limitata ad una quota non superiore alla metà della complessiva previsione insediativa.
14. I PAT/PATI fissano i criteri di revisione del dimensionamento, da applicare nel caso in cui, al termine di ciascuna fase temporale, il grado di utilizzazione complessiva degli insediamenti risulti inferiore alla quota prevista, indicando la destinazione ad altra funzione/utilizzo delle aree previste in eccesso, ovvero il mantenimento della previsione a fronte di un'analoga riduzione concordata, in altro insediamento, anche in diverso comune, mediante intesa per il coordinamento della pianificazione comunale.
15. I PAT/PATI individuano le aree dismesse da attività economica e definiscono apposite disposizioni in applicazione delle seguenti direttive:
 - a) possono essere riutilizzate per qualsiasi altra destinazione solo previa effettuazione delle bonifiche che risultano necessarie a seguito di verifiche e valutazioni di impatto ex post,
 - b) devono concorrere a soddisfare il fabbisogno pregresso di infrastrutture e servizi nella zona, anche con l'eventuale cessione delle necessarie superfici, ferma restando la previsione insediativa delle aree,
 - c) le aree per le quali sia già avvenuta la dismissione e la rilocalizzazione delle attività mantengono la capacità insediativa e la destinazione già stabilite dal vigente strumento urbanistico.
16. Successivamente alla formazione del PAT/PATI in adeguamento al PTCP, l'insediamento di nuova attività economico produttiva, oltre i limiti di cui alle precedenti direttive e che necessiti di variante al PRC, potrà avvenire previa Intesa per il coordinamento della pianificazione comunale di cui agli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA. In sede di Intesa la Provincia, di concerto con gli altri enti interessati, valuterà la compatibilità con il PTCP e accerterà se la variante del PRC costituisca o meno modificazione del PTCP.

Prescrizioni

17. Allo scopo di non compromettere il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, fatta eccezione per la ristrutturazione di attività esistenti, non sono ammesse variazioni urbanistiche che destinano, all'ampliamento di singole attività economico produttive, nuove superfici superiori al 50% della superficie coperta esistente, fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di attività produttive in zona impropria. Le variazioni al PRC che rispettano le specificazioni definite nei PAT/PATI in adeguamento ai contenuti del comma 8 sono sempre consentite e non costituiscono variazione del PTCP.
18. I termini dell'adeguamento dei piani comunali sono determinati in 12 mesi dall'entrata in vigore del PTCP e possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi una sola volta mediante intesa di coordinamento con la Provincia e con gli altri Comuni interessati, allo scopo di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di piano e per perseguire condizioni ottimali per la localizzazione delle previsioni insediative e la più efficace riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti di scala.

Titolo IX Sistema turistico

Art. 51. Il sistema turistico

1. Il presente titolo identifica e coordina gli elementi trasversalmente riconducibili al sistema turistico cui il PTCP riconosce un ruolo centrale.
2. La trasversalità delle previsioni territoriali relative al turismo è riconoscibile principalmente negli indirizzi e nelle direttive relative al sistema insediativo e, in particolare, nel territorio rurale.
3. La strategia di sviluppo turistico, punta di eccellenza della Provincia, affronta, tra gli altri, i seguenti temi:
 - definizione e valorizzazione dell'immagine come prodotto immateriale che poggia sul prodotto materiale (insediamenti, beni ambientali e culturali, territorio agricolo);
 - offerta turistica per la visitazione in percorsi integrati che possono costituire specifici "pacchetti" fruitivi;
 - gestione dei flussi, per decongestionare le località soggette a domanda eccessiva, per spingere le località con domanda ancora insufficiente e per facilitare la fruizione delle risorse locali;
 - carta turistica come strumento di valorizzazione complessiva del territorio e per fare del sistema turistico un fattore di innovazione;
 - sistema dell'informazione: ruolo della rete degli uffici IAT (Informazioni Accoglienza Turistica) sul territorio, strategie di comunicazione e potenziamento dell'informazione interna, monitoraggio di alcuni fenomeni rilevanti in merito alle presenze e all'escursionismo;
 - innalzamento della qualità in particolare relativamente a ricettività, risorse umane, accoglienza e informazione.

Art. 52. Attività, insediamenti e infrastrutture turistiche

Obiettivi

1. Per gli insediamenti e le infrastrutture destinate prevalentemente alle attività e all'offerta turistica, il PTCP indirizza le azioni di governo ai seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare gli effetti di rete del sistema di fruizione turistica, distribuire e articolare il ventaglio dell'offerta di ricettività e ospitalità e contenere le punte di congestione per la troppa affluenza in specifiche località e occasioni stagionali;
 - b) riorganizzare l'offerta di risorse e di attrezzature per aumentare la sostenibilità del settore turistico, anche con la previsione di Villaggi del benessere;
 - c) promuovere l'accessibilità ai siti e la circolazione sul territorio attraverso forme di trasporto alternative al veicolo privato:
 - migliorando la connettività di trasporto pubblico dedicato all'utenza turistica, in particolare tra entroterra e litorale e laguna, e attivando connessioni marittime, integrate con il SFMR e con sistemi di trasporto in sede fissa protetta;
 - potenziando i servizi per l'intermodalità e qualificando i terminali di Fusina, San Giuliano-Pili e Tesserà, quelli litoranei di Punta Sabbioni e Lido di Venezia, e quelli costieri come tappe di percorsi e/o come porte attrezzate per accedere ad attrazioni turistiche o località specifiche del sistema attraverso mezzi di trasporto diversi dall'auto privata;
 - prevedendo servizi legati esclusivamente alla sosta temporanea per la circolazione cicloturistica e nautica minore, quali aree attrezzate per l'assistenza e la sosta ai camper, per l'utilizzo di houseboat ,etc., da realizzarsi preferibilmente con il recupero di edifici esistenti o con strutture e materiali compatibili con l'ambiente.

Indirizzi

2. In sede di elaborazione del Piano Strategico per il Turismo la Provincia assume le strategie e gli obiettivi del PTCP e promuove lo sviluppo del turismo come componente trasversale dell'assetto socio economico, funzionale e insediativo.
3. La Provincia favorisce e promuove la partecipazione dei comuni ai programmi strategici e promuove:
 - la messa in valore delle risorse patrimoniali e ambientali;
 - la diminuzione della pressione turistica nei poli saturi (Venezia e le spiagge);
 - l'allungamento della stagionalità delle frequentazioni turistiche, mediante la riqualificazione delle stazioni litoranee, la valorizzazione di risorse trascurate e la diversificazione dei prodotti offerti;

- l'adozione di soluzioni localizzative delle attrezzature e degli impianti ricettivi più sicure in termini idraulici e con minor impatto ambientale, in sintonia con la strategia di adattamento ai mutamenti climatici, in arretramento rispetto alla linea del litorale,
- il potenziamento della rete della fruizione via acqua attraverso gli approdi fluviali e gli specchi d'acqua interni.

Directive

4. I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sopra delineati, anche mediante intese per il coordinamento della pianificazione con la Provincia e i comuni interessati, definiscono le previsioni:
- a) riferendole ad una dimensione sovralocale coordinando e integrando le previsioni di scala locale con quelle provinciali;
 - b) favorendo la ristrutturazione del sistema di accessibilità delle località litoranee, oggetto di specifico progetto strategico, prevedendo:
 - le infrastrutture necessarie per l'attestamento del traffico veicolare privato,
 - sedi per l'attrezzamento di servizi di trasporto pubblico in sede propria o mista;
 - localizzazione delle attrezzature con forte affluenza concentrata coordinata con i servizi di TPL;
 - c) integrando, anche con procedure di perequazione e compensazione, parti di territorio già attrezzate per il turismo con altre destinate:
 - alla messa in sicurezza del territorio o alla valorizzazione e al potenziamento del patrimonio ambientale e culturale, con particolare riferimento alle aree di buona naturalità e ai corridoi ecologici che ne assicurano la connettività ecosistemica o alle coltivazioni speciali (orti litoranei),
 - all'integrazione dei servizi turistici anche innovativi (parchi a tema, bacini per la nautica da diporto, sistemazione dei canali interni) con misure di adattamento ai mutamenti climatici (riallagamento di aree bonificate e sottoutilizzate, formazione di fasce di rispetto del litorale e delle lagune);
 - a nuovi formati ricettivi e di ristoro, svago, sosta diffusi in territorio agricolo, in particolare lungo i percorsi ambientali e storico culturali, al fine di diversificare e qualificare l'offerta esistente e favorire l'evoluzione sostenibile del turismo e di altre attività ad esso integrabili (agricampeggi, aie di sosta rurale, produzione e commercio di prodotti tipici);
 - d) contenendo al massimo gli insediamenti destinati a nuova ricettività turistica ed in particolare evitando l'ulteriore sviluppo delle seconde case e concentrando i nuovi residuali interventi nei luoghi in cui possono svolgere un ruolo strutturale di riqualificazione dell'assetto esistente perseguendo:
 - il miglioramento della qualità dello spazio pubblico e le relazioni con gli spazi aperti (arenili, aree verdi),
 - l'adeguamento della dotazione di servizi integrati per i residenti e per i turisti,
 - l'adeguamento delle dotazioni pubbliche di carattere ambientale e dei servizi di svago, sport e ritrovo, anche al fine di incentivare e premiare il recupero dell'offerta esistente ed obsoleta;
 - la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta di servizi turistici nel rispetto degli ambiti di pregio ambientale.

Art. 53. Insediamenti litoranei

Obiettivi

1. Per le aree litoranee, comprese tra l'arenile e la Litoranea Veneta, e in quelle adiacenti, in riferimento ai peculiari contesti, caratteristici e qualificanti del territorio provinciale, il PTCP indica i seguenti obiettivi:
- nelle aree a bassa densità, riqualificare l'urbanizzazione, potenziare la naturalità, ricostituire le dune litoranee e limitare l'edificazione;
 - rafforzare le opere di difesa degli insediamenti in particolare in occasione della realizzazione di nuove infrastrutture;
 - potenziare l'armatura urbana - costituita dai servizi pubblici e di interesse pubblico, dalle infrastrutture e dagli impianti e reti tecnologici – e ridurre nelle aree morfologicamente più fragili gli insediamenti di maggiore rilevanza funzionale (residenze stabili, servizi pubblici, attività economiche);
 - consolidare e ristrutturare le opere marittime costiere funzionali alla sicurezza della navigazione – con particolare riguardo ai moli foranei a protezione delle foci fluviali – integrando negli interventi la protezione dalle mareggiate, l'officiosità delle foci e l'adeguamento e la funzionalità delle strutture portuali.

Direttive

2. I PAT/PATI, in riferimento agli obiettivi di cui sopra, a seconda delle diverse situazioni territoriali, dovranno indicare e sottoporre ad apposite disposizioni:
- le previsioni per la tutela e il mantenimento delle formazioni dunali, in attuazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 16 delle presenti NTA evidenziando le indicazioni per l'integrazione e il coordinamento con le previsioni relative agli insediamenti e alle infrastrutture;
 - le previsioni per salvaguardare gli insediamenti e le infrastrutture dalle mareggiate, dall'eustatismo, e dall'erosione costiera, e in particolare quelle che dovranno essere attuate come misure di mitigazione, compensazione e perequazione;
 - le previsioni per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale del territorio indicando in particolare quelle relative alle aree interessate dalla rete ecologica di cui alla Tavola 3 - Sistema ambientale;
 - le previsioni che individuano aree interessate da bonifica idraulica ed idonee al riallagamento nelle quali realizzare contestuali interventi di riqualificazione ambientale e insediativa, riduzione del rischio idraulico, contrasto alla penetrazione del cuneo salino, difesa dalle mareggiate, innovazione delle strutture di servizio per il turismo;
 - le previsioni per dare attuazione alle misure per l'adattamento del territorio agli effetti dei mutamenti climatici, anche favorendo nel territorio rurale la realizzazione di interventi di forestazione con priorità nelle zone limitrofe agli insediamenti e in fregio alle infrastrutture, da attuare mediante misure di mitigazione, compensazione e perequazione;
 - le previsioni per favorire il processo di ricomposizione urbanistica delle aree già urbanizzate, anche incentivando la rilocalizzazione mediante "rottamazione" degli edifici dislocati in aree:
 - o di foce fluviale,
 - o interessate da rischio idraulico,
 - o soggette a fenomeni di subsidenza,
 - o per le quali si prevede il riallagamento,
 - o a bassa densità edilizia.

Art. 54. Attrezzature e servizi per la nautica da diporto

Obiettivi

1. Per gli interventi e le attrezzature destinati a dotare il territorio di servizi per la nautica da diporto adeguati sia alla domanda turistica, sia agli standard di sicurezza nella navigazione, sia alla esigenza di contenere la pressione del turismo sulla qualità ambientale territoriale complessiva, il PTCP indirizza le azioni di governo ai seguenti obiettivi da perseguire, compatibilmente con i requisiti e gli obiettivi di valorizzazione ambientale e di sicurezza:
- a) ristrutturare e adeguare le attrezzature e le infrastrutture per la nautica da diporto, sportiva, ricreativa e turistica, inserendole, per poli turistici di cui al comma seguente, come sistema di servizi entro le più generali politiche del turismo;
 - b) favorire lo sviluppo ordinato e sostenibile delle attività nautiche ricreative e sportive con particolare riguardo per quelle tradizionali;
 - c) riqualificare con criteri e requisiti differenziati gli ormeggi, le cavane e gli approdi esistenti, autorizzati dai vigenti strumenti urbanistici, distinguendo quelli dislocati nei corsi d'acqua, nelle foci fluviali, nei canali, nelle lagune e sulla gronda lagunare;
 - d) integrare le attrezzature e i servizi esistenti, autorizzati dai vigenti strumenti urbanistici, per la nautica da diporto (manutenzione, rimessaggio, forniture, etc.) con la gestione degli ormeggi e degli approdi, con le strutture culturali, ricreative, sportive, ricettive e agrituristiche presenti o previste nei progetti di riqualificazione delle attrezzature turistiche.

Indirizzi

2. La Provincia, per il perseguimento degli obiettivi e per il coordinamento della pianificazione comunale, promuove l'elaborazione di un Progetto Strategico della nautica mediante intesa di coordinamento con la Regione, gli enti competenti ed i Comuni interessati territorialmente.

Direttive

3. Il PTCP identifica i poli cui devono fare riferimento i progetti o programmi di adeguamento e riassetto del sistema di servizi per la nautica da diporto individuando come poli di rango provinciale quelli costituiti

dall'insieme delle attrezzature e degli impianti presenti e previsti a Caorle, a Chioggia, a Jesolo - Cavallino e a Venezia. Al di fuori di detti poli sono ammessi gli interventi indicati nel PTCP (tavola 4) che I PAT/PATI riporteranno specificandone caratteristiche e localizzazione.

4. Il PTCP indica degli Ambiti soggetti a valutazione di sostenibilità tramite il Progetto strategico.
5. Nel polo di Venezia il PTCP individua l'ambito denominato "Parco Nautico" che comprende impianti e aree di rilevante interesse per lo sviluppo integrato della nautica da diporto e per i servizi e le attività connesse e per la valorizzazione e la salvaguardia della Laguna. Detto Parco Nautico assume rilevanza prioritaria per la realizzazione e l'adeguamento di idonee strutture portuali, cantieristiche e di rimessaggio. Dette strutture dovranno soddisfare tutte le tipologie di imbarcazioni e, in particolare, quelle che per caratteristiche navali e per dimensione possono essere meglio servite in prossimità alla bocca portuale. Il PAT del Comune di Venezia, d'intesa con la Provincia, specifica i caratteri delle strutture e delle altre attività e funzioni da prevedere nel Parco Nautico.
6. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici secondo gli obiettivi sopra delineati e con riferimento alle aree e alle problematiche identificate dal PTCP anche approfondendo e precisando, di concerto con la Provincia, peculiari aspetti del sistema locale e conseguenti specifiche soluzioni previsionali.
7. Le previsioni dei PAT/PATI relative ai poli per la nautica sono oggetto di preliminari intese tra la Provincia, il Comune e gli altri Enti interessati.
8. La previsione di nuove strutture dovrà rispondere ai criteri di compatibilità e coerenza determinati dal Progetto strategico.
9. Gli interventi negli Ambiti di riqualificazione dovranno essere coordinati con apposito progetto unitario dell'intorno e degli accessi e non dovranno prevedere ampliamenti di strutture o incrementi di posti barca.
10. Al fine di garantire un adeguato coordinamento e omogeneità di approccio, anche in relazione alla dimensione delle aree interessate, le previsioni di riassetto delle strutture per la nautica esterne ai poli saranno definite alternativamente attraverso la formazione di PATI o di intese di coordinamento ad hoc tra la Provincia e i comuni interessati, di cui all'art. 8, comma 5 e 9 delle presenti NTA.
11. Il dimensionamento del fabbisogno di ormeggi è determinato:
 - in riferimento all'obiettivo di eliminare gli ormeggi, gli approdi e i rimessaggi previsti o presenti in siti di rilevanza ambientale o dislocati in modo da determinare ingombro per la fluidità e la sicurezza della navigazione,
 - tenendo conto della capacità ricettiva nelle strutture esistenti e della quantità e della tipologia degli ormeggi, darsene e rimessaggi già dislocati sul territorio,
 - in rapporto alla dinamica della domanda in ciascun sito e delle possibili azioni di recupero di spazi e strutture sottoutilizzate, di aree adatte al riallagamento, di siti da recuperare da precedenti utilizzi produttivi, e distinguendo quelli fuori dalle strutture esistenti in aree da riqualificare, in aree protette e in ambiti di valenza ambientale,
 - in rapporto alla domanda di attività e servizi connessi alla nautica da diporto, esistente e prevista (produzione commercializzazione noleggio e manutenzione delle imbarcazioni, di propulsori e impianti, di complementi e accessori);
 - particolare cura dovrà essere posta nel considerare i caratteri ambientali e funzionali dei siti dislocati nelle lagune di Venezia e Caorle, che richiedono precauzioni e requisiti operativi e gestionali circa i fondali, i bordi vegetati, gli accessi, gli scarichi, etc..
12. I PAT PATI prevedono la massima integrazione delle previsioni e delle disposizioni relative alla nautica da diporto con quelle relative al perseguimento delle altre finalità del PTCP, in particolare per:
 - le relazioni tra la navigazione e i sistemi di mobilità di terra, con priorità per il TPL e per la mobilità ciclopedonale, con particolare riferimento alle attrezzature di parcheggio, alla intermodalità con il trasporto pubblico e i punti sosta per camper,
 - la realizzazione di strutture di servizio per la ristorazione e la ricettività integrate con la struttura sia per gli aspetti funzionali che gestionali e correttamente dimensionate sulla base della domanda indotta dall'attrezzatura nautica.
13. I PAT/PATI, in ordine alla dotazione di attrezzature per la ricettività di tipo alberghiero (RTA), residence, hotel club e simili, connessa a nuove infrastrutture per la nautica, definiscono il dimensionamento massimo entro le seguenti soglie:
 - nelle strutture che consentano lo stazionamento di oltre 400 imbarcazioni: 1 posto letto ogni 5 posti barca fino ad un massimo di 100 posti letto;
 - nelle strutture che consentano lo stazionamento da 200 e fino a 399 imbarcazioni: 1 posto letto ogni 5 posti imbarcazione fino ad un massimo di 80;
 - negli interventi di riqualificazione territoriale inseriti in programmi o progetti strategici di interesse provinciale: 1 posto letto ogni 3 posti imbarcazione, per qualsiasi dimensionamento degli ormeggi, fino ad un massimo 150 posti letto anche suddivisi in più strutture ricettive;

- in tutti gli altri casi, per strutture che consentano lo stazionamento fino a 199 imbarcazioni, al massimo 20 posti letto.
14. Dette strutture ricettive non dovranno comunque sottrarre o determinare riduzione del patrimonio abitativo esistente o previsto nell'ambito dei centri storici dei comuni interessati.

Prescrizioni

15. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, gli strumenti urbanistici non potranno essere variati per incrementare l'attuale ricettività di imbarcazioni o per prevedere nuovi o ulteriori posti letto in strutture ricettive connesse a strutture per la nautica esistenti o previste.
16. Sino alla definizione del Progetto strategico per la nautica, di cui all'articolo 59 delle presenti NTA, gli strumenti urbanistici potranno essere variati per prevedere nuove strutture per la nautica unicamente con intese di coordinamento ai sensi dell'art. 9 delle presenti NTA, con la necessaria partecipazione della Regione Veneto.

Misure di mitigazione²

17. In prossimità di Bevazzana – località Valgrande di Bibione in comune di San Michele al Tagliamento, vengano previsti gli accorgimenti necessari a convogliare il traffico nautico, indotto dalla nuova struttura, verso il Fiume Tagliamento e da qui verso il mare, evitando l'incremento di traffico nautico attraverso le aree SIC e ZPS n. IT3250033 e IT3250041.

² MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

Titolo X Sistema della mobilità e infrastrutture

Art. 55. Il sistema della mobilità

Obiettivi

1. Il PTCP in merito all'organizzazione della mobilità provinciale persegue i seguenti obiettivi:
 - più efficace coordinamento tra politiche provinciali per la mobilità e politiche insediative e per l'integrazione delle principali funzioni economiche;
 - maggiore apertura del sistema della mobilità provinciale alle relazioni regionali, nazionali e transnazionali, nella prospettiva di una piena integrazione con i "corridoi europei" come grandi sistemi per le relazioni con est e ovest Europa, con il centro Europa e con i paesi mediterranei;
 - maggiore specializzazione delle reti e dei servizi e più efficiente interazione tra le diverse modalità di trasporto;
 - recupero di competitività del trasporto pubblico e collettivo attraverso l'innovazione tecnica e organizzativa e la realizzazione di sistemi in sede propria;
 - gestione della mobilità al fine di contenere gli effetti negativi del traffico veicolare relativamente all'inquinamento atmosferico e acustico, all'occupazione di suolo pubblico e al consumo energetico.
2. Il PTCP, allo scopo di perseguire con la necessaria coerenza e sistematicità gli obiettivi di cui sopra, individua quattro sistemi, fra loro integrati:
 - il sistema delle connessioni d'area vasta che comprende la rete autostradale, i servizi e le infrastrutture per la logistica di interesse provinciale e i principali nodi intermodali, le ferrovie di interesse sovraprovinciale, i nodi di interscambio portuale e aeroportuale;
 - il sistema dei principali corridoi viari e ferroviari d'interesse provinciale e interprovinciale, costituito dai nodi di interscambio di livello sovra comunale e dal sistema di trasporto pubblico di livello regionale e interprovinciale ad esse connesso;
 - il sistema della viabilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale, di supporto alle attività e ai trasporti locali;
 - il sistema dell'accessibilità e della mobilità locale, compresa quella alternativa all'automobile, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente.

Indirizzi

3. La Provincia, per perseguire gli obiettivi sopra delineati provvede, alla luce del PTCP, di concerto con la Regione, con le altre Province, con i Comuni e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, alla elaborazione di un piano strategico per la mobilità provinciale e metropolitana.
4. La Provincia, in sede di elaborazione di piani di settore per le infrastrutture e l'organizzazione del trasporto pubblico di competenza provinciale, nel rispetto degli obiettivi sopra delineati, anche coinvolgendo le altre Province e i Comuni interessati in appositi progetti strategici, promuoverà accordi e intese per la programmazione delle opere di interesse o di competenza sovraprovinciale, e degli interventi connessi alle opzioni localizzative e organizzative delineate nel PTCP.
5. Le indicazioni strategiche generali del PTCP sono rappresentate negli elaborati costituenti il PTCP e potranno essere aggiornate e dettagliate, mediante un adeguato processo di partecipazione e concertazione, in sede di formazione del piano strategico, di progetti strategici, di piani settoriali e di piani regolatori comunali.
6. La Provincia perseguirà gli obiettivi del presente articolo e di quello seguente alla luce delle Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità riportate in appendice alle presenti NTA.

Direttive

7. I PAT/PATI assumono gli obiettivi sopra indicati e adeguano le proprie previsioni alle indicazioni del PTCP e dei conseguenti strumenti di pianificazione o programmazione di settore. A tale scopo costituiscono riferimento le indicazioni riportate nella tavola 4 e di seguito elencate:
 - porto commerciale;
 - porto passeggeri;
 - porto peschereccio;
 - porto petrolifero;
 - porto cerealicolo;
 - terminal autostrada del mare;
 - interporto;

- aeroporto;
- aviosuperfici esistenti;
- aviosuperfici di progetto;
- ipotesi tracciato ferroviario alta velocità e alta capacità;
- linea ferroviaria esistente;
- ipotesi linea ferroviaria;
- linea SFMR;
- fermata ferroviaria esistente;
- fermata ferroviaria di progetto;
- metromare;
- stazione metromare;
- tram metropolitano;
- ipotesi tram del mare.

Misure di mitigazione³

8. Nella realizzazione delle connessioni ferroviaria non venga sottratto territorio alle aree della Rete Natura 2000 e venga annullato l'impatto derivante da tali infrastrutture, con particolare riferimento al collegamento verso Bibione.

Art. 56. Infrastrutture viarie

Obiettivi

1. Il PTCP indica come obiettivi generali in termini viabilistici la necessità di garantire livelli crescenti di sicurezza della circolazione, di ridurre i tempi di percorrenza aumentando l'accessibilità alle diverse aree, nonché alla tutela del patrimonio viario di competenza esistente ottimizzando le condizioni di circolazione tramite la risoluzione dei punti critici.
2. Contestualmente agli obiettivi di cui al comma 1, il PTCP mira ad assicurare il corretto inserimento ambientale delle nuove opere viarie, attraverso il coordinamento dei PAT/PATI che regolamenti le previsioni di nuove infrastrutture o il potenziamento delle esistenti di scala territoriale.
3. In generale la strategia perseguita è quella di ridare alla viabilità un rango di "efficiente rete viaria extraurbana" in grado di collegare le reti primarie con quelle a scala locale.
4. Nel perseguimento degli obiettivi risulta fondamentale favorire la sussidiarietà reciproca dei diversi sistemi di trasporto e la loro integrazione, prediligendo i sistemi di mobilità e trasporto innovativi a basso impatto ambientale.
5. Il PTCP, prevede inoltre che la realizzazione di opere, sistemi e impianti stradali che perseguano il massimo coordinamento programmatico e funzionale con il SFMR e il servizio di TPL.

Indirizzi

6. La Provincia individua due essenziali modalità con le quali promuovere gli obiettivi del PTCP:
 - sostenere la realizzazione di nuovi interventi ed adeguamenti sulla rete viaria di competenza, atti a garantire migliori livelli di traffico e maggior sicurezza (realizzazione di piste ciclabili, rotatorie, ecc)
 - promuovere la realizzazione di opere sulla rete statale-regionale in coerenza con le strategie e gli indirizzi del PTCP.
7. La Provincia, in sede di aggiornamento della classificazione delle infrastrutture stradali come definita dal Consiglio Provinciale con delibera n. 2003/00035 del 17/04/2003 si conformerà agli indirizzi sovraordinati e al PTCP.

Direttive

8. Mediante intesa di coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA, i PAT/PATI allo scopo di definire la localizzazione territoriale delle opere, sistemi e impianti recepiscono gli indirizzi sopra riportati per integrarli e coordinarli con le previsioni insediative locali. A tale scopo costituiscono riferimento le indicazioni riportate nella tavola 4 e di seguito elencate, da correlare con quelle contenute nella tavola V:

³ MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

- a. autostrada esistente;
 - b. ipotesi autostrada;
 - c. caselli autostradali esistenti;
 - d. caselli autostradali di progetto;
 - e. proposte di connessione viaria;
 - f. ipotesi di connessione viaria;
 - g. ipotesi di asse plurimodale PRUSST (connessione viaria e ferroviaria);
 - h. strada commercio;
 - i. itinerari ciclabili principali di progetto;
9. Le ipotesi progettuali di connessione viaria indicano nuove connessioni, necessarie a livello territoriale per garantire un efficace ed efficiente livello di accessibilità in punti della provincia ritenuti problematici.
 10. Per quanto attiene l'indicazione "strada commercio" la stessa richiede da parte dei comuni interessati la definizione, in correlazione con le previsioni relative al sistema economico produttivo di cui all'articolo 50, di un assetto compatibile sotto il profilo infrastrutturale con gli obiettivi generali del PTCP (funzionalità del sistema di mobilità di scala metropolitana, sicurezza della mobilità locale, attenuazione degli impatti sugli insediamenti urbani e sull'ambiente).
 11. I PAT/PATI specificheranno le presenti direttive del PTCP, tenendo conto della pianificazione e programmazione provinciale di settore e delle Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità contenute in appendice alle presenti NTA, e conterranno le disposizioni per la coerente redazione degli strumenti urbanistici comunali, degli interventi di urbanizzazione e edilizi e per la realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
 12. Al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati i PAT/PATI dovranno tenere conto dei seguenti criteri generali:
 - le trasformazioni insediative e infrastrutturali locali non dovranno interferire con l'esercizio, con la manutenzione, con i programmi e progetti di adeguamento e potenziamento del sistema infrastrutturale di scala provinciale e metropolitana;
 - le infrastrutture di scala locale dovranno svolgere funzione complementare a detto sistema;
 - le funzioni e le attività insediabili all'interno o in prossimità alle componenti di detto sistema dovranno essere compatibili sotto il profilo igienico, ambientale e della sicurezza e non dovranno determinare limitazioni alla piena fruizione.
 13. Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità e la compatibilità ambientale della rete stradale, i PAT/PATI, sulla base delle disposizioni del PTCP, provvedono a:
 - indicare la rete stradale di interesse sovracomunale;
 - classificare le strade di interesse comunale;
 - individuare le situazioni di criticità e malfunzionamento della rete comunale e indicare i necessari interventi migliorativi;
 - definire, sulla base di criteri generali e in riferimento alla classificazione della rete stradale, le diverse tipologie di accesso per l'immissione alla rete stradale dalle proprietà private e dagli insediamenti;
 - individuare i tronchi stradali interessati da flussi di traffico di scorrimento veloce, di gronda, di scambio tra ambito urbano ed extraurbano e da traffico di transito, per i quali il PI dovrà prevedere e regolare l'attuazione di una organica sistemazione degli accessi.
 14. Le stazioni SFMR individuate dal PTCP nella Tavola 4 dovranno essere oggetto di specifica individuazione nel PAT/PATI per la messa in salvaguardia delle aree necessarie ad assicurare la massima e fluida accessibilità, anche regolando la tipologia delle attività da collocare in prossimità, la loro dislocazione relativa e le modalità di connessione con la stazione SFMR.
 15. I PAT/PATI dovranno contenere idonee disposizioni finalizzate a:
 - garantire interrelazioni e raccordi tra le direttrici infrastrutturali per la mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale, portuale, idroviaria di livello nazionale, e le infrastrutture regionali, provinciali e comunali, allo scopo di assicurare la continuità del sistema generale della mobilità; a tale fine i Comuni definiranno l'uso delle infrastrutture viarie in rapporto al ruolo gerarchicamente riconosciuto; salvaguardare la potenzialità di trasporto delle infrastrutture a valenza sovracomunale anche in relazione ai carichi indotti da nuove funzioni ed insediamenti;
 - considerare i Piani Urbani della Mobilità e del Traffico come complementi essenziali degli strumenti urbanistici comunali e con loro funzionalmente integrati per gli ambiti caratterizzati da maggiore criticità in termini di modalità;
 - individuare azioni finalizzate a liberare da funzioni, impropriamente localizzate, le direttrici stradali esistenti ritenute essenziali per il potenziamento del servizio di trasporto collettivo, per la fluidificazione del traffico e per la mobilità ciclabile, implementando il sistema di parcheggi pubblici e pertinenziali per recuperare le sedi viarie esistenti alla loro funzione primaria;
 - sviluppare nei PUM strategie per contenere la mobilità privata indotta da uno squilibrato rapporto fra i servizi diffusi a scala locale negli insediamenti e le grandi strutture polarizzanti, attraverso un insieme organico d'interventi, funzionalmente integrati agli strumenti urbanistici comunali ed in particolare agli atti di governo del territorio;

- salvaguardare i valori territoriali, ambientali e paesaggistici fruibili dagli utenti delle infrastrutture di trasporto, tenendo conto, nella progettazione di nuovi tracciati e potenziamento e ristrutturazione dei tracciati esistenti, della morfologia e dei caratteri delle aree attraversate;
- individuare le metodologie da applicare per l'analisi e la valutazione degli effetti indotti dalle trasformazioni del territorio in generale e dagli sviluppi insediativi in particolare, per verificarne la compatibilità con il livello di servizio delle infrastrutture;
- promuovere l'uso delle reti immateriali di servizi.

Misure di mitigazione⁴

16. Nella realizzazione dei collegamenti viabilistici (ipotesi di connessione viaria) non venga sottratto territorio alle aree della Rete Natura 2000 e venga annullato l'impatto derivante da tali infrastrutture, con particolare riferimento ai collegamenti Bibione – San Michele al Tagliamento, alla Nuova Romea e al collegamento Chioggia – Nuova Romea.

Art. 57. Corsi d'acqua, canali navigabili e foci fluviali

Obiettivi

1. Allo scopo di razionalizzare le attrezzature per la nautica legate alla fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio, e per determinare un adeguato livello di qualità ambientale e di sicurezza, il PTCP stabilisce i seguenti obiettivi:
- eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio dei corsi d'acqua, dei canali navigabili, delle foci fluviali e delle relative sponde;
 - eliminare le fonti di inquinamento determinate dall'abbandono di cose e attrezzature lungo i corsi d'acqua;
 - determinare migliori condizioni di sicurezza nei corsi d'acqua e nei canali navigabili;
 - riqualificare i corsi d'acqua, i canali navigabili e le foci fluviali sotto il profilo dell'assetto ambientale, urbanistico, infrastrutturale e dell'urbanizzazione.

Indirizzi

2. La Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti preposti (Genio Civile, Magistrato alle acque, Consorzi di Bonifica, ecc), promuove lo sviluppo e l'ampliamento, anche ai fini turistico-ricettivi, dell'attuale rete navigabile dei corsi d'acqua nel territorio provinciale, in conformità con il Progetto strategico della nautica, compatibilmente con la tutela degli equilibri idrogeologici, la gestione dei rischi idraulici, il consolidamento del ruolo ecologico dei corsi d'acqua e delle loro fasce di pertinenza.

Direttive

3. I PAT/PATI, con riferimento agli obiettivi di cui sopra:
- potranno definire, in accordo con le Autorità competenti, ulteriori limitazioni all'accessibilità dei corsi d'acqua, canali navigabili e foci fluviali delle imbarcazioni a motore;
 - individuano, fatte salve le direttive e le prescrizioni delle competenti autorità, i punti e i tratti di sponda idonei per la riorganizzazione delle strutture di attracco, di stazionamento e delle cavane;
 - definiscono il numero massimo di posti nelle differenti tipologie delle imbarcazioni;
 - individuano le forme di gestione delle strutture di attracco, di stazionamento e delle cavane;
 - indicano i requisiti minimi per la infrastrutturazione (parcheggi, area verde, servizi igienici, presidio sanitario, isola ecologica, attrezzature antincendio, attrezzature di presidio ambientale, etc.) di ciascuna struttura, da realizzarsi preferibilmente con il recupero di edifici esistenti o con strutture e materiali compatibili con l'ambiente;
 - individuano i punti in cui realizzare l'integrazione tra le strutture previste e il servizio di distribuzione di carburante.
4. I tratti di sponda interessati dalla previsione delle strutture dovranno essere tra loro distanziati in modo da garantire un'adeguata distinzione e delimitazione, anche ai fini della gestione, di ciascuna struttura e allo scopo di contenere l'effetto di obliterazione della sponda del corso d'acqua.

⁴ MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

5. Nel caso che la struttura consenta, mediante scivolo od altra modalità, alaggio e varo delle imbarcazioni, dovranno essere individuati spazi opportunamente attrezzati per l'effettuazione delle ordinarie attività di pulizia e manutenzione delle imbarcazioni.
6. I PAT/PATI dovranno indicare, fatte salve le direttive e le prescrizioni delle competenti autorità, le misure necessarie per determinare, anche limitando l'attracco e le strutture di stazionamento, un ordinato ed equilibrato assetto delle foci fluviali che favorisca la sicurezza della navigazione e il mantenimento delle componenti ambientali presenti.
7. Gli attracchi e le strutture di stazionamento esistenti dovranno essere oggetto di specifiche disposizioni finalizzate a favorire la rilocalizzazione ovvero la ristrutturazione di quelle incompatibili con gli obiettivi di cui sopra. In particolare, fatte salve preminenti e contrastanti esigenze indicate dalle competenti autorità, dovrà essere mantenuto e salvaguardato l'assetto naturale delle sponde di foce. In questo quadro andrà considerata, con valore di opzione da definire in sede di Progetto Strategico della nautica, l'ipotesi di "variante alla litoranea veneta", di cui alla tavola 4, che potrebbe integrare e potenziare il perseguimento degli obiettivi del PTCP integrando: la riqualificazione della nautica da diporto, la riqualificazione ambientale delle foci, la sicurezza della navigazione, il riallagamento di parti dei territori soggetti a bonifica idraulica, il contenimento dell'intrusione salina, la riqualificazione del sistema di accessibilità e di mobilità nei litorali.

Prescrizioni

8. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, non potranno essere variate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici relative ai corsi d'acqua e ai canali navigabili di cui al presente articolo.

Misure di mitigazione⁵

9. Per quanto riguarda la foce del Piave, le attività di riqualificazione previste dal presente articolo devono riguardare esclusivamente la sponda destra del fiume, al fine di non incidere sull'area IT3250013 (Laguna del Mort)

Art. 58. Infrastrutture e attrezzature nelle lagune sulle gronde lagunari

Obiettivi

1. Allo scopo di razionalizzare le attrezzature per la nautica legate alla fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio, e per determinare un adeguato livello di qualità ambientale e di sicurezza, il PTCP stabilisce i seguenti obiettivi:
 - eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio della gronda lagunare;
 - eliminare le fonti di inquinamento determinate dall'abbandono di cose e attrezzature;
 - determinare migliori condizioni di sicurezza;
 - ridefinire il sistema di segnalazione dei canali lagunari.

Direttive

2. I PAT/PATI, fatte salve le direttive e le prescrizioni delle competenti autorità, dovranno rilevare:
 - i punti e le aree di immissione e accesso delle imbarcazioni alla laguna, distinguendoli in ragione della loro tipologia (foce di fiume, di canale, bacino di darsena, scivolo di varo-alaggio, altro) e dell'ambiente in cui si collocano;
 - il fondale massimo degli specchi d'acqua nel punto di varo-alaggio e minimo dei canali di collegamento alla laguna;
 - la capacità di rimessaggio o stazionamento di imbarcazioni, per tipologia e dimensione, o le caratteristiche delle infrastrutture stradali di accesso di detti punti e aree;
 - le caratteristiche dei più significativi impianti e attrezzature di servizio connessi a detti punti e aree;
 - i principali fattori di impatto e incidenza sulle aree protette e di significativa valenza ambientale, come individuate nel PTCP, determinati in detti punti e aree.
3. In riferimento a quanto sopra rilevato, i PAT/PATI provvederanno a:
 - potranno definire, in accordo con le Autorità competenti, ulteriori limitazioni all'accessibilità nelle lagune delle imbarcazioni a motore;

⁵ MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

- individuare, fatte salve le direttive e le prescrizioni delle competenti autorità, i punti e le aree idonei per la riorganizzazione delle strutture di attracco e stazionamento;
 - definire, per ciascun punto e area, il numero massimo di posti nelle differenti tipologie delle imbarcazioni;
 - indicare i requisiti minimi per la infrastrutturazione (parcheggi, area verde, servizi igienici, presidio sanitario, isola ecologica, attrezzature antincendio, attrezzature di presidio ambientale, etc.) di ciascuna struttura, da realizzarsi preferibilmente con il recupero di edifici esistenti o con strutture e materiali compatibili con l'ambiente;
 - individuare i punti in cui realizzare l'integrazione tra le strutture previste e il servizio di distribuzione di carburante.
4. Le attrezzature per l'attracco e lo stazionamento delle imbarcazioni dovranno essere realizzate:
- con tecniche e materiali che non producano rilascio di sostanze tossiche o inquinanti;
 - garantendo la possibilità di effettuare le manutenzioni e gli interventi per la sicurezza idraulica e ambientale;
 - in modo da consentirne l'utilizzo da parte dei mezzi di soccorso ed emergenza;

Prescrizioni

5. Fino all'adeguamento della pianificazione comunale si applicano le seguenti disposizioni transitorie: non potranno essere attuati gli interventi, interni alle aree protette e che comunque incidano significativamente sulle stesse. Dette limitazioni non si applicano:
- agli interventi di pubblico interesse,
 - agli interventi già previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, limitatamente all'ampliamento di strutture esistenti, fino al limite massimo del 30% della capacità ricettiva di ciascuna struttura;
 - agli interventi di recupero di aree, specchi d'acqua, banchine e moli esistenti, e quelle relative a progetti di riqualificazione territoriale di interesse provinciale che prevedano anche interventi di riallagamento.

Misure di mitigazione⁶

6. Al di fuori dei Poli Nautici, prevedere il divieto di realizzazione di nuove strutture e, per le strutture esistenti, di limitare il numero e la tipologia dei posti barca a quanto esistente e già autorizzato dai vigenti strumenti urbanistici alla data di approvazione del presente PTCP. Tale prescrizione deve essere applicata sia ai SIC e ZPS che interessano la Laguna di Venezia e la Laguna di Caorle e Bibione, sia ai corsi d'acqua in connessione diretta con tali aree, nei quali la presenza di nuove strutture per la nautica comporterebbe inevitabilmente un incremento del traffico di attraversamento anche nelle aree lagunari.
7. Il Centro previsto nei pressi delle Foci del Piave deve essere localizzato sulla sponda destra del fiume, al fine di non incidere sull'area IT3250013 (Laguna del Mort).

⁶ MISURA DI MITIGAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE – PARERE Commissione VAS N.27 del 15 Luglio 2010

PARTE IV PROGETTI INTEGRATI PER TEMI O PARTI DEL TERRITORIO

Titolo XI Progetti Strategici

Art. 59. Progetti per temi e per parti del territorio

1. Il PTCP, riconosce la necessità di prevedere la definizione di determinate opere, interventi, programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio provinciale, mediante Progetti Strategici di cui all'articolo 26 della LR 11/2004;
2. Il PTCP attribuisce ai Progetti Strategici la funzione di consentire la massima integrazione previsionale e programmatica, da perseguire mediante intese e accordi in esito ad un apposito processo di concertazione, tra gli Enti competenti per la pianificazione e la programmazione, generale e settoriale, e con gli altri soggetti interessati;
3. Per le finalità di cui sopra, il PTCP indica le proposte di progetto strategico da formare con la Regione e con i Comuni e le Province interessate.
4. A tale scopo, il PTCP ha individuato temi o parti di territorio per i quali propone la formazione, mediante intese di coordinamento, con la Regione e con i Comuni e le altre Province interessate, dei progetti strategici di seguito indicati, anche accompagnati da preliminari e sommarie indicazioni, oltre a quelli proposti da specifiche previsioni contenute nelle presenti NTA:
 - Progetto Strategico Infrastrutture Metropolitane Integrate
 - Progetto Strategico Sistema Costiero
 - Progetto Strategico della Nautica
 - Progetto Strategico degli Itinerari Culturali
 - Progetto Strategico Reti Ecologiche
 - Progetto Strategico Laguna di Caorle e Bibione – Foce del Tagliamento

Progetto Strategico Infrastrutture Metropolitane Integrate, in riferimento particolare al sistema di trasporto pubblico, con l'obiettivo di:

- riorganizzare la rete principale del trasporto pubblico e integrare SFMR e TPL con un sistema di Tram Metropolitano (TRM) e Tram del Mare (TdM);
- integrare il sistema SFMR, TPL, TRM e TdM con altri sistemi e altre modalità di trasporto da parte dell'utenza (idrovie, people mover, tapies roulantes, car sharing, car pooling, bike sharing);
- migliorare il sistema della accessibilità a Venezia con una pista ciclabile;
- prevedere un sistema di trasporto pubblico locale in sede fissa protetta ristrutturando la SR 515 e attrezzando adeguatamente i punti di intersezione con il SFMR, il TPL, i parcheggi scambiatori e le piste ciclabili;
- prevedere la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico nel Miranese tramite collegamento con tram metropolitano da Mestre a Mirano ed un sistema di collegamento ad anello attorno a Mirano e tramite navette da Mirano alla stazione ferroviaria di Salzano e alla strada Noalese (SR515);
- potenziare, in riferimento ai punti precedenti, la funzionalità dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con un efficace sistema di trasporto pubblico e di intermodalità rispetto agli attestamenti veicolari, e completare e potenziare il ruolo delle reti ciclabili, per utilizzi ordinari (relazioni intermodali con trasporto pubblico, accesso ai centri urbani e ai poli dei servizi) e per itinerari di fruizione turistica anche con il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici.
- prevedere un sistema di trasporto pubblico locale in sede fissa protetta da Jesolo a San Donà di Piave ristrutturando la SP 42 e la SP 52 con un ulteriore prolungamento sulla direttrice Treviso-Mare;
- ridurre, in riferimento al precedente punto 1), il traffico su gomma e conseguire il più alto livello di integrazione tra le reti di trasporto, mediante efficienti nodi di interscambio modale e convogliare su arterie autostradali il traffico merci su gomma di lunga percorrenza;
- favorire l'adeguamento delle infrastrutture aeroportuali e portuali, in particolare riqualificando e specializzando Porto Marghera per conseguire il massimo contenimento degli impatti sulla Laguna e valorizzando il Porto di Chioggia, coordinandone lo sviluppo in un processo di integrazione con le altre strutture di scala regionale;
- adeguare e potenziare, in riferimento ai precedenti punti la rete delle connessioni tra i centri, perseguendo la separazione tra i percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei

servizi urbani, evitando l'inurbamento delle strade principali e la formazione di nastri insediativi, disincentivando il traffico di attraversamento, favorendo l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato potenziando la rete del trasporto pubblico in sede propria o idroviario e un'efficace intermodalità ferro-gomma;

Progetto Strategico Sistema Costiero, le località litoranee costituiscono parte della metropoli provinciale e possiedono funzioni e caratteri che possono costituire un sistema costiero di integrazione tra città costiere e di queste con l'entroterra. Il PTCP riconosce la funzione strutturale del litorale come difesa del territorio dalle mareggiate che, nella prospettiva determinata dai mutamenti climatici in corso, possono costituire grave pericolo per gli insediamenti e le infrastrutture e determinare radicali conseguenze nell'assetto ambientale e delle attività e degli usi in un territorio ampio.

La rilevanza, non solo quantitativa ed economica, dei fenomeni turistici, ricreativi e del tempo libero che interessano le località litoranee evidenzia la necessità di ridefinire in modo integrato le forme insediative, le attrezzature e le infrastrutture e il loro rapporto con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente e delle risorse locali e territoriali.

Il rapporto con il mare, gli importanti fiumi che lo attraversano e la complessiva morfologia del territorio costiero comportano un approccio che sappia considerare contestualmente e in modo integrato, anche sulla scorta del Progetto Strategico Litorale redatto dalla Provincia nel 2004, le esigenze di tutela e quelle di riqualificazione e riordino dell'assetto insediativo. Tra le questioni di sicura rilevanza il PTCP riconosce quelle della nautica da diporto, dell'ospitalità turistica, dell'uso delle risorse idriche ed energetiche. Potrà essere oggetto di tali progetti anche l'applicazione delle politiche europee raccomandate per le Coast Zones.

Progetto Strategico della Nautica, il tema della portualità turistica assume rilevante significato non solo in termini di predisposizione ed adeguamento delle infrastrutture per la navigazione ma anche, e soprattutto, di opportunità per la valorizzazione del territorio.

La redazione di un Progetto Strategico dedicato alla nautica ha lo scopo di definire criteri per una localizzazione che rispetti l'equilibrio tra domanda e offerta dei posti barca, la compatibilità ambientale e la coerenza con gli altri piani che regolano lo sviluppo del territorio.

Obiettivo di fondo è l'adeguamento dei porti turistici in relazione alla nautica fluviale e lagunare effettuata con imbarcazioni di "piccola taglia" definita "nautica minore".

Questa forma di diportismo non richiede grandi infrastrutturazioni e può avvalersi della già buona distribuzione di porti turistici e approdi lungo il litorale e nell'entroterra veneziano, conseguendo l'opportunità di puntare prioritariamente alla ristrutturazione, riorganizzazione ed ampliamento delle strutture esistenti.

Le potenzialità turistiche e ricreative di un sistema siffatto permettono di unire alla vacanza nautica declinazioni culturali, ambientali, storiche, sportive e enogastronomiche.

Il Progetto Strategico mira all'individuazione del grado di sostenibilità della costa rispetto alla localizzazione di strutture per la nautica, ossia, del grado di sensibilità dei singoli tratti costieri rispetto a queste infrastrutture.

Con il termine sensibilità si dovrà definire la potenziale vulnerabilità che i singoli ambiti presentano rispetto alla eventualità di una struttura nautica, con riferimento agli impatti che possono determinarsi sulle componenti ambientali, terrestri e marine.

Quali ulteriori linee guida si evidenziano:

- la salvaguardia del litorale dal punto di vista morfologico;
- la tutela del delicato tessuto morfologico lagunare;
- il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza idraulica;
- il ripristino e la valorizzazione della naturalità residua costiera;
- la compatibilità con l'assetto viario che garantisce l'accessibilità alle strutture.

Il Progetto Strategico dovrà inoltre affrontare il tema dell'accessibilità agli ambiti di particolare pregio ambientale naturalistico, quali lagune e corsi d'acqua, introducendo limitazioni all'uso delle imbarcazioni a motore. Limitazioni che possono, in casi particolari, prevedere il divieto di transito o l'introduzione di limiti, oltre che di velocità, della potenza dei motori.

Il Progetto Strategico potrà essere elaborato anche per ambiti omogenei.

Progetto Strategico degli Itinerari Culturali, relativo all'ambito museale, a partire dal nodo del Museo Provinciale di Torcello, individua quale programma di interventi di particolare rilevanza la rappresentazione del territorio mediante itinerari archeologici, storico-artistici ed etnografici, reali e virtuali, che si snodano tra musei, centri storici, siti di interesse archeologico ed ambientale, come

percorsi per la scoperta del patrimonio artistico e la valorizzazione delle memorie storiche della provincia. Tale progetto si pone l'obiettivo di rispondere a finalità di divulgazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale provinciale utilizzando il modello della rete sistemica, favorendo la collaborazione e la cooperazione tra i promotori di cultura, offrendo un'immagine complessiva dell'offerta culturale del territorio, anche attraverso la definizione di una segnaletica identificativa omogenea, collocandosi armoniosamente nel contesto del sistema museale regionale.

Progetto Strategico Reti Ecologiche, in detta sede la Provincia dettaglia le azioni, definisce linee guida ed elementi necessari alla concreta realizzazione degli interventi garantendo la migliore funzionalità ecologica.

L'implementazione della rete ecologica costituisce uno dei grandi impegni dell'amministrazione provinciale. Il PTCP e le sue Norme, in coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale (REV), tracciano una prima strutturazione della rete, della sua localizzazione e dei suoi significati territoriali. Ma la concreta realizzazione della rete ecologica pone problemi nuovi, che l'amministrazione provinciale intende affrontare con il Progetto strategico.

L'ampiezza e l'eterogeneità dei valori da tutelare, la molteplicità delle amministrazioni interessate, l'innovazione, prima ancora culturale che amministrativa, richiesta nelle pratiche di gestione del territorio costituiscono altrettanti problemi. Tanto più che lo stato delle conoscenze circa i valori ambientali coinvolti e le loro sensibilità alla presenza e alle interferenze antropiche di varia natura sono ancora insufficienti per trasformare questo primo schema in una rete di elevata efficacia ai fini della tutela e della valorizzazione delle risorse effettivamente presenti sul territorio. Insufficienti anche per progettare un loro possibile uso a sostegno di innovative attività turistiche o comunque una loro consapevole fruizione all'insegna della qualità ambientale. In questo contesto si chiede ai nuovi Piani Regolatori Comunali di metabolizzare la sedimentazione di uno sviluppo che non ha tenuto in alcun conto l'armatura di spazi per la diversità biologica tra gli elementi strutturali dell'assetto del territorio. E si chiede alle amministrazioni locali un impegno realizzativo che, dato il probabile futuro di ristrettezze bilancio, difficilmente potrà contare su attive politiche fondiari di vincolo e di tutela.

Con il Progetto strategico Rete ecologica l'amministrazione intende far fronte ai problemi ora indicati incentivando la realizzazione della rete attraverso attività di approfondimento scientifico, forme di coordinamento e concertazione, strumenti di monitoraggio. Fanno parte del progetto strategico:

- l'istituzione del tavolo di coordinamento di cui all'art. 9 necessario ad approfondire, d'intesa con i Comuni, il sistema degli obiettivi ecologici e ad assicurare la continuità e l'organizzazione logica e funzionale della rete
- lo sviluppo dei necessari approfondimenti scientifici relativi alle caratteristiche delle specie e alle loro sensibilità rispetto alle interferenze di vario tipo, con la messa a disposizione dei Comuni di informazioni e criteri di progettazione
- la sperimentazione di forme di perequazione territoriale concertate, che consentano l'implementazione della rete ecologica anche come compensazione delle pressioni ambientali conseguenti alle scelte dei PAT/PATI.
- la verifica e il monitoraggio degli obiettivi attesi, da sviluppare nell'ambito del Sistema informativo geografico provinciale insieme al monitoraggio dei macro-obiettivi di cui all'art. 11 delle presenti NTA.

Progetto strategico della Laguna di Caorle e Bibione – Foce del Tagliamento

La Provincia di Venezia riconosce l'importanza del sistema ambientale e culturale costituito dalla Laguna di Caorle e Bibione e del biotopo della Foce del Tagliamento, con le valli da pesca e i tipici casoni lagunari, e poiché le dinamiche evolutive in atto, dovute a fattori naturali e antropici, evidenziano una situazione di progressivo degrado e perdita dei caratteri di pregio ambientale, culturale e paesaggistico, è ritenuto indispensabile promuovere, congiuntamente con gli altri Enti preposti al territorio, la volontà di integrare i tanti livelli di pianificazione e di progettazione che riguardano il territorio di competenza, puntando al superamento delle visioni parziali dettate dai particolari ambiti di competenza amministrativa dei singoli Enti.

Considerato che il PTCP riconosce gli aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici delle zone umide presenti all'interno del territorio provinciale, la Provincia di Venezia per tale finalità di concerto con i Comuni interessati e congiuntamente con la Regione Veneto potrà promuovere la formazione di un apposito Progetto Strategico (assoggettato a procedura di VAS e VINCA) che con riferimento ai siti "natura 2000 interessati":

1. individua come ambito la zona di tutela paesaggistica di interesse regionale di cui all'art. 35 delle NTA del PTRC, i biotopi di cui alla tav. 3 e art. 24 delle NTA del PTCP e i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) compresi tra il fiume Tagliamento, la linea di costa, il fiume Livenza e la strada provinciale n. 42;
2. dia atto a una ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da valorizzare anche con particolare al patrimonio etnografico costituito dai casoni lagunari;
3. persegua una analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso lo studio del quadro socio-economico, l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
4. definisca, in via generale, eventuali indicazioni per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
5. determini misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate e, ove possibile, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione;
6. individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
7. proponga un abaco delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
8. preveda opportune modalità di gestione, nonché di affidarne il coordinamento ad un soggetto già operante nel territorio.

La Provincia di Venezia si impegna a proporre e redigere il Progetto Strategico entro due anni dalla approvazione del PTCP, promuovendo nel contempo ogni eventuale intesa che possa integrare i vari livelli di pianificazione in atto.

Fino alla definizione del Progetto Strategico della Laguna di Caorle e Bibione – Foce del Tagliamento all'interno dell'ambito, come definito al punto 1., si applicano le specifiche norme di tutela previste dalla disciplina di settore.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60. Revisione periodica del PTCP

1. All'inizio di ciascun mandato elettivo, la Provincia predispone, con riferimento allo stato di attuazione del PTCP ed alle problematiche territoriali emerse, una relazione illustrativa che costituisce l'elaborato preliminare per attivare, ove necessario, l'iter di variante per la revisione del PTCP. Detta relazione illustrativa sarà aggiornata annualmente in occasione dell'approvazione del consuntivo di Bilancio.

Art. 61. Misure di salvaguardia e disciplina transitoria

1. Dalla data di adozione del PTCP si applicano nei confronti dei procedimenti edilizi le misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della LR 11/2004 e s.m.i., con riferimento ai contenuti del PTCP contraddistinti come Prescrizioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, delle presenti NTA, nelle more dell'approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici, e le relative varianti, adottati prima dell'adozione del PTCP non necessitano di adeguamento al PTCP medesimo.

Art. 62. Prescrizione di carattere generale

1. A partire dall'approvazione del PTCP, sono vietati gli interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano aventi carattere prescrittivo in base alle presenti NTA.

Art. 63. Criteri di Verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
2. La Provincia di Venezia stilerà, con cadenza quinquennale, un documento che specifichi:
 - a) quali verifiche siano state effettuate tramite il Piano di Monitoraggio, indicandone le modalità, i risultati, le difficoltà incontrate, ecc;
 - b) l'evoluzione degli indicatori scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e lo stato di avanzamento delle azioni del Piano;
 - c) se durante lo svolgimento delle azioni del Piano, si sia proceduto a:
 - stabilire il tipo di andamento seguito dagli indicatori;
 - determinare i motivi che hanno portato gli indicatori a non seguire un andamento costante;
 - determinare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del Piano;
 - operare cambiamenti nello svolgimento delle azioni che hanno consentito un più semplice raggiungimento degli obiettivi;
 - prevedere delle azioni che contrastino il possibile andamento negativo degli indicatori;
 - strutturare un piano temporale da cui emerga la durata delle varie azioni di mitigazione degli impatti del Piano;
 - operare la verifica del comparto finanziario, controllando che gli stanziamenti siano effettuati;
 - operare la verifica di quanto previsto dagli impegni di spesa;
 - operare la verifica che la spesa effettiva corrisponda a quanto previsto.
 -
 - d) se durante le operazioni di monitoraggio sia stata stabilita una scadenza intermedia per la consegna di un rapporto di monitoraggio che fornisca lo stato di avanzamento del Piano;
 - e) se siano state stabilite delle scadenze regolari per la redazione degli altri rapporti di monitoraggio.

3. Vengono “individuati gli strumenti” di processo da utilizzare nelle fasi attuative, al fine di integrare il tema della sostenibilità ambientale nello sviluppo provinciale riferito con particolare riguardo ai seguenti macro-obiettivi:

- la riduzione del consumo di suolo;
- la riduzione della frammentazione del territorio;
- l’implementazione della Rete Ecologica;
- l’attuazione della gestione integrata delle aree costiere.

Gli indicatori di monitoraggio degli obiettivi di cui sopra saranno sviluppati partendo dai seguenti obiettivi:

obiettivo	indicatori	responsabile del monitoraggio	Periodicità monitoraggio	Periodicità reportistica	Misure correttive da adottare
riduzione del consumo di suolo	estensione della superficie urbanizzata	Provincia, in collaborazione con i Comuni	annuale	biennale	qualora il trend confermi gli attuali valori negativi di crescita, si prevede di convocare opportune conferenze con i Comuni ed eventualmente operare tramite lo strumento della variante di Piano (provinciale o comunale)
riduzione della frammentazione e del territorio	Indice IFI (indice di Frammentazione da Infrastrutture) e indice UFI (Indice di Frammentazione da Urbanizzazione), da Battisti, Romano (2007)	Provincia, in collaborazione con i Comuni			
implementazione della rete ecologica	distribuzione di specie target, funzionalità ecologica del territorio, estensione di superfici a valore ecologico significativo	Provincia, in collaborazione con i Comuni			
attuazione della gestione integrata delle aree costiere	Estensione dei varchi costieri definiti mediante parametri paesaggistici, ecologici e idraulici	Provincia, in collaborazione con i Comuni			

4. Oltre all’attività qui sopra indicata, il Piano di Monitoraggio dovrà comprendere la raccolta dei dati necessari a popolare gli indicatori di cui alla tabella relative alle criticità ambientali riscontrate, ovvero altri indicatori integrativi o di maggior rilevanza al fine di descrivere i relativi attributi caratteristici.

La Provincia di Venezia attuerà le intese necessarie a garantire il flusso di informazioni tra Enti competenti per il popolamento del quadro conoscitivo oggetto di monitoraggio. In tal senso, la Provincia si impegnerà in primis a promuovere il superamento delle lacune conoscitive ritenute necessarie alla comprensione dei fenomeni territoriali e ambientali in atto, anche attraverso la realizzazione di indagini e studi conoscitivi.

5. Avuto presente che il PTCP è un Piano che fornisce prevalentemente Indirizzi e Direttive per la pianificazione comunale (PAT/PATI), con il ruolo di “regia” provinciale nell’attività di concertazione con i Comuni per la definizione delle intese specifiche e attuative del PTCP, al fine di dare forma e attuazione al Piano di Monitoraggio, la Provincia svilupperà entro sei mesi dall’approvazione del piano, un apposito studio atto a definire e sviluppare un sistema di analisi territoriale e ambientale integrato e coerente con gli obiettivi sopra citati, in cui i singoli indicatori vengano specificati e integrati per produrre l’informazione ambientale coerente con gli obiettivi del monitoraggio ambientale sopra richiamati.

6. Accanto a questo apparato di valutazione in itinere, verrà individuato un set di indicatori di performance del Piano legato alle sue fasi attuative che si esplicano tramite l’implementazione di Intese con i Comuni per la specificazione degli Indirizzi e delle Direttive di Piano. Tale monitoraggio dovrà controllare nel tempo la quantità e tipologia di Intese che verranno sottoscritte, introducendo anche indicatori per il controllo della qualità delle stesse in termini di coerenza con gli obiettivi di PTCP e di performance ambientale.

7. Nelle more dell’adozione dei PAT/PATI da parte dei comuni ricadenti nel territorio provinciale nell’ambito dei quali le relative VAS dovranno definire opportuni piani di monitoraggio riferiti agli specifici effetti ambientali (anche in complementarietà con gli altri piani), la Provincia di Venezia, nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa con ARPA Veneto, provvede annualmente ad aggiornare il quadro conoscitivo del PTCP per quanto riguarda gli indicatori ambientali e a produrre con cadenza biennale un Rapporto Integrato sullo Stato dell’Ambiente. Qualora tale rapporto evidenzia criticità ambientali, la Provincia interverrà sulle intese pertinenti attraverso l’individuazione delle priorità di queste (dove non già sottoscritte) ovvero un’accelerazione (dove già sottoscritte).

Art. 64. Coordinamento del monitoraggio dei PAT/PATI

Al fine di monitorare i Macroobiettivi del Piano di cui all’art.11 delle presenti NTA ed aggiornare gli indicatori di monitoraggio, così come definiti all’art.63 e ulteriormente specificati in sede di definizione di uno specifico Piano di Monitoraggio, la Provincia di Venezia provvede al coordinamento del monitoraggio dei PAT/PATI.

Il coordinamento del Monitoraggio verrà predisposto attraverso specifiche intese con i Comuni che dovranno

in particolare definire:

- le azioni del PAT/PATI coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal PTCP;
- gli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi del PAT/PATI e del PTCP;
- la periodicità e la modalità di aggiornamento degli indicatori, in coerenza con quanto specificato dal Piano di Monitoraggio del PTCP e dai macroindicatori di cui all'art.63 comma 3;
- i contenuti del piano di monitoraggio dei singoli comuni in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PTCP ed in relazione al Rapporto sullo stato dell'Ambiente di cui all'art.63 comma 7;
- le modalità di adeguamento del PAT/PATI, nel caso in cui il Piano di Monitoraggio dello stesso verifichi trend negativi rispetto agli indicatori di performance.
- Il coordinamento del Monitoraggio, di cui al presente articolo, potrà avvenire soltanto a seguito del riconoscimento della Provincia quale Autorità Ambientale competente per la Valutazione Ambientale Strategica.⁷

Art.65 Disposizioni per l'applicazione della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale

1. Il PTCP verificherà che i singoli PAT/PATI contengano la seguente prescrizione, di cui bisognerà tenere conto in sede di attuazione:
 - "Le fasi di progettazione successive, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di singoli interventi, dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa che regola la redazione degli studi di Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat;
 - La procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale è disciplinata dal DPR 357/97 e dalla normativa di recepimento regionale, la quale, oltre ad indicare le misure regolamentari cui riferirsi per habitat e specie individuati nelle aree della rete Natura 2000 (DGR 2371/2006), disciplina le fattispecie di esclusione dalla procedura medesima (DGR 3173/2006): si raccomanda quindi di imporre la prescrizione di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza solo per i casi previsti dalla vigente disciplina e da successive modifiche e integrazioni, anche derivanti dai Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000".

⁷ Prerogativa indispensabile, per il corretto coordinamento del monitoraggio degli indicatori della Valutazione Ambientale Strategica dei PAT/PATI è infatti che l'organo di approvazione dello strumento urbanistico comunale sia lo stesso che esprime il parere favorevole sul Rapporto Ambientale. Se così non fosse verrebbero a determinarsi contraddittori, non soltanto nelle specifiche modalità di adeguamento dei Piani Comunali al Parere VAS, ma anche, come nel caso in oggetto, nella definizione delle modalità di monitoraggio degli indicatori.

APPENDICE

Linee guida per un corretto assetto idraulico

Le Linee guida di seguito riportate sono riferite e applicabili all'intero territorio provinciale in quanto tutti gli interventi di trasformazione, anche all'esterno delle aree con segnalazione di pericolosità idraulica, potrebbero determinare situazioni di difficoltà di deflusso delle acque e aggravare il rischio nelle aree a valle.

Le presenti Linee guida sono in particolare finalizzate a:

- favorire l'adeguamento della ricettività dei corsi d'acqua alle notevoli sollecitazioni dovute alla immissione di rilevanti portate concentrate;
- favorire la moderazione delle piene nelle reti minori;
- arrestare e invertire il processo di progressiva riduzione degli invasi;
- favorire l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena;
- limitare, mitigare e compensare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- salvaguardare la permeabilità del territorio, favorendone la riqualificazione, e rimuovere le situazioni di fatto che compromettono la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque;
- prevedere la limitazione e la compensazione della residuale previsione di aumento delle aree impermeabilizzate per infrastrutture, urbanizzazioni e edificazione;
- mantenere e realizzare la separazione tra collettori fognari (acque nere) e collettori delle acque meteoriche e nel contempo adeguare le sezioni dei collettori di competenza pubblica o privata;
- attuare criteri di organizzazione urbana e di edificazione in grado di ridurre l'esposizione delle aree urbane ai fattori di rischio idraulico (conformazione delle superfici, limitazione alla realizzazione di locali interrati se non previa adeguata protezione idraulica) e nel contempo di non incidere negativamente sull'equilibrio idraulico a livello di bacino;
- concorrere alla individuazione, con le competenti autorità, degli ambiti ove prevedere la realizzazione di nuove idrovore e manufatti di regolazione o quelli ove predisporre, in alternativa, opportune diversioni;
- individuare, in funzione e in diretta correlazione con le previsioni di urbanizzazione del territorio, idonee superfici da destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli soppressi con la riduzione degli invasi e ai volumi per la compensazione degli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- prevedere, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, la realizzazione di vasche di laminazione delle portate immesse in rete.

Le Linee guida sono costituite dalle misure tecniche di seguito indicate:

Recupero dei volumi d'invaso.

Dovrà avvenire mediante la realizzazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone assoggettate a momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, tunnel drenanti, nuove tratte di canale a cielo aperto, sovradimensionamento delle condotte acque meteoriche, ecc.).

Al fine di garantirne l'effettivo utilizzo e riempimento e quindi il loro sfruttamento per la moderazione delle portate scaricate, in corrispondenza della sezione terminale della rete di smaltimento delle acque bianche, dovrà essere posizionato un dispositivo di controllo che limiti la portata scaricata al valore massimo indicato dal Consorzio di Bonifica competente (a titolo indicativo pari a 10 l/s x ha).

Gli invasi superficiali dovranno essere collegati idraulicamente agli ambiti di intervento mediante fossature o condotte di idonea pendenza; ciascun ambito di intervento dovrà essere circoscritto idraulicamente al fine della determinazione puntuale delle portate defluenti.

Qualsiasi sia la sua configurazione, il sistema utilizzato deve avere i requisiti che ne garantiscano un'agevole pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria a cura dell'avente titolo.

Per tutte le opere di regolazione o compensative previste sopra dovranno essere assicurati i relativi programmi di gestione e manutenzione ed individuati i soggetti attuatori, pubblici o privati, a seconda della natura delle opere.

La realizzazione di invasi superficiali dovrà essere accompagnata da accordi/convenzioni con i proprietari delle aree che, tra l'altro, individuino il responsabile della gestione delle opere.

Aree per insediamenti produttivi ed economici

Gli interventi previsti in queste aree, oltre a rispettare gli obiettivi e i criteri illustrati nel PTCP in ordine alla prevenzione e controllo del rischio idraulico, dovranno comunque sempre dimostrare di non portare alcun aggravio rispetto a:

- protezione degli acquiferi: lo studio della protezione degli acquiferi permette di localizzare, attraverso l'analisi della porzione di territorio che li sovrasta, le aree più "vulnerabili" nei confronti di un'eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde sottostanti;
- rischio di inquinamento delle acque sotterranee: questo parametro deriva dall'interazione tra vulnerabilità naturale intrinseca dell'acquifero sottostante, e carico antropico "pesato", riferito alla presenza di "centri di pericolo" per l'integrità delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, di specifici usi del territorio o di specifiche attività.

Verde pubblico

Le aree a verde dovranno assumere una configurazione plano-altimetrica che attribuisca loro anche la funzione di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Tali aree dovranno essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano campagna circostante ed essere idraulicamente connesse con la rete scolante; considerato l'uso è esclusa la collocazione di eventuali cisterne o manufatti di servizio ad impianti pubblici o privati ad eccezione di quelli deputati alla gestione delle acque meteoriche o di irrigazione.

Gli interventi a sistemazione del verde dovranno di massima usare piante autoctone o naturalizzate in quanto quest'ultime oltre a una migliore integrazione con il paesaggio garantiscono un migliore adattamento all'andamento pluviometrico.

E' opportuno che le aree a verde siano dislocate a ridosso degli scoli consorziali, ove presenti, così da creare fasce di separazione il più ampie possibili rispetto ai lotti fabbricabili.

Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture

Anche nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati.

In particolare per le strade di collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati.

Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.

Mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata.

I fossi in sede privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati o non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione della funzione idraulica in riferimento alla rete di deflusso e alla capacità di invaso.

Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo

Le sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo possono essere realizzate purché compatibili con l'assetto idraulico del bacino in cui ricade il fondo interessato.

Il nuovo assetto delle superfici agrarie non deve determinare modificazioni del regime dei deflussi, ordinari e di piena, tali da condurre ad incrementi delle portate in corrispondenza dei punti di immissione nella rete di bonifica.

Le soluzioni progettuali adottate devono far sì che il parametro idraulico del volume di invaso complessivo risultante dalla somma del volume utile dei capofossi di raccolta, del volume di invaso superficiale e di eventuali invasi supplementari, risulti conforme agli standard adottati dal Consorzio di Bonifica competente nell'ambito del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale o in specifici regolamenti o disposizioni attuative.

La conformità ai requisiti sopra richiamati è acquisita con specifico parere del Consorzio di bonifica competente.

La eliminazione della rete minore di scolo, conseguenza delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo, dovrà essere compensata con la realizzazione, nell'ambito della stessa azienda agricola di nuovi elementi paesaggisticamente qualificanti quali formazioni boscate planiziali, a banda o a siepe o area umida nella misura minima di 150 mq per ettaro di superficie interessata alla sistemazione.

Tombinature

In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione autorizzata di accessi carrai.

Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura d'affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichino evidenti e motivate necessità di interesse pubblico.

In ogni caso l'intervento di tombinamento, anche attraverso specifici interventi compensativi, dovrà assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume d'invaso che di smaltimento delle portate e sarà subordinato all'autorizzazione del Comune, anche ai sensi dei regolamenti comunali di polizia rurale, sentito il Consorzio di bonifica competente.

Riduzione della permeabilità del suolo

Per quanto attiene alla regolazione degli interventi edificatori si rinvia, per i territori assoggettati, alle ordinanze N. 2 DEL 22.01.08, N. 3 DEL 22.01.08, N. 4 DEL 22.01.08 e N. 6 DEL 05.03.2008 del Commissario di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e si assumono le medesime indicazioni tecniche e criteri operativi per l'intero territorio provinciale.

Le pavimentazioni destinate a parcheggio, fatte salve le necessarie deroghe per le aree destinate a portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale, dovranno essere di tipo drenante, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza e, in ogni caso, gli effetti idraulici dovuti alla riduzione dell'indice di permeabilità dovranno essere mitigati e, per le parti non mitigabili, compensati mediante la realizzazione di specifici interventi (invasi di laminazione, ...) funzionalmente integrati nelle opere principali.

Piano d'imposta dei fabbricati e piani interrati o seminterrati.

Il piano d'imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm (da stabilirsi in relazione delle condizioni di rischio idraulico della zona) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.

La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi (funzionanti anche in assenza di energia elettrica) di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale in idonei recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne.

L'uso degli spazi del sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.

Impianti tecnologici.

Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 kV, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti, così da consentirne la funzionalità anche in caso di allagamento delle aree circostanti.

Pluviali.

Anche al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si favorisce, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici, usi tecnologici relativi (sistemi di climatizzazione passiva).

Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Sarà opportuno che tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 mq si dotino di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni adeguate da valutare in sede P.I. per contenere eventuali improvvise precipitazioni meteoriche e con un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua per gli usi sopraelencati. Essa andrà, tramite sfioratore sifonato, collegata alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire gli eccessi.

Corsi d'acqua consorziali.

Nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente, all'interno della fascia di metri 10 dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto a quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904 ed alla successiva normativa in materia di polizia idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di bonifica competente.

Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 5.00 dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche.

Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi.

Inoltre nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

Linea guida per la formazione dell'elaborato tecnico RIR

La tabella che segue confronta le indicazioni del DM 9 maggio 2001 con quelle della LR 11/04 e ha lo scopo di favorire una implementazione della pianificazione comunale coerente con le disposizioni tecniche statali e regionali.

Tabella di confronto tra le indicazioni dell'Allegato tecnico al DM 9 maggio 2001 e i contenuti del PAT /PATI e PI riferiti alla LR 11/04.		
	Contenuti e finalità ex LR n.11/2004	Elaborato tecnico RIR
PAT/PATI	a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;	Nell'ambito delle attività di costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nel PTCP, viene integrata e aggiornata la conoscenza sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sugli elementi ambientali vulnerabili e individuati gli elementi territoriali vulnerabili. Il quadro conoscitivo territoriale comunale, per il settore RIR, è complementare a quello di livello provinciale e ne aggiorna i contenuti.
	b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;	La disciplina delle invarianti, anche in riferimento a quanto indicato dal PTCP, costituisce e definisce gli elementi vulnerabili territoriali e ambientali, che devono essere messi in relazione alle situazioni di rischio di incidente rilevante, per l'individuazione di strategie di messa in sicurezza ovvero per indicare i fattori escludenti per la localizzazione di nuovi stabilimenti a RIR o loro ampliamenti
	c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;	In tali ambiti territoriali, qualora siano presenti stabilimenti RIR, possono essere ricomprese le azioni relative agli obiettivi di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, di riduzione del rischio tecnologico e, infine, di mitigazione degli impatti di eventuali scenari di incidente rilevante.
	d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;	Tale recepimento costituisce elemento di identificazione di elementi vulnerabili ambientali che non possono essere compromessi da ipotesi di nuove localizzazioni produttive a rischio o ampliamento di quelle esistenti. Viceversa, qualora fossero presenti situazioni di rischio di incidente rilevante tali da poter compromettere tali aree sensibili, occorre identificare gli obiettivi di messa in sicurezza e indicare i relativi strumenti, da attivare nel PI.
	e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;	Tale individuazione rappresenta anche dichiarazione di elemento ambientale vulnerabile, da considerare all'interno degli strumenti di pianificazione comunale, come fattore escludente della possibilità di localizzazione o ampliamento di stabilimenti RIR
	f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c);	Nell'ambito della determinazione del limite quantitativo, va tenuto conto delle attività compatibili in aree agricole con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

	g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;	La disciplina tiene conto delle indicazioni del PTCP in materia di RIR
	h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;	La disciplina tiene conto delle indicazioni del PTCP in materia di RIR, per gli insediamenti esistenti, per i centri storici e per le zone agricole e definisce, con riferimento alla presenza di stabilimenti RIR, indicazioni puntuali di salvaguardia sia immediatamente operative sia da considerare nella formazione dei PI
	i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;	L'individuazione delle dotazioni minime tiene conto delle compatibilità espresse dal DM 9 maggio 2001 e verifica particolari situazioni esistenti sensibili, quali ad esempio, scuole materne ed elementari, ospedali, ecc. sulle quali occorre promuovere interventi di riduzione della vulnerabilità o del rischio tecnologico.
	j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;	<p>Nell'ambito di tale individuazione è considerata la presenza di stabilimenti RIR, con riferimento alle indicazioni del PTCP e costruita una matrice di verifica della compatibilità delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità rispetto alle situazioni di RIR. Nel caso di infrastrutture esistenti sono verificate le possibilità di miglioramento della sicurezza, anche in relazione al trasporto delle merci pericolose, con l'eventuale adozione di prescrizioni tecniche ed edilizie o di soluzioni gestionali di programmazione del traffico persone e merci.</p> <p>L'individuazione deve, inoltre, considerare le priorità di miglioramento dell'accessibilità e delle infrastrutture della mobilità per favorire l'eventuale intervento di emergenza a seguito di un incidente rilevante.</p>
	k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;	Nella definizione degli elementi costitutivi per l'edificazione negli ATO, è costruita la matrice di interpretazione delle destinazioni d'uso compatibili, con riferimento alla tabella 1 del DM 9 maggio 2001 e verificate le possibilità di integrare funzioni compatibili, in coerenza con le destinazioni d'uso definite dagli strumenti di pianificazione.
	l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;	Individua i fattori escludenti dello sviluppo insediativo, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e definisce le priorità e definisce le aree, interessate dalla presenza di stabilimenti RIR, sulle quali è prioritario effettuare interventi di riqualificazione e riconversione.
	m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;	Qualora si intervenga con tecniche di perequazione e compensazione, ovvero tramite crediti edilizi, per la riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, sono adottate modalità per la definizione dei parametri di capacità edificatoria e quelli di attribuzione di eventuali premialità per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, rispetto ai "requisiti minimi" indicati dal DM 9 maggio 2001

	n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;	Tali criteri sono da determinare tenendo conto delle particolarità degli stabilimenti a RIR e della necessità di integrazione dei processi di valutazione e di approvazione di modifiche o localizzazione di tali stabilimenti. Gli obiettivi di miglioramento o di dismissione di attività produttiva RIR devono considerare la pluralità degli aspetti ad esso connessi, di natura sociale, economica, produttiva, anche verificando la possibilità di istituire aree ecologicamente attrezzate, ai sensi del D.Lgs. 112/98.
	o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);	In presenza di situazioni di rischio di incidente rilevante, tali possibilità sono limitati dai limiti di compatibilità definiti dal DM 9 maggio 2001 o da livelli superiori di sicurezza che il comune intende raggiungere a protezione dell'abitato e dei tessuti edilizi esistenti.
	p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;	Nell'ambito di tali individuazione sono definiti gli eventuali obiettivi di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale e il documento progettuale del PI che deve essere completato da una analisi socio - economica e finanziaria, nonché di fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi previsti, in coerenza con le indicazioni legislative e amministrative regionali e del PTCP
	q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;	Tali criteri contengono anche quelli per la verifica della compatibilità di tali infrastrutture tecnologiche rispetto alle situazioni di RIR, tenendo conto anche delle componenti di garanzia della funzionalità delle comunicazioni elettroniche per il supporto agli interventi di protezione civile, in caso di evento incidentale.
	r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.	Per il settore RIR si deve ricercare la coerenza tra le diverse discipline interessate e la materia del governo del territorio, con particolare riguardo alla localizzazione delle medie e grandi strutture di commercio, della pianificazione, programmazione e gestione della mobilità delle persone e delle merci, dei diversi aspetti di degrado ambientale, edilizio e sociale.
PI	a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);	Qualora sia identificata una ATO nella quale ricade uno o più stabilimenti a rischio di incidente rilevante, devono essere definite le previsioni e le strategie di intervento, nonché le misure di salvaguardia, come previsto dalla DGR 3178/2004, allegato b – “criteri per la suddivisione del territorio comunale in aree territoriali omogenee”, individuando, eventualmente “aree progetto” .
	b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di	Nell'ambito di tali individuazione sono definiti gli eventuali obiettivi di riduzione della vulnerabilità

	PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;	territoriale e ambientale, nonchè gli elementi progettuali aggiuntivi del PUA che deve essere completato dai documenti tecnici specifici di livello particolareggiato, in coerenza con le indicazioni legislative e amministrative regionali e del PTCP
	c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;	Idem c.s., qualora vi sia la necessità di introdurre varianti ai PUA sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante.
	d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare la compatibilità delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi con i requisiti minimi del DM 9 maggio 2001
	e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per l'incremento delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio esistente da salvaguardare.
	f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per l'incremento delle condizioni di sicurezza degli interventi di trasformazione e di conservazione, considerando le categorie edilizie di intervento ammissibile e i limiti all'incremento della vulnerabilità territoriale, determinata dall'eventuale incremento di persone, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia.
	g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le modalità per l'incremento delle condizioni di sicurezza nell'ambito delle trasformazioni finalizzate a realizzare interventi di valorizzazione e di sostenibilità ambientale.
	h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;	Se in presenza di situazioni di RIR, verificare le condizioni, i limiti minimi ai sensi del DM 9 maggio 2001 e gli eventuali obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi pubblici o di interesse pubblico e delle situazioni di protezione delle linee di comunicazione in caso di incidente rilevante. Nell'ambito delle opere e servizi pubblici, devono essere definite, anche in relazione al PEE, la localizzazione e l'accessibilità di presidi di intervento di emergenza (PS, VV.F, ecc.) nonché eventuali presidi di assistenza di pronto intervento anche tenendo conto delle "Linee guida" della pianificazione di pianificazione di emergenza esterna della PCM-Dipartimento PC
	i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;	Tale individuazione e disciplina sono da determinare tenendo conto delle particolarità degli stabilimenti a RIR e della necessità di definire parametri di capacità edificatoria e quelli per l'attribuzione di eventuali premialità per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, rispetto ai "requisiti minimi" indicati dal DM 9 maggio 2001
	j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;	La disciplina tiene conto delle indicazioni del PAT in materia di RIR, per gli insediamenti esistenti.
	k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento	Nel caso di presenza di stabilimenti RIR occorre tenere presente la valutazione di compatibilità territoriale e ambientale, nel coordinare i diversi

	alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;	strumenti di settore richiamati, considerando le diverse situazioni di interferenza e di correlazione tra il RIR e la localizzazione delle attività commerciali, la pianificazione e la gestione della mobilità veicolare, pedonale e ciclistica locale, della sosta, nonché dei diversi elementi di degrado e di inquinamento ambientale.
--	---	--

Linee guida per un corretto assetto dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità

La Provincia, in sede di concertazione per la formazione del Piano strategico per la mobilità, assumerà i seguenti criteri/obiettivi progettuali:

- attivazione di servizi di trasporto che mirino ad un tempo di percorrenza ottimale di circa 45' per la connessione tra i principali centri dell'area metropolitana;
- frequenza di servizio di circa 15' nelle ore di punta e di circa 30' nelle ore di morbida (media giornaliera su base annuale);
- minimizzazione delle rotture di carico per ciascun percorso della rete;
- garantire percorsi riservati in sede fissa e/ protetta ad eccezione di limitati tratti per motivi di tutela del contesto ambientale e insediativo;
- perseguire la riduzione del 10% del traffico veicolare pendolare (media giornaliera attuale su base annuale) sul medesimo percorso e contestuale potenzialità di riduzione del 20% del traffico veicolare locale (media giornaliera attuale su base annuale) nell'area urbana di ciascun centro servito;
- perseguire la massima integrazione con il SFMR e TPL;
- massimizzare la realizzazione di servizi di trasporto in sede fissa e/o protetta.

Per la riqualificazione dei tronchi stradali, in ragione delle caratteristiche dell'asse stradale, del contesto territoriale e delle esigenze di riordino del sistema insediativo e della mobilità, si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- la separazione per modalità (autoveicoli, veicoli commerciali, cicli, pedoni, TPL);
- la riorganizzazione delle immissioni (svincoli, controstrade, rotatorie, ...);
- la riqualificazione visiva (ristrutturazione della segnaletica, delle insegne pubblicitarie e identificative delle attività, della illuminazione pubblica);
- la modificazione dell'organizzazione della carreggiata (realizzazione di guardrail, formazione di isole spartitraffico).

Le intersezioni sulle principali infrastrutture stradali potranno avere immissione diretta esclusivamente dal livello gerarchico immediatamente inferiore o superiore.

Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie si dovrà:

- seguire tracciati quanto più possibili modellati sulle caratteristiche morfologiche e ambientali del terreno, minimizzando la necessità di realizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quant'altro possa alterare l'assetto dei luoghi;
- tener conto delle visuali potenzialmente apprezzabili dagli utenti, prevedendo i diversi modi di percezione e gli artifici ad essi legati;
- tenere conto dell'impatto visivo ed acustico delle nuove opere o della trasformazione di quelle esistenti nel caso di attraversamenti di siti di particolare interesse storico/naturalistico e paesaggistico;
- riqualificare il patrimonio stradale esistente attraverso infrastrutture atte a garantire e a migliorare la sicurezza stradale e consentire alle utenze deboli la loro fruibilità.
- curare adeguatamente i tratti in prossimità e in vista di luoghi che presentano particolare rilevanza per la percezione dei valori culturali e ambientali locali;
- minimizzare l'impatto delle opere sull'integrità delle aziende agricole;
- integrare la previsione territoriale e urbanistica e la progettazione con interventi di mitigazione e compensazione idraulica e per la fitodepurazione;
- evitare la realizzazione di accessi di insediamenti residenziali, industriali e commerciali alle strade di scorrimento primario (così come individuate dal D.M. 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) se non in presenza di opportune canalizzazioni o di altre opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza.

Le canalizzazioni di pertinenza delle infrastrutture stradali e autostradali e delle altre infrastrutture di trasporto, compresi i piazzali, le aree di sosta e di servizio, gli svincoli, i caselli e le barriere, che recapitano le acque nei corpi idrici superficiali, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta e in grado di consentire una adeguata sedimentazione prima dell'immissione nel recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche trattamenti di disoleatura favorendo sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione.